

XLI SEDUTA**(POMERIDIANA)****MARTEDI' 23 APRILE 1985****Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE****i n d i****del Vicepresidente SERRA****i n d i****del Presidente SANNA EMANUELE****I N D I C E**

Comunicazioni del Presidente	1368	BARRANU	1350
Legge regionale 14 marzo 1985: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985)" (CXXIII), rinviata. (Continuazione della discussione e riapprovazione):		BAGHINO	1352
MURRU	1304	CATTE	1352
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica	1305	SORO	1354
(Votazione segreta)	1367	MURRU	1355
(Risultato della votazione)	1367	CARTA	1356
Legge regionale 14 aprile 1983: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1983 (legge finanziaria" (CLXXIX), rinviata. (Discussione e riapprovazione):		MELONI	1357
(Votazione segreta)	1367	MORETTI	1360
(Risultato della votazione)	1367	(Votazione segreta)	1367
Legge regionale 14 dicembre 1983: "Provvedimenti a sostegno della produzione e dell'occupazione e disposizioni integrative della L.R. 10/5/83, n. 12 (legge finanziaria)". (CLXXXIV), rinviata. (Discussione e riapprovazione):		(Risultato della votazione)	1367
COGODI, Assessore agli enti locali, finanze ed urbanistica	1344	Legge regionale 18 aprile 1984: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale e dello Stato impiegato nella campagna antincendi" (CLXXXIX), rinviata. (Discussione e riapprovazione):	
		(Votazione segreta)	1367
		(Risultato della votazione)	1367
		Proposta di legge: "Interpretazione autentica degli articoli 15 e 31 della L.R. 1 agosto 1975, 33" (103). (Discussione e approvazione):	
		(Votazione segreta)	1367
		(Risultato della votazione)	1367
		Sull'ordine del giorno:	
		MURA	1362
		PILI	1362
		OPPI	1371
		COGODI, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica	1372

La seduta è aperta alle ore 17.

RUGGERI, *Segretario f.f.*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 marzo 1985, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione della legge regionale 14 marzo 1985: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1985" (CXCIII), rinviata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge regionale 14 marzo 1985: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1985" (CXCIII), rinviata dal Governo.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Bilancio pluriennale

In deroga alle disposizioni di cui alle leggi regionali 1° agosto 1975, n. 33 e 5 maggio 1983, n. 11, è omessa, per l'anno finanziario 1985, la predisposizione del programma e del bilancio pluriennali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 2

Determinazione spese carattere pluriennale

Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l'anno 1985, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1985 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 3

Fondi "globali"

Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1985.

I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)

lire 34.500.000.000

b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)

lire 68.000.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

RUGGERI, Segretario f.f.:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
OPERE PUBBLICHE**

Art. 4

**Integrazione finanziamento IV programma
Capo I legge regionale n. 45 del 1976**

Per il solo anno 1985, la misura del finanziamento stabilito in favore dei comuni della Sardegna ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è maggiorata come segue:

a) comuni con popolazione residente sino a 2000 abitanti

lire 70.000.000

b) comuni con popolazione residente da 2001 a 5.000 abitanti

lire 120.000.000

c) comuni con popolazione residente da 5001 a 10.000 abitanti

lire 250.000.000

d) comuni con popolazione residente da 10.001 a 20.000 abitanti

lire 400.000.000

e) comuni con popolazione residente da 20.001 a 50.000 abitanti

lire 800.000.000

Gli importi suddetti sono utilizzati dalle amministrazioni locali interessate integrando conformemente i programmi del 4° triennio

(1985-1987) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

Ad integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, i finanziamenti possono essere utilizzati anche per l'acquisizione di aree edificabili, nonché per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

I comuni determinano l'incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

I dati della popolazione residente sono quelli relativi al 31 dicembre 1983, utilizzati per il computo del finanziamento ordinario afferente lo stesso triennio 1985-1987.

Per gli interventi di cui al primo comma è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 46.720.000.000 (cap. 08015).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 5

**Programma straordinario di opere pubbliche
di interesse locale o sovracomunale Capo II
legge regionale n. 45 del 1976**

Per l'attuazione di un programma di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse comunale o sovracomunale, finalizzato alla realizzazione o alla ristrutturazione ed al restauro di sedi comunali e di locali da utilizzare a centri sociali polifunzionali, di strade interne, cimiteri ed edifici di culto e loro pertinenze, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08016).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

in conformità a quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 6

Determinazione stanziamenti
interventi di cui ai capi III e IV
legge regionale n. 45 del 1976

Gli stanziamenti da destinarsi agli interventi di cui ai capi III e IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono determinati, per l'anno 1985, in rispettive lire 1.000.000.000 (cap. 08017) e lire 2.500.000.000 (cap. 08030).

Le provvidenze di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono estese, per la gestione degli impianti di trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento per rifiuti solidi, ai comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.

Alla concessione dei contributi di cui al precedente comma, si provvede con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 7

Progetti di rilevante interesse
economico

Allo scopo di finanziare progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse per l'economia e per l'occupazione nel settore delle opere pubbliche predisposti da province, comunità montane, enti regionali, consorzi di bonifica e consorzi industriali, è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa complessiva di lire 80.000.000.000 (cap. 05012: lire 15.000.000.000 cap. 06250: lire 40.000.000.000 cap. 08029/01: lire 25.000.000.000), finalizzata in particolare al riequilibrio territoriale socio-economico.

Gli enti di cui al primo comma, entro 60 giorni dalla pubblicazione, della legge di approvazione del bilancio per detto anno, presentano all'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio le proposte di finanziamento dei rispettivi progetti.

Le proposte degli enti, di cui al primo comma, debbono contenere anche indicatori quantitativi di convenienza economica dei progetti, come il saggio di rendimento interno ed il valore attuale netto stimato per il progetto.

Entro trenta giorni la Giunta regionale adotta, sentita la Commissione consiliare programmazione i criteri di valutazione delle iniziative.

Il Centro regionale di programmazione, eventualmente integrato con esperti di settore funzionari degli Assessorati interessati, funge da nucleo di valutazione.

Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori della difesa dell'ambiente, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dei lavori pubblici, approva il programma di finanziamento dei progetti.

Il programma è predisposto tenendo conto delle obiettive carenze di infrastrutture delle diverse realtà locali, al fine di garantire anche un'equa ripartizione territoriale delle risorse".

Il finanziamento può coprire l'intera spesa ritenuta ammissibile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 8

Opere acquedottistiche e fognarie

Per l'attuazione di un programma di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 20.000.000.000. (cap 08035-03).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 9

Interventi a favore dei comuni

E' autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 20.000.000.000 sul capitolo 08055/01 per l'esecuzione da parte dei comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, secondo i dati del censimento del 1981, di opere pubbliche di loro interesse con particolare riferimento a quelle relative all'approvvigionamento idrico e a quelle igieniche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 10

Programma straordinario strade di interesse sovracomunale

Per il finanziamento di un programma straordinario di intervento per la costruzione e la sistemazione di strade di interesse sovracomunale, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 12.000.000.000 (cap. 08042).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 11

Programma completamento opere portuali

Per l'esecuzione di un programma di completamento di opere nel settore dei porti è autorizzata la spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 08182).

Del suddetto importo la quota di lire 3.000.000.000 è riservata al finanziamento di infrastrutture strettamente funzionali all'attività peschereccia locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 12

Programma straordinario edilizia scolastica

L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un programma straordinario nel settore dell'edilizia scolastica, finalizzato ad interventi per la costruzione, il riattamento, l'adeguamento e l'ampliamento di edifici destinati a scuole statali di ogni ordine e grado, nonché agli istituti statali di educazione.

Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente la cui esecuzione è affidata ai comuni ed alle province, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08117/01).

Nella ripartizione dei fondi si terrà conto, in via preferenziale, dell'incremento della popolazione scolastica della scuola dell'obbligo registrato negli ultimi cinque anni.

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione del programma di cui al primo comma, viene provveduto in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 13

Trasferimento abitati di Gairo ed Osini

Per la prosecuzione del programma straordinario di cui all'articolo 14 della legge regionale

31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata, in conto di future assegnazioni statali, l'ulteriore anticipazione di lire 2.000.000.000 per l'anno 1985 (cap. 08146/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 14

Palazzo del Consiglio regionale

Ad integrazione degli stanziamenti disposti con la legge regionale 16 giugno 1980 n. 19 e dell'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata, per l'anno 1985, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 08004) per il completamento dei lavori del palazzo del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 15

Completamento teatri di
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

Ad integrazione dello stanziamento disposto con l'articolo 22 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare l'ulteriore somma di lire 7.500.000.000 (cap. 08069/04) per il completamento del teatro civico di Cagliari, del centro

culturale polivalente di Nuoro e del teatro di Oristano e per la ristrutturazione dell'auditorium del Conservatorio musicale di Sassari.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.3/1 del programma di intervento per gli anni 1982/84 della legge medesima, approvata dal CIPE l'8 giugno 1983.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 16

Mutui per edifici di culto

I benefici di cui all'articolo 26 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, sono estesi anche ai mutui già assistiti dalla garanzia regionale in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19.

L'ammontare delle cedole dei titoli maturato a garanzia dei mutui di cui al precedente comma sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

L'onere di cui al presente articolo, pari alla somma di lire 103.000.000 annue, sarà versato direttamente, per conto degli Ordinari diocesani, alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del periodo di ammortamento dei mutui.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato l'ulteriore limite di impegno trentacinquennale di lire 103.000.000 (cap. 08034).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art 17

Parco progetti per opere di interesse regionale e locale

La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Commissione consiliare programmazione entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un parco progetti per opere di interesse regionale e locale per la cui realizzazione è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.4./1 del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge medesima, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 18

Progetti integrati per ottenimento benefici CEE

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una somma di lire 500.000.000 per l'effettuazione di studi finalizzati alla produzione di progetti integrati per l'ottenimento dei benefici della Comunità economica europea previsti per i progetti Mediterranei integrati (03034/02).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 19

Licitazioni per opere pubbliche

Per l'esperimento delle licitazioni private di opere pubbliche finanziate con contributo regionale, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'Amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 20

Spese generali opere pubbliche

I compensi per spese generali relativi ad opere pubbliche finanziate dalla Regione autonoma della Sardegna e per le quali gli enti strumentali della Regione effettuino prestazioni tecniche, competono a detti enti indipendentemente dalla integrazione del loro bilancio a carico della Regione medesima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 21

Programma edilizia ad equo canone

Ad integrazione del programma di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata per il biennio 1984-1985 previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 20 luglio 1984, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma di interventi nel settore dell'edilizia residenziale per la realizzazione e l'acquisizione, a cura dei comuni e degli IACP, di unità alloggiative da assegnare in locazione ad equo canone nei centri urbani a maggiore tensione abitativa.

Il prezzo di acquisizione degli alloggi non potrà comunque essere superiore ai massimali di costo previsti, in base alla normativa statale vigente, per l'edilizia sovvenzionata.

Per l'assegnazione degli alloggi di cui al primo comma si applicano, ai fini della determinazione del reddito degli assegnatari, gli articoli 20 e 21 della legge 457 del 5 agosto 1978.

Per l'attuazione del programma l'Amministrazione regionale concede ai soggetti di cui al comma precedente, ed a loro richiesta, contributi in conto capitale destinati a far fronte alla differenza tra il costo dell'intervento o dell'acquisizione, e l'entità del mutuo concedibile con le somme derivanti dalla locazione degli alloggi ad equo canone.

Il programma regionale di cui al precedente primo comma deve indicare:

- i soggetti pubblici destinatari dei contributi;
- la quota destinata alla costruzione e all'acquisizione degli alloggi;
- il totale degli investimenti attivabili e le procedure per l'esecuzione degli interventi stessi;
- i massimali di costo riconoscibili relati-

vamente all'acquisizione ed alla costruzione degli alloggi;

— la localizzazione degli interventi costruttivi, il numero degli alloggi da realizzare e le procedure di attuazione degli interventi stessi;

— le procedure e i criteri per l'individuazione degli assegnatari con priorità a favore degli sfrattati;

— i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'acquisizione degli alloggi.

Per la realizzazione del programma di cui al precedente primo comma sono disposti i seguenti stanziamenti:

— di lire 15.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 08113);

— di lire 25.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 22

Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria

E' autorizzata la spesa di lire 27.000.000.000 (cap. 08092/02) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III/2 del programma di intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, e relativi all'acquisizione da parte dei comuni di aree edificabili, nonché all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del citato programma d'intervento.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi

demografiche dei comuni di cui al punto 17 del citato titolo di spesa 8.3.2/I.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo sono prioritariamente concessi ai comuni localizzatori degli interventi di cui al precedente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 23

Edilizia agevolata e recupero centri storici

Gli stanziamenti disposti dall'art. 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, modificato dall'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, sono così rideterminati (cap. 08109):

— lire 5.000.000.000 per l'esercizio 1985;

— lire 11.400.000.000 dall'esercizio 1986 all'esercizio 1989;

— lire 9.600.000.000 dall'esercizio 1990 all'esercizio 1993;

— lire 7.950.000.000 dall'esercizio 1994 all'esercizio 1997;

— lire 7.200.000.000 dall'esercizio 1998 all'esercizio 2001;

— lire 300.000.000 per l'esercizio 2002.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi degli ulteriori limiti di cui al precedente comma per:

— incrementare il massimale di mutuo agevolato fissato per il biennio 1982/1983 dalla legge 457 del 1978 da lire 40.000.000 a lire 44.000.000;

— incrementare il massimale di mutuo agevolato fissato dal decreto assessoriale dei lavori pubblici 21 settembre 1984 n. 2/425 in applicazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 26

del 31 maggio 1984, da lire 44.000.000 a lire 50.000.000;

— incrementare il numero degli alloggi previsti dall'articolo 1 del decreto assessoriale dei lavori pubblici del 21 settembre 1984, n. 2/425 nei comuni con maggiore tensione abitativa.

— predisporre un programma di interventi destinati al recupero, ai fini residenziali, di centri storici e comunque nelle zone individuate, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

A tale fine i finanziamenti agevolati sono prioritariamente concessi alle cooperative edilizie e loro consorzi e ai consorzi di utenti.

Per la concessione dei benefici di cui al comma precedente restano ferme le procedure e i vincoli della legge n. 457 del 1978, fatta eccezione per il massimale di mutuo fissato in lire 40.000.000 per unità di intervento.

Nel caso in cui l'immobile oggetto del risanamento risulti in comproprietà indivisa, la domanda di mutuo dovrà essere sottoscritta anche dai comproprietari i quali dovranno altresì rinunciare, a favore del richiedente, all'uso dell'abitazione.

Per i comproprietari si prescinde in tal caso dai requisiti soggettivi di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 24

Restauro chiese monumentali

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 3.000.000.000 ai comuni della Sardegna per il restauro di chiese monumentali di particolare valore storico artistico (cap 08033-01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 25

Termini assegnazione aree cooperative edilizie

L'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione delle cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, debbono essere effettuate a cura del comune entro 60 giorni dalla comunicazione regionale di finanziamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 26

Edilizia residenziale Contributi in conto capitale

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo concesso ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, e dell'articolo 2, comma decimo della legge 25 marzo 1982, n. 94, si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dalla somma dei redditi dell'ultima dichiarazione presentata da ciascun componente il nucleo familiare prima della pubblicazione del bando di concorso e accertata dall'Assessorato regionale dei

lavori pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 27

Disposizioni in materia di
lavori pubblici

Per l'attuazione di lavori pubblici che per la rilevanza degli obiettivi da raggiungere e per la complessità dell'esecuzione richiedono l'organizzazione di attività integrate e diversificate, l'Amministrazione regionale potrà procedere mediante l'affidamento in concessione anche in deroga alle vigenti leggi, oltreché ai soggetti di cui all'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, anche ai soggetti privati singoli o associati.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, verrà approvato il disciplinare tipo di concessione.

Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto le disposizioni tendenti a disciplinare le concessioni saranno inserite nel bando di concorso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

RUGGERI, Segretario f.f.:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 28

Destinazione quote rifinanziamento interventi
leggi 403 e 984 del 1977

A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984 e 1° luglio 1977, n. 403 sono autorizzate, nell'anno finanziario 1985, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) attività di studio, di ricerca di sperimentazione in favore dei soggetti previsti dal progetto di promozione per il comparto vitivinicolo (cap. 06017)

lire 200.000.000

b) potenziamento dell'attività vivaistica (cap. 06019)

lire 800.000.000

c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01)

lire 6.000.000.000

d) esecuzione delle opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione delle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, 13 luglio 1962, n. 9 e loro successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06049)

lire 8.000.000.000

e) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, ammodernamento e ristrutturazione di serre con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l'energia solare ed eolica ed altre energie rinnovabili, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053)

lire 16.000.000.000

f) concessione di concorsi sugli interessi re-

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

lativi a mutui di miglioramento fondiario contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06068)

lire 8.567.000.000

g) costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06086)

lire 2.000.000.000

h) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06087)

lire 5.000.000.000

i) costruzione, riattamento e completamento di strade vicinali ed interpoderali in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06088)

lire 11.000.000.000

l) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150)

lire 1.800.000.000

m) promozione dell'incremento del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01)

lire 600.000.000

n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163)

lire 2.200.000.000

o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167)

lire 2.100.000.000

p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni (cap. 06222)

lire 2.000.000.000

q) concessione di contributi alle latterie so-

ciali cooperative e alle cantine sociali cooperative per la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti razionali (cap. 06231/01)

lire 5.000.000.000

r) realizzazione di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, numero 910 (cap. 06234/01)

lire 10.000.000.000

s) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell'articolo 17, commi primo e secondo, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245)

lire 2.500.000.000

t) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)

lire 4.000.000.000

u) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)

lire 600.000.000

v) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)

lire 1.750.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 29

Contributi per impianti cooperativi

E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 nell'anno finanziario 1985 per la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 a favore

delle strutture cooperative (cap. 06234).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 30

Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto l'ulteriore limite d'impegno di lire 4.000.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1985 al 2006 (cap. 06060).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 31

Programma di sperimentazione nel comparto della soia

Al fine di ridurre il deficit della bilancia agro alimentare regionale, agli interventi previsti dal paragrafo 1.5/I del programma di intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 giugno 1983, è aggiunta la seguente lettera:

d) programma di sperimentazione della

soia.

Per l'attuazione di tale intervento è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 sul capitolo 06229-02 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Detto stanziamento sarà trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I del citato programma di intervento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 32

Fondo trasformazione passività cooperative agricole

Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è incrementato, nell'anno 1985, della somma di lire 10.000.000.000 (cap. 06223).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 33

Fondo regionale sviluppo zootecnia

L'integrazione del fondo di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4,

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è determinata, per l'anno finanziario 1985, in lire 3.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 34

Provvidenze a favore del settore
lattiero-caseario

Per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 (cap. 06108). Tale stanziamento è destinato fino a lire 2.500.000.000 ad integrazione della spesa per l'anno 1984, mentre la somma residua sarà utilizzata per l'onere relativo all'anno 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 35

Fidejussione regionale per mutui
e prestiti in agricoltura

I mutui e i prestiti di miglioramento fondiario e agrario concessi a valere sui fondi di ro-

tazione e anticipazione regionale, dagli Istituti di credito a favore degli imprenditori agricoli o delle cooperative agricole, possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria o sussidiaria regionale quando i terreni oggetto dei miglioramenti siano condotti in affitto oppure quando una irregolarità nella successione dei passaggi di proprietà riguardanti i terreni stessi impedisca una valida concessione di ipoteca. La garanzia potrà altresì essere concessa quando il valore cauzionale dei beni offerti non risulti sufficiente a garantire il finanziamento.

La garanzia di cui al comma precedente grava sui rispettivi Fondi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 36

Formazione proprietà coltivatrice

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato, l'ulteriore limite di impegno di lire 5.000.000.000 le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1985 all'anno 2004 (cap. 06220).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 37

Infrastrutture agricole

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa complessiva di lire 5.500.000.000 per la concessione delle seguenti provvidenze:

— contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (cap. 06083)

lire 1.000.000.000

— contributi per la costruzione di acquedotti rurali (cap. 06086/01)

lire 1.000.000.000

— contributi per piani di elettrificazione agricola (cap. 06087/01)

lire 1.500.000.000

— contributi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (cap. 06088/01)

lire 2.000.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 38

Contributo straordinario a favore della DI.CO.VI.SA.

E' autorizzato, nell'anno 1985, il finanziamento di lire 2.700.000.000 a favore della DI.CO.VI.SA. per la realizzazione di ulteriori strutture di stoccaggio, di un impianto per l'invecchiamento e l'imbottigliamento dei distillati, nonché per la costruzione di locali da adibire ad uffici (cap. 06237).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 39

Intervento straordinario per riduzione dei conferimenti

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle cooperative dei settori vinicolo e oleario che, durante l'ultima campagna di lavorazione, anche per il concorso di avversità atmosferiche verificatesi nel 1984, abbiano avuto, rispetto alla precedente campagna, riduzioni di conferimenti superiori al 70 per cento, un sussidio straordinario in misura pari alle spese occorrenti per pagare, nel periodo compreso fra il 1° settembre 1984 e il 31 agosto 1985, gli ammortamenti relativi ai mutui di miglioramento, la manodopera fissa e i consumi energetici.

Per le provvidenze di cui al comma precedente è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 500.000.000 (cap. 6201).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 40

Contributo straordinario per magazzino vini DOC di Oliena e Sanluri e vernaccia DOC di Oristano

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1985 un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 sotto forma di aiuto al magazzino privato a breve e lungo termine dei vini DOC, posseduti dalle cantine so-

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

ciali di Oliena e Sanluri e della vernaccia DOC posseduta dalla cantina sociale della vernaccia di Oristano (cap. 06233).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 41

Fondo regionale
per la prevenzione degli incendi

A parziale modifica della normativa fissata con l'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, si stabilisce quanto segue:

1) gli interessi gravanti sui mutui concessi a valere sul fondo potranno essere rimborsati anche con scadenza semestrale;

2) il contributo sul premio di assicurazione potrà essere pagato anche in concomitanza col pagamento dei premi e dovrà riguardare solo la polizza integrativa per i lavori finanziati, fermo restando che il premio della polizza base contro il rischio degli incendi è a carico delle imprese proprietarie degli impianti e dovrà prevedere l'aggiornamento dei valori assicurati.

L'integrazione del fondo, istituito col citato articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è determinata, per l'anno 1985, in lire 2.000.000.000 (cap. 06266).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 42

Finanziamento all'ERSAT

A saldo dei finanziamenti da corrispondere all'ERSAT - Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1985, la somma di lire 7.100.000.000 (cap. 06282/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 43

Infrastrutture nelle zone di
sviluppo agro-pastorale

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare della somma di lire 15.000.000.000 (cap. 06285) il fondo per l'attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39. Tale somma verrà destinata al titolo di spesa P/1.01 per il finanziamento delle infrastrutture da realizzarsi nell'ambito delle zone di sviluppo agro-pastorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 44

Promozione e commercializzazione prodotti agricoli e programma pilota Ogliastra

Una quota pari a lire 12.700.000.000 degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al Fondo per l'attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è destinata ad incrementare:

— per lire 1.200.000.000 il titolo P/1.10 ad integrazione dello stanziamento destinato al finanziamento delle opere di viabilità, elettrificazione ed approvvigionamento idrico previste nel "Programma pilota in Ogliastra" (art. 59, L.R. 31 maggio 1984, n. 26);

— per lire 11.500.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 relativo alle iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli). Per l'attuazione delle provvidenze e degli interventi previsti dal predetto paragrafo 6.6 l'Assessore dell'agricoltura assume le determinazioni, previo parere della Commissione consiliare agricoltura, sui criteri e indirizzi per l'utilizzo dei fondi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 45

Acquacoltura aziendale-agricola

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad inserire fra le opere di miglioramento fondiario ammesse a beneficiare delle provvidenze contributive e creditizie, le attività riguardanti

l'acquacoltura di carattere aziendale, intesa come allevamento vegetale, animale e di altre specie di coltivazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 46

Contributo straordinario all'Istituto incremento ippico

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 all'Istituto incremento ippico per lo sviluppo delle attività culturali e sociali e per la valorizzazione della Foresta Burgos (cap. 06271/02).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 47

Centro di addestramento dei divulgatori agricoli

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.100.000.000 al Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia di cui lire 1.000.000.000 per il ripristino e per l'arredamento dei fabbricati dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Oristano — Nuraxinieddu, e

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

lire 100.000.000 quale quota di partecipazione al progetto pilota "Videotex" (cap. 06023).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 48

Infrastrutture nelle terre pubbliche

Il programma di infrastrutture nelle terre pubbliche - di cui all'articolo 29 lettera m/01 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 26 - viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 49

Completamento del frigomacello di Chilivani

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma complessiva di lire 2.000.000.000 per il frigomacello di Chilivani, da destinare:

- per lire 1.000.000.000 alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'appalto del secondo lotto;

- per lire 1.000.000.000 alla costruzione della recinzione, fornitura della pesa, sistemazione dei piazzali e uffici e all'avvio dell'at-

tività (cap. 06243).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 50

Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi

Legge regionale n. 66 del 1976.

L'integrazione del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. 09050) è determinata, per l'anno finanziario 1985, in lire 20.000.000.000.

Le disponibilità presenti sul fondo di cui al precedente comma, conseguenti agli stanziamenti disposti dall'articolo 13 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, possono essere utilizzate per le attività previste dall'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 51

Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale

Il contributo alternativo in conto capitale

di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, viene concesso, a richiesta dell'interessato, nella misura del 25 per cento della spesa ammessa e con limite di lire 500.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 52

Comitato regionale "artigiancassa"

I compensi e le indennità spettanti ai componenti ed al segretario del Comitato tecnico regionale, costituito presso gli uffici della cassa per il credito alle imprese artigiane dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono equiparati a quelli da corrispondere ai componenti del Comitato di cui all'articolo 33 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e fanno carico al fondo di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

Il maggior onere annuo per le spese derivanti dal presente articolo è valutato in lire 4.000.000 (cap. 07030).

E' abrogata la legge regionale 23 dicembre 1975 n. 68.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

RUGGERI, Segretario f.f.:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 53

Finanziamenti ai comuni per
l'assistenza e beneficenza

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1985, ai comuni, la somma di lire 11.000.000.000 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza (cap. 02132).

Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito tra comuni secondo i seguenti criteri:

- per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;
- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun comune;
- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun comune;
- per il 10 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli comuni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi al mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 54

Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979

L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al decreto del Presidente della Repubbli-

ca 19 giugno 1979, n. 348, è autorizzata ad erogare ai Comuni, per l'anno 1985, la somma complessiva di lire 8.000.000.000, corrisposta dallo Stato ai sensi del 27° comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (cap. 04162).

Lo stanziamento di cui al precedente comma viene ripartito tra i comuni come segue:

– lire 2.000.000.000 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

– lire 2.000.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;

– lire 2.000.000.000 in proporzione ai territori comunali;

– lire 2.000.000.000, da attribuire in relazione alla onerosità e complessità dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 55

ARST – Contributi integrativi per investimenti

Lo stanziamento di lire 4.750.000.000, iscritto al capitolo 13026 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985, è riservato integralmente all'Azienda regionale sarda trasporti – A.R.S.T. –; nei confronti della stessa Azienda la misura complessiva dei contributi può essere commisurata all'intera spesa ritenuta ammissibile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 56

Consorzio del porto di Civitavecchia

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di lire 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l'anno 1985 (cap 13035).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

Art. 57

C.I.S. – Credito industriale sardo

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al C.I.S. – Credito industriale sardo – la somma di lire 9.706.000.000 (cap. 04172) a titolo d'integrazione della quota di partecipazione della Regione all'incremento del relativo fondo di dotazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 58

Imprese artigiane
locazione finanziaria

I conferimenti regionali al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, possono essere utilizzati anche per la concessione del concorso interessi nelle operazioni di locazione finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 59

Indagine beni immobili della Regione

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare una indagine conoscitiva sui beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione e di quelli adibiti ad uffici regionali.

Per tale iniziativa è autorizzata la spesa per l'anno 1985 di lire 300.000.000 (cap. 04111).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 60

Autorizzazione e revoca del marchio di origine
e qualità dei prodotti artigiani sardi

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge

regionale 27 aprile 1984, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Avverso il rigetto della domanda di concessione o il provvedimento di revoca è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all'Assessore competente per l'artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 61

Programma di formazione professionale

E' sospesa, nell'anno 1985, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.

La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1985 è determinata in lire 26.800.000.000 (cap. 10001).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 62

Oneri attuazione legge n. 308 del 1982
sui consumi energetici

Per l'assunzione degli oneri derivanti dalle prestazioni rese alla Regione da organi tecnici

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

dello Stato e dall'ENEL, ENI, ENEA e CNR ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dal punto 9) della delibera del CIPE assunta l'8 giugno 1983 è autorizzata nell'anno 1985, la spesa di lire 350.000.000 (cap. 06071, 08069/05 e 09044/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 63 e 64 sono soppressi.

Si dia lettura dell'articolo 65.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 65

Contributo al Comune di Villaputzu per il riscatto dei terreni concessi in enfiteusi

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione comunale di Villaputzu un contributo non superiore a lire 1.300.000.000 per riscattare i terreni già concessi in enfiteusi alla Società Bonifiche Fondiarie di Brescia (cap. 05122).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 66

Contributo all'Ente lirico di Cagliari, modalità

Il contributo regionale di cui al capitolo 11074 è subordinato alla presentazione, da parte

dell'Ente lirico di Cagliari, di un programma di attività e del rendiconto dell'attività svolta dallo stesso Ente nell'anno precedente.

Il programma e rendiconto dovranno essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 67

Funzionamento Centro regionale di programmazione

Nelle more della riorganizzazione degli uffici tecnici della programmazione in coerenza con gli indirizzi di riforma della Regione, il Centro regionale di programmazione, costituito ed ordinato ai sensi della legge regionale n. 7, del 1962, articoli 13, 14 e 15, adempie alle funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente. In particolare il Centro regionale di programmazione, anche utilizzando competenze professionali esterne all'Amministrazione regionale, organizza il sistema informativo regionale, redige, d'intesa con gli Assessorati e gli organismi competenti, il Piano generale di sviluppo economico e sociale, lo schema di assetto territoriale, i programmi generali e di settore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

RUGGERI, Segretario f.f.:

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

Art. 68

Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio-culturali

I finanziamenti da erogare, nell'anno 1985, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio-culturali, a termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Capitolo 10020 - Centri servizi sociali	lire 200.000.000
Capitolo 10030 - Consulta femminile regionale	lire 70.000.000
Capitolo 11065 - Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale "Luigi Canepa" di Sassari	lire 100.000.000
Capitolo 11066 - Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero	lire 50.000.000
Capitolo 11067 - Università di Cagliari - Spese per il funzionamento della Facoltà di economia e commercio	lire 150.000.000
Capitolo 11069 - Deputazione storia patria per la Sardegna	lire 20.000.000
Capitolo 11070 - Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (funzionamento)	lire 40.000.000
Capitolo 11072 - Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia	lire 70.000.000
Capitolo 11075 - Università di Sassari - Facoltà di scienze agrarie	lire 20.000.000
Capitolo 11076 - Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (attrezzature)	lire 35.000.000
Capitolo 11092 - Centri per i servizi culturali	lire 540.000.000
Capitolo 11098 - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.)	lire 50.000.000
E' altresì autorizzata, nell'anno 1985, l'ero-	

gazione, a favore dei sottoelencati enti ed organismi socio-culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Capitolo 10032 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.)

lire 300.000.000

Capitolo 10033 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.)

lire 200.000.000

Capitolo 10034 - Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti

lire 60.000.000

Capitolo 11074/01 - Associazione musicale "Per Elisa" di Ozieri ed Ente Concerti di Oristano

lire 140.000.000

Capitolo 11079 - Università Cattolica di Milano Corsi di educazione fisica in Sassari

lire 100.000.000

Lo stanziamento di cui al capitolo 10033 deve essere erogato in parti uguali fra le quattro associazioni provinciali della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 69

Anno internazionale della gioventù

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 50.000.000 (cap. 11100) per la realizzazione delle manifestazioni intese a celebrare l'"Anno internazionale della gioventù".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

Si dia lettura dell'articolo 70.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 70

Opere universitarie

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con propri mezzi, ad integrazione delle assegnazioni disposte a tal fine dallo Stato, contributi per il funzionamento nell'anno 1985 delle Opere universitarie di Cagliari e Sassari sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000 (cap. 11078/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 71.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 71

Caso dello studente

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 1.500.000.000 per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 20 (capitolo 11025).

La programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 31.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1985, un contributo straordinario di lire 250.000.000 ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori e alle province per la costruzione e l'arredamento di case dello studente (capitolo 11026).

Lo stanziamento di cui al precedente comma verrà utilizzato per le iniziative già previste dagli articoli 3, lett. d) e 9 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26; la programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 72.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 72

Acquisto libri testo scuole elementari

Ad integrazione dello stanziamento disposto dall'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, è autorizzata, tramite i Provveditorati agli studi della Sardegna, l'ulteriore spesa di lire 148.000.000 per il pagamento dei libri di testo forniti nelle rispettive province agli alunni delle scuole elementari relativamente all'anno scolastico 1984/1985 (cap. 11015).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 73.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 73

Interventi per il diritto allo studio

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni, non inclusi o inclusi in modo parziale nel programma degli interventi per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico 1984/1985, i contributi per l'attuazione, nel medesimo anno scolastico, dei servizi di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, per complessive lire 149.000.000 (cap. 11027).

L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, nella

ripartizione della somma di cui al primo comma tra i comuni interessati, è tenuto a seguire i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma di cui al primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 74

Contributi straordinari a gruppi teatrali e associazioni culturali

Nello stanziamento previsto nel capitolo 11115, la somma di lire 700.000.000 è destinata a gruppi teatrali e associazioni culturali operanti in Sardegna per l'attività svolta nel corso del 1984.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 75.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 75

Contributo straordinario all'ESMAS per opere di manutenzione

E' autorizzato il finanziamento, per un importo di lire 400.000.000, per l'attuazione di un programma straordinario per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale, dell'Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 76.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 76

Contributo alla Sede Regionale R.A.I.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla sede regionale della R.A.I. un contributo di lire 100.000.000 per la messa in opera di nuovi apparati trasmettenti che garantiscano una più ampia diffusione della 3^a rete T.V. (cap. 11100).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 77.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 77

Contributi per la partecipazione alla pratica sportiva

Il parametro per abitante, previsto dall'articolo 10 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, ai fini della determinazione di contributi annui da corrispondere ai comuni per favorire la più larga partecipazione alla pratica sportiva (cap. 11120), è elevato da lire 700 a lire 1.300.

Il maggior onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 923.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 78.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 78

Strutture fisse antincendio

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 800 milioni (capitolo 05054) per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 79

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 79

Programma pilota Ogliastro

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, la spesa prevista nel programma pilota nel territorio dell'Ogliastro per l'intervento "protezione dagli incendi" fa carico al capitolo 05043 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985.

La relativa spesa è valutata in lire 60.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 80.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 80

Impegno assegnazioni F.I.O. 1984

Gli stanziamenti di lire 18.389.000.000 e di lire 92.658.000.000 iscritti rispettivamente ai capitoli 05029 e 05078/02 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 possono essere impegnati nei limiti delle autorizzazioni di spesa di volta in volta deliberate dal CIPE.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 81.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 81

Valorizzazione e salvaguardia
dei laghi salsi

In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1985, sono realizzati con le modalità previste dall'articolo 4 della stessa legge.

Gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, possono interessare anche lavori urgenti di escavo e pulizia canali di collegamento con specchi acquei marini aperti, porticcioli e foci di fiumi.

A tal fine possono altresì essere impiegati mezzi, personale e strutture operanti attualmente ai sensi dell'articolo 4 della citata legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 82.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 82

Contributo alle Tonnare
di Portoscuso e di Carloforte

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Portoscuso e di Carloforte la somma di lire 400.000.000 (cap. 05095) da riversare rispettivamente per il 60 per cento alla "Società a responsabilità limitata Tonnara Su Pranu Portoscuso" e per l'altro 40 per cento alla "Tonnara Isola Piana - Cooperative Madonna di Bonaria e Social Pesca di Carloforte", quale contributo una tantum per il ripiano delle perdite di gestione subite a seguito del calo della tonnara del 1984 per la Tonnara di Portoscuso e per l'attivazione di quelle del 1985 per le Tonnare di Portoscuso e di Carloforte.

I Comuni di Portoscuso e di Carloforte provvederanno a verificare la destinazione del contributo a dette finalità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 83.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 83

Compiti dell'Ufficio regionale di studio
e allevamento della selvaggina

L'Ufficio regionale di studio e allevamento

della selvaggina, con i compiti di cui agli articoli 12 e 25, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, ha sede in Sassari nei locali di un Centro di osservazioni ecologiche, con cui verrà instaurato un rapporto di reciproca collaborazione.

L'Assessorato della difesa dell'ambiente, alla cui competenza detto Ufficio è stato trasferito a norma dell'articolo 70 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, approva i programmi operativi dell'Ufficio (cap. 05101) nonché le progettazioni di opere indispensabili per l'attività della sede e dei Centri dell'Ufficio (cap. 05101-01) e predisposte dall'Ufficio tecnico dello stesso.

Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Ufficio regionale di studio e allevamento della selvaggina può avvalersi di collaborazioni specialistiche esterne ed a tal fine l'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni con le Università, con Centri di ricerca, liberi professionisti ed imprese specializzate, con particolare riguardo a cooperative e società giovanili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 84.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 84

Proroga effetti legge regionale
28 novembre 1957, n. 25

Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il 1985, gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per quanto concerne le procedure, le strutture ed i mezzi, sono ulteriormente prorogati sino alla approvazione della legge di riforma del Cen-

tro regionale antimalarico e anti-insetti - CRAAI - e comunque non oltre il 31 dicembre 1985.

Il CRAAI è altresì autorizzato, in relazione all'emergenza della lotta alla peste suina africana in Sardegna ad effettuare le operazioni di bonifica delle discariche libere di rifiuti solidi urbani.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono finanziati nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 85.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 85

Fondo per gli accordi sindacali

Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 e relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali (cap. 03014) è determinato, per il triennio 1985 - 1986 - 1987, nella somma complessiva di lire 32.000.000.000 così ripartita:

- anno 1985	lire	13.000.000.000
- anno 1986	lire	9.000.000.000
- anno 1987	lire	10.000.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 86 e 87 sono soppressi.

Si dia lettura dell'articolo 88.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 88

Sovvenzione al fondo integrativo
trattamento quiescenza

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 4.000.000.000 nell'anno 1985 (cap. 02100).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 89 e 90 sono soppressi.
Si dia lettura dell'articolo 91.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 91

Contributi ai Comuni

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in parti uguali, ai Comuni di nuova istituzione di Cardedu, Quartucciu, Santa Maria Coghinas e Tergu la somma complessiva di lire 600.000.000 (cap. 08016/03) per le esigenze legate all'organizzazione e al funzionamento degli uffici comunali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 92.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 92

Contributi a favore degli handicappati

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni per le persone handicappate, in essi residenti, assistite ai sensi dell'articolo 26, primo comma, II capoverso, legge 23 dicembre 1978, n. 833, un contributo di lire 6.000 giornaliere pro capite per il trasporto delle medesime dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione dove ricevono le cure.

I comuni erogheranno le somme di cui sopra agli enti e istituti che effettuano il trasporto delle persone handicappate, dietro presentazione di apposita richiesta.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 (cap.02134).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 93.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 93

Contributo all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1985 all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, sezione di Cagliari, un contributo di lire 300.000.000 per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature (cap. 10067).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 94.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 94

Modifiche alla legge regionale
4 febbraio 1975, n. 6

Le provvidenze previste dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, e successive modificazioni, riguardanti le prestazioni all'estero di particolare rilevanza specialistica a favore di cittadini residenti in Sardegna, sono estese a tutti i cittadini colpiti da particolari eventi morbosi previsti nei decreti del Presidente della Giunta regionale annuali di cui all'articolo 4 della citata legge regionale e successive modificazioni, che hanno necessità di cure in strutture ospedaliere altamente specializzate situate fuori dell'ambito regionale.

Le autorizzazioni al ricovero in dette strutture saranno rilasciate dalle Unità sanitarie locali e la copertura finanziaria per l'assistenza ospedaliera sarà attuata mediante l'utilizzo di una quota parte del fondo sanitario nazionale.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi sono estese agli affetti da morbo di Cooley che abbiano necessità di trapianto del midollo osseo.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 700.000.000 (cap. 12088).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 95.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 95

Modifiche alla legge regionale
23 gennaio 1969, n. 4
Compagnie barracellari

Nei limiti degli stanziamenti iscritti in bi-

lancio, gli importi di cui al punto 2) dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4, sono così elevati: da lire 500.000 a lire 2.500.000; da lire 20.000 a lire 80.000.

Il punto 3) dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4, è così sostituito:

"Concedere premi a favore delle compagnie barracellari che si siano particolarmente distinte nell'espletamento dei compiti dell'istituto e di quelli loro affidati dal successivo articolo 2.

I premi sono concessi tenuto conto della condizione dei luoghi in cui le Compagnie operano e dei rapporti informativi sull'attività svolta".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 96.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 96

Disponibilità contabilità speciale
legge regionale n. 50 del 1978

In applicazione dell'articolo 29 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, le comunità montane ed i comprensori versano in conto entrate del bilancio regionale (cap. 36105) le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1984 a valere sulle assegnazioni ricevute ai sensi della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 97.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 97

Aperture di credito a favore di funzionari delegati

Il pagamento delle somme iscritte in conto dei capitoli 02149 - 02149/01 - 02150 e 02152 - spese per lo svolgimento delle attività già di competenza degli enti di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348, del 1979 - e 05072 - spese per paghe ai salariati CRAAI impiegati nell'attuazione degli interventi di recupero ambientale dell'ecosistema stagionale - del bilancio per l'anno 1985 e per quelli degli anni successivi può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 98.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 98

Integrazione della legge regionale
19 maggio 1981, n.17.

Ad integrazione dell'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi sulle spese per la redazione di piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La maggiore spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 260.000.000 (cap. 04160).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 99.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 99

**Anticipazioni per progetti
di formazione e lavoro**

L'Amministrazione regionale, tramite il "Fondo per la Formazione professionale dei lavoratori in Sardegna", può concedere agli enti pubblici economici, imprese e loro consorzi che abbiano presentato, ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863, progetti di formazione e lavoro a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, una anticipazione non superiore al 45 per cento del costo totale del progetto stesso.

Gli organismi, che intendono avvalersi dei benefici di cui al comma precedente, devono presentare domanda all'Assessorato competente in materia di formazione professionale, corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta approvazione da parte del competente Ministero del lavoro del progetto di formazione e lavoro, nonché l'impegno a restituire le somme anticipate non appena il Ministero stesso avrà provveduto alla liquidazione di quanto dovuto per il finanziamento dei progetti.

All'atto dell'erogazione dell'anticipazione gli organismi richiedenti dovranno completare la documentazione di cui al comma precedente, presentando un fidejussione bancaria o cessione di credito, pari all'ammontare dell'anticipazione concessa.

Parimenti potrà essere adottata la stessa procedura per la concessione di anticipazioni sulla quota a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a favore degli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificato dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (cap 10004).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 100.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 100

**Contributo per acquisizione complesso
archeologico di Monte Sirai**

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 150.000.000 al Comune di Carbonia per l'acquisizione dell'area sulla quale insiste il complesso archeologico fenicio-punico di Monte Sirai (cap. 11143).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 101 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 102.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

**DISPOSIZIONI MODIFICATIVE
INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
N. 11 DEL 1983**

NORME DI CONTABILITA'

Art. 102

**Variazioni del bilancio
annuale della Regione**

Dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è eliminata l'espressione: "solo nel caso in cui sia stata formalmente presentata allo stesso Consiglio una proposta di esercizio provvisorio".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi al mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 103.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 103

Fondo di riserva per la revisione
dei prezzi

Nell'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 sono introdotti, dopo il secondo comma i seguenti:

“Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali – ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento – per l'esecuzione di opere immobiliari di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici si provvede mediante utilizzazione di un apposito fondo di riserva istituito nello stato di previsione della spesa di detto Assessorato.

Il trasferimento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa, sono disposti dall'Assessore dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 104.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 104

Modalità prelevamento fondi di riserva

La facoltà di cui all'articolo 29, ultimo

comma, della legge 5 maggio 1983 n. 11, concernente norme in materia di bilanci e di contabilità della Regione, sono estese ai trasferimenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e dal fondo speciale per la riassegnazione di residui per enti delle spese in conto capitale, previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 31 di detta legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 105.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 105

Variazioni ai bilanci degli
enti regionali

Nell'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

“Per le variazioni dei bilanci, concernenti partite di giro o prelevamenti dai fondi di riserva per spese aventi carattere obbligatorio, si prescinde dal parere delle Commissioni consiliari”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 106.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 106

Bilancio di previsione e rendiconto
generale dell'ERSAT

In relazione a quanto disposto dall'artico-

lo 13 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, è confermata per il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il rendiconto generale dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), la procedura di approvazione prevista dall'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 107.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 107

Aperture di credito

L'ultimo comma dell'articolo 46 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è sostituito dai seguenti:

Le somme prelevate direttamente dal funzionario delegato mediante buoni e non utilizzate entro il 31 marzo dell'anno successivo per il pagamento di spese di competenza dell'anno cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito, sono dai funzionari delegati versate in tesoreria entro la medesima data.

Le somme prelevate mediante buoni e non utilizzate per il pagamento di anticipazioni sulle indennità di missione possono, previo decreto autorizzativo dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, essere utilizzate, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per pagare indennità di missione e di trasferimento dell'anno scaduto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 108.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 108

Abrogazione articolo 60 legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

L'articolo 60 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 109.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 109

Accertamento dei residui passivi

All'articolo 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

"Il Presidente della Giunta può delegare la firma dei decreti previsti dal presente articolo al Coordinatore della Ragioneria generale della Regione".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 110.

RUGGERI, Segretario f.f.:

Art. 110

Residui passivi derivanti
da assegnazioni statali

La proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12,

è ridotto a tre anni con effetto dal 31 dicembre 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 111.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 111

Copertura finanziaria

Alle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, come indicato dalla tabella C allegata alla presente legge, con le risorse proprie della Regione e con le assegnazioni dello Stato previste nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

PRESIDENTE. All'articolo 111 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Emendamento aggiuntivo Murru:

“Dopo l'articolo 111 è aggiunto il seguente articolo 111 *bis*:

La legge regionale n. 5 dell'11 aprile 1985, è soppressa”. (1)

Emendamento aggiuntivo Soro - Moretti - Montresori - Onida - Randazzo:

“Dopo l'articolo 111 è istituito il seguente articolo 111 *bis*:

Abrogazione legge regionale 11 aprile 1985, n. 5

La legge regionale 11 aprile 1985, n. 5, è abrogata”. (2)

PRESIDENTE. Per illustrare il suo emenda-

mento ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU.(M.S.I.-D.N.). Io potrei fare mio il suggerimento dell'Assessore: si dà per illustrato. Ma ho l'impressione che gli interventi di stamattina, e non solo i miei, siano serviti a poco. Nella sostanza il Consiglio regionale (non solo per la mia parte politica, ma anche da parte di consiglieri che fanno parte della maggioranza) ha sostanzialmente disapprovato non solo il comportamento del Presidente della Giunta, ma nell'argomentazione giuridica e — nella fattispecie — nell'argomentazione di ordine costituzionale ha sostanzialmente e formalmente negato qualsiasi validità di ordine statutario alla decisione della Giunta. A che cosa intendo riferirmi? Alla famosa diatriba che stamane si è verificata allorquando io per primo, e mi scuso per la presunzione, ho sollevato l'eccezione sulla sostanza di due leggi che noi stiamo discutendo; io per primo, con grande attenzione degli Assessori competenti, ho posto il dilemma: quale dei due provvedimenti doveva essere ritenuto valido, quello già promulgato dal Presidente, oppure quello che stiamo discutendo?

Da qui ecco la logica del mio emendamento: si intende con questo emendamento cercare di salvare anche la faccia del Presidente della Regione, evitando quel conflitto di ordine giuridico e costituzionale che potrebbe seguire alla discussione. I miei intendimenti, già manifestati stamattina, tendono all'abrogazione della prima legge, tenendo in vita la seconda; ecco la “ratio” del mio emendamento è tutta qui. Non è possibile tenere in vita due provvedimenti! Poiché la logica suggerita da qualche esponente della Giunta è quella di considerare che la seconda legge abolisce la prima, benissimo, con questo emendamento, con un provvedimento legale e legalitario del Consiglio regionale si sana tutta la famosa polemica e tutta la famosa diatriba sulla regolarità dei provvedimenti.

Abolendo quindi la legge n. 5, varata il 14 marzo, promulgata dal Presidente della Regione, ecco che scaturisce la validità della

discussione su questo provvedimento; non abolendola, invece, e quindi respingendo questo emendamento, si dà luogo a un prosieguo di conflittualità che certamente non favorisce né pone in buona luce la Giunta regionale.

Riservandomi di insistere sul nostro emendamento, inserendomi eventualmente nella discussione di altri emendamenti, io vorrei chiedere (perché sono intimamente convinto che della validità dei miei intendimenti sono convinti anche molti consiglieri di altri gruppi), io chiederei, dicevo, la votazione segreta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 2 ha facoltà di illustrarlo.

RANDAZZO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, la richiesta di votazione a scrutinio segreto non è formalmente valida. Poiché i due emendamenti sono di contenuto identico, li metto in votazione insieme. Chi li approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non li approva alzi la mano.

(Non sono approvati).

Metto in votazione l'articolo 111. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 112.

RUGGERI, *Segretario f.f.*:

Art. 112

Dichiarazione d'urgenza e di entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella B.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella C.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura del prospetto.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo prospetto, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto della legge rinviata avverrà a fine seduta.

La Giunta ha chiesto una sospensione della seduta per dieci minuti: poiché nessuno si oppone, la richiesta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 30, viene ripresa alle ore 17 e 45).

Discussione della L.R. 14 aprile 1983: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1983 (legge finanziaria)", (CLXXIX), rinviata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 14 aprile 1983: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1983 - legge finanziaria" (CLXXIX), rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Constatato che i relatori si rimettono alle relazioni scritte, metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Determinazione spese carattere pluriennale

Le spese di cui le norme vigenti non deter-

minano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l'anno 1983, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1983 sono confermate — salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge — nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Fondi "globali"

Nelle tabelle A, B, C, e D allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1983.

I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali — cap. 03016)

lire 2.065.000.000

b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali — cap. 03017)

lire 39.169.000.000

c) fondo speciale spese correnti (assegnazioni statali — cap. 03018)

lire 4.000.000.000

d) fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali — cap. 03019)

lire 4.922.500.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

**DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE**

Art. 3

**Programma straordinario di opere
pubbliche di interesse sovracomunale**

Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse sovracomunale finalizzato, oltre che alla manutenzione straordinaria delle opere stesse — compresi eventuali completamenti, ampliamenti e ristrutturazioni, miglioramenti ed adeguamenti di impianti tecnologici — anche alla realizzazione di opere igieniche, limitatamente ai mattatoi ed ai mercati e ad interventi per la salvaguardia di edifici di culto di interesse artistico, è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 08016).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Opere acqueottistiche e fognarie

Per l'attuazione di un programma di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, ad integrazione delle assegnazioni statali disposte ai sensi delle leggi 1° maggio 1976, n. 319, e 24 dicembre 1979, n. 650, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08035/03).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

**Programmi per il completamento
di opere pubbliche**

Per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e trasferite alla Regione è autorizzata per l'anno finanziario 1983, ad integrazione delle assegnazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 08025/01).

Per l'attuazione di un programma di completamento di strade di interesse regionale (cap. 08042) è autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 2.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Completamento opere pubbliche
V Programma esecutivo
Piano rinascita

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600.000.000 (capitolo 08027) per il completamento di opere pubbliche parzialmente eseguite con i fondi del V Programma esecutivo della legge 11 giugno 1962, n. 588; detto stanziamento sarà trasferito alla contabilità speciale di cui alla precitata legge in un'unica soluzione, per essere erogato con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 dello stesso V Programma esecutivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Spesa per l'attuazione di un programma
di opere portuali

Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 per l'attuazione di un programma di opere portuali (cap. 08182).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Determinazione stanziamenti interventi capi
III e IV, L.R. n. 45 del 1976

Gli stanziamenti da destinarsi agli interventi di cui ai capi III e IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono determinati per l'anno 1983 in rispettive lire 1.500.000.000 (capitolo 08030) e lire 2.000.000.000 (capitolo 08017).

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

NORME IN MATERIA DI
EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 9

Approvazione programma quadriennale
e progetti biennali legge
n. 457 del 1978

Il programma quadriennale e i progetti biennali di edilizia residenziale da predisporre, in applicazione dell'articolo 4, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'impiego delle quote assegnate alla Regione sulle disponibilità imputabili ai bienni 1982 - 1983 e 1984 - 1985 sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Sulla base del decreto di approvazione del programma e dei progetti biennali, l'Assessore dei lavori pubblici autorizza l'impegno della spesa e i conseguenti pagamenti in favore degli enti attuatori, per le somme a ciascuno di essi assegnate nei progetti medesimi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Utilizzazione quote limiti d'impegno assegnate dallo Stato

Sulla base del decreto di approvazione del programma e dei progetti biennali per l'edilizia agevolata-convenzionata l'Assessore dei lavori pubblici è autorizzato ad impegnare con unico provvedimento i limiti d'impegno assegnati alla Regione per l'esecuzione dei progetti stessi. Tale facoltà è estesa ai limiti d'impegno autorizzati per i progetti biennali di edilizia agevolata-convenzionata 1978-1979, 1980-1981 e 1982-1983.

Tale facoltà è altresì estesa ai limiti di impegno autorizzati ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 e dell'articolo 9 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Apertura dei conti correnti per pagamento concorso interessi

Alla erogazione dei fondi agli istituti di credito per l'attuazione delle leggi di cui all'articolo precedente può provvedersi mediante l'apertura presso gli istituti tesoriери regionali di appositi

conti correnti bancari intestati alla Regione autonoma della Sardegna e distinti per ciascun progetto biennale e per ciascuna legge citata nell'ultimo comma dell'articolo precedente stesso.

Su tali conti correnti l'istituto tesoriere provvede ad effettuare le erogazioni in conto preammortamento e ammortamento agli istituti creditori alle scadenze previste nei provvedimenti di concessione dei contributi in conto interesse e dalle convenzioni in essere tra la Regione e gli istituti stessi.

Entro 15 giorni dalla effettuazione dei pagamenti di cui al precedente comma l'istituto tesoriere produrrà alla Regione, per il successivo inoltro agli organi di controllo, l'elenco delle erogazioni effettuate per ciascun istituto operatore.

Sui conti correnti di cui al precedente primo comma l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare in ciascun esercizio finanziario i necessari accreditamenti avvalendosi delle annualità impegnate ai sensi del precedente articolo 10 in relazione ai presumibili flussi dei pagamenti connessi alle erogazioni in fase di preammortamento e ammortamento dei mutui.

Con apposita convenzione verranno disciplinate le modalità di gestione dei conti correnti di cui al precedente articolo.

Gli interessi attivi maturati su detti conti correnti dovranno essere versati alla fine di ogni esercizio in conto entrate del bilancio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Delega esercizio controllo procedure e vincoli economici e tecnici

La delega conferita ai comuni ai sensi del 2° comma, lettera a), dell'articolo 25 della legge

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

regionale 10 maggio 1979, n. 38, è estesa agli interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 febbraio 1980, numero 25.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Contributi straordinari della Regione ad integrazione del contributo statale di cui all'articolo 38, legge n. 457 del 1978

Il tasso di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, è quello in vigore alla data degli atti di erogazione finale dei mutui assistiti a contributo dello Stato in applicazione dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il limite di impegno di cui al terzo comma dell'articolo 27 citato nel comma precedente è modificato in lire 471.000.000 negli esercizi dal 1983 al 2002 e nell'importo di lire 390.000.000 nei successivi quattro esercizi (cap. 08091-01).

Avvalendosi dei limiti di impegno di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere i contributi integrativi di cui all'articolo 5 *quater*, primo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, alle cooperative edilizie i cui lavori abbiano avuto termine prima dell'entrata in vigore del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9.

Il tasso a carico del mutuatario non potrà in ogni caso essere inferiore al 5,5 per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Utilizzazione residue disponibilità fondo edilizia economica e popolare
L.R. n. 22 del 1975

L'Assessore dei lavori pubblici, mediante uno o più provvedimenti, è autorizzato a versare alla contabilità speciale della legge 24 giugno 1974, n. 268, al fine di incrementare lo stanziamento iscritto al titolo di spesa 8.3.2/1 denominato "intervento per l'edilizia abitativa" del programma straordinario 1982-1984, le disponibilità finanziarie sussistenti sul "Fondo per l'edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano" di cui alla legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, e non più impegnabili ai sensi della legge stessa e del relativo regolamento di esecuzione.

La gestione del fondo di cui al comma precedente permane, secondo le norme di cui alla legge n. 22 del 18 aprile 1975, sino all'esaurimento, in termini di competenza e di cassa, delle disponibilità ancora occorrenti a regolare le partite residue.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA

Art. 15

Destinazione quote legge n. 984 del 1977

A valere sulle quote spettanti alla Regione

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzate per l'anno finanziario 1983 le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell'articolo 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06249): lire 21.500.000.000;

b) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell'articolo 17, commi primo e secondo del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245): lire 2.000.000.000;

c) incremento del fondo per il piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, per le attività previste dal titolo di spesa P.1-01 (cap. 06285): lire 6.500.000.000;

d) costruzioni di acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06086): lire 1.200.000.000;

e) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06087): lire 3.000.000.000;

f) costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06088): lire 8.550.000.000;

g) contributi per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario previste dal progetto di promozione per il comparto lattiero-caseario in applicazione della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, e successive modificazioni (cap. 06049): lire 3.000.000.000;

h) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette in serre, con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l'energia solare ed eolica, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053): lire 3.000.000.000;

i) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366,

e 27 novembre 1956, n. 1367 (cap. 06150): lire 1.450.000.000;

l) concessione di contributi per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366, e 27 novembre 1956, n. 1367 (cap. 06151-01): lire 80.000.000;

m) concessione di contributi per l'acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico, in applicazione dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163): lire 2.990.000.000;

n) concessione di premi per il miglioramento zootecnico, in applicazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167): lire 1.750.000.000;

o) concessione di un contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021): lire 70.000.000;

p) impianto di mandorli, noccioli e noci, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06055): lire 440.000.000;

q) concessione, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa, per acquisto di mezzi ed attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 (cap. 06222): lire 1.390.000.000;

r) finanziamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura, in applicazione della legge regionale 15 marzo 1976, n. 14 (cap. 06011): lire 6.600.000.000;

s) concessione di contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli per l'ortofrutticoltura e la maiscoltura, in applicazione della legge regionale 2 agosto 1951, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06182): lire 500.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria*:

Art. 16

Promozione e commercializzazione
dei prodotti agricoli

Una quota, pari a lire 5.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al "Fondo per l'attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale", di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è destinata ad incrementare lo stanziamento del titolo di spesa P.1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

I programmi di utilizzazione dello stanziamento sono approvati ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, numero 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, *Segretaria*:

Art. 17

Concorsi negli interessi sui mutui
di miglioramento fondiario

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000.000.000 le cui annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 2004 (cap. 06060).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, *Segretaria*:

Art. 18

Fondo regionale sviluppo zootecnia

L'integrazione del fondo di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è determinata, per l'anno finanziario 1983, in lire 1.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, *Segretaria*:

Art. 19

Spese per l'acquisizione
della D.A.I. di Terralba

E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'acquisizione e la conseguente ristrutturazione, in base ad un programma organico predisposto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, da parte della DI.CO.VI.SA., della Distilleria agricola industriale D.A.I. di Terralba (cap. 06237).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Spese per la realizzazione dell'impianto di depurazione della DI.CO.VI.SA.

E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 a favore della DI.CO.VI.SA. per la realizzazione delle opere necessarie alla depurazione delle acque di scarico dello stabilimento (cap. 06237).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Contributi per impianti cooperativi

E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1983 per la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, Segretaria:

Art. 22

Contributi integrativi in agricoltura

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, fino alla misura prevista dalle leggi regionali, i contributi erogati a favore di aziende agricole, ai sensi di leggi dello Stato e di regolamenti comunitari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria:

Art. 23

Modifica alla legge regionale
23 novembre 1979, n. 60

Le Commissioni previste dall'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590 stabiliscono i valori fondiari medi necessari per determinare il prezzo congruo per la concessione dei mutui destinati all'acquisto dei fondi rustici di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.

Gli imprenditori agricoli a titolo principale, indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, quali beneficiari dei mutui per l'acquisto di fondi rustici, si identificano nei coltivatori diretti, che siano lavoratori manuali e abituali della terra.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Patrimoni silvo-pastorali
di Comuni

Lo stanziamento del capitolo 06307 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983, destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per le spese sostenute nella gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale, può essere utilizzato anche per le spese sostenute a tal fine dagli stessi Comuni negli anni 1981 e 1982.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

Art. 25

Elettrificazione agricola

Le anticipazioni previste dal secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, in favore dell'ENEL, sono elevate rispettivamente dal 30 al 37,5 per cento e dal 40 al 50 per cento dell'onere a carico della Regione (cap. 06087).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, Segretaria:

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INDUSTRIA

Art. 26

Fondo tutela livelli occupativi

L'integrazione del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. 09050), è determinata, per l'anno finanziario 1983, in lire 32.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, Segretaria:

Art. 27

Credito di esercizio

L'articolo unico della legge regionale 15 marzo 1978, numero 12, è sostituito dal seguente:

"L'ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle imprese sovvenzionate la complessiva somma di lire 500.000.000. Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie devono complessivamente gravare sul beneficiario dei prestiti in misura almeno pari a quella del tasso creditore percepito dalla Regione sulle giacenze di tesoreria".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, Segretaria:

Art. 28

Utilizzo delle giacenze sulla contabilità speciale di cui agli articoli 2 e 26 legge n. 268 del 1974

Le giacenze presenti sulla contabilità speciale prevista dagli articoli 2 e 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268, possono essere impiegate per la concessione di anticipazioni finanziarie in conto delle provvidenze previste dalla legislazione nazionale a favore delle imprese industriali e per le quali sia stata conclusa positivamente l'istruttoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, Segretaria:

Art. 29

Programma
di formazione professionale

In relazione all'incremento della svalutazione monetaria è sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.

La quota di mezzi propri della Regione da destinarsi alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1983 è determinata in lire 15.500.000.000 (cap. 10001).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, Segretaria:

Art. 30

Assegni di studio
agli studenti universitari

E' sospeso per l'anno 1983 il finanziamento previsto dall'articolo 11 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, per la concessione di assegni di studio agli studenti delle Università di Cagliari e Sassari, tramite le rispettive Opere universitarie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, Segretaria:

Art. 31

Contributi alle Università
di Cagliari e Sassari

I contributi da concedere per l'anno 1983 alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari e alla facoltà di scienze agrarie dell'Università di Sassari sono rispettivamente elevati da 50 a 60 milioni (cap. 11072) e da 2 a 10 milioni (cap. 11075).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, Segretaria:

Art. 32

Anticipazioni ai Comuni

L'Amministrazione regionale è autorizzata

ad anticipare ai Comuni, entro il 30 giugno 1983, una quota delle somme, previste nei capitoli 11004 e 11006, non superiore al 50 per cento delle somme complessivamente erogate agli stessi nel corso del 1982.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, Segretaria:

Art. 33

Piano eradicazione peste suina: contributo integrativo all'Istituto zooprofilattico

Per l'effettuazione dello screening sierologico sui suini previsto dall'articolo 8 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna un ulteriore finanziamento di lire 740.000.000, a valere sui fondi assegnati dallo Stato con deliberazione assunta dal CIPE in data del 20 luglio 1980 (cap. 12160).

E' abrogato l'articolo 46 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MOI, Segretaria:

Art. 34

Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi

In deroga a quanto previsto dall'articolo 7,

ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072, 05077 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1983 sono realizzati con le modalità previste dall'articolo 4 della stessa legge.

Con le stesse modalità può essere eseguito un programma di opere utilizzando le disponibilità esistenti sul conto dei residui del capitolo 05078/01 del predetto stato di previsione della spesa sino alla concorrenza dell'importo di lire 6.000.000.000; a tali interventi non può procedersi col sistema del servizio in economia.

Nelle more della ripresa dei lavori di bonifica nello stagno di Santa Gilla, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad impiegare i pescatori di detto stagno anche in interventi di valorizzazione e salvaguardia di altri laghi salsi dell'Isola sulla base di programmi predisposti dall'Assessorato dell'ambiente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MOI, Segretaria:

Art. 35

Finanziamento integrativo ai Comuni per il servizio antincendi nelle campagne

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a saldo 1982 degli interventi per l'erogazione del servizio antincendi nelle campagne di cui alla legge regionale 18 maggio 1982, n. 11, un ulteriore importo di lire 100.000.000 a favore degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale medesima (cap. 05045).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MOI, *Segretaria*:

Art. 36

Personale C.R.A.A.I.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 4, è prorogato al 30 giugno 1983.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MOI, *Segretaria*:

Art. 37

Carta sughericola della Sardegna

Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 (cap. 09004).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MOI, *Segretaria*:

Art. 38

Carta geologica della Sardegna

Per il completamento della stampa della carta geologica della Sardegna e delle relative "monografie", è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 150.000.000 (cap. 09003).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MOI, *Segretaria*:

Art. 39

Centri pilota per l'artigianato

L'articolo 32 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, è sostituito dal seguente:

"I beni immobili realizzati con i finanziamenti di cui al precedente articolo 31 sono acquisiti al patrimonio dell'I.S.O.L.A. - Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MOI, *Segretaria*:

Art. 40

Anticipazione contributo
funzionamento E.T.F.A.S.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1983, con proprie disponi-

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

bilità a titolo di anticipazione dell'assegnazione statale spettante alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, la somma di lire 10.000.000.000 all'E.T.F.A.S. — Ente di sviluppo in Sardegna — per il suo funzionamento nell'anno 1983 (cap. 06282).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MOI, Segretaria:

Art. 41

Anticipazione
all'Ente autonomo del Flumendosa

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell'anno 1983, con proprie disponibilità, all'Ente autonomo del Flumendosa, la somma di lire 300.000.000 per la corresponsione dei trattamenti economici accessori ed integrativi di cui all'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (cap. 08242).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MOI, Segretaria:

Art. 42

Contributo straordinario per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant'Antioco

L'Amministrazione regionale è autorizzata

ad assumere a proprio carico, sino alla concorrenza della complessiva spesa di lire 300.000.000 (cap. 08169), gli oneri gravanti sui Comuni facenti parte dei consorzi acquedottistici del Govossai con sede in Nuoro e del Sulcis con sede in Sant'Antioco, per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi medesimi, quali risultano dai bilanci consortili, per gli esercizi finanziari 1982-1983.

Il contributo straordinario della Regione, che può coprire anche l'intero importo di detti oneri, è direttamente concesso e corrisposto ai consorzi interessati, con effetti liberatori nei confronti dei Comuni debitori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MOI, Segretaria:

Art. 43

Contributo straordinario per il
primo funzionamento dello
I.A.C.P. di Oristano

Per le finalità e con le medesime modalità di restituzione indicate nell'articolo 25 della legge 12 novembre 1982, n. 38, l'anticipazione a favore dell'Istituto autonomo case popolari di Oristano, prevista da tale disposizione di legge, è determinata in lire 100.000.000 (cap. 08240).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MOI, Segretaria:

Art. 44

Consultori familiari

La Regione destina, nell'anno 1983, al finanziamento del programma di istituzione e funzionamento dei consultori familiari la somma di lire 2.233.363.690 (cap. 12165); a tale spesa fa fronte con risorse proprie in relazione alla mancata utilizzazione — e conseguente economia di spesa — dell'assegnazione ricevuta dallo Stato in conto dell'esercizio 1979 ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n.194.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MOI, Segretaria:

Art. 45

Consulta femminile regionale

Il contributo da concedere alla Consulta femminile regionale, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1979, n. 53, è elevato, per l'anno 1983 da lire 10.000.000 a lire 30.000.000 (cap.10030).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MOI, Segretaria:

Art. 46

Contributi alle associazioni fra enti locali

Il contributo da concedere alle associazioni

fra enti locali ai sensi della legge regionale 25 agosto 1972, n. 28, e la legge regionale 3 giugno 1974, n. 11, è elevato per l'anno 1983 e seguenti a lire 50.000.000 (cap. 04006).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MOI, Segretaria:

Art. 47

Centri servizi sociali

Il finanziamento da erogare ai Centri di servizi sociali (cap. 10020) nell'anno 1983, ai sensi della legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, è determinato in lire 120.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

MOI, Segretaria:

Art. 48

Centri per i servizi culturali

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Centri per i servizi culturali (cap. 11092) contributi di funzionamento per l'anno 1983 sino all'importo di lire 290.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

MOI, *Segretaria*:

Art. 49

Istituti professionali di Stato
per l'agricoltura

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1983 contributi per complessive lire 220.000.000 (cap. 11038) ai Comuni sede di Istituti professionali di Stato per l'agricoltura o di loro scuole coordinate al fine del riattamento degli immobili degli istituti stessi sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

MOI, *Segretaria*:

Art. 50

Contributi ai Comuni sedi di Istituti
professionali di Stato alberghieri e
per il turismo

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1983, contributi per complessive lire 500.000.000 (cap. 11039) ai Comuni sede di Istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo, da destinare a interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione degli immobili che ospitano gli Istituti stessi e i rispettivi convitti sulla base di un apposito programma formulato dalla Giunta regionale previo parere dell'apposita Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

MOI, *Segretaria*:

Art. 51

Istituto studi
e programmi per il Mediterraneo

Il contributo da erogare all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM), la cui concessione è prevista dalla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61, è elevato, nell'anno 1983 (cap. 11098) da lire 20.000.000 a lire 40.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

MOI, *Segretaria*:

Art. 52

Anticipazioni a favore delle
organizzazioni professionali dei
coltivatori diretti e dei pastori

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e di pastori, a titolo di anticipazione, a valere sugli stanziamenti del capitolo 06002 del bilancio, una somma non superiore alla metà di quella stanziata nello stesso capitolo per l'anno 1982.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 53 è soppresso.
Si dia lettura dell'articolo 54.

MOI, *Segretaria*:

Art. 54

Servizio regionale di studio
e di allevamento della selvaggina

L'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato ad effettuare spese per il funzionamento e per l'espletamento dei compiti istituzionali del Servizio regionale di studio e di allevamento della selvaggina, ivi compresa l'attribuzione di incarichi di consulenza e di progettazione.

Nella gestione dello stanziamento iscritto al relativo capitolo 05101 si applica la norma della legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

MOI, *Segretaria*:

Art. 55

Funzionamento zone
allevamento selvaggina

Per l'attuazione dell'articolo 3, lett. d), della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato ad effettuare spese per il funzionamento in natura delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento, istituite ai sensi dell'articolo 6 della predetta legge (cap. 05106).

In dette zone potranno essere finanziate opere di miglioramento fondiario, ritenute indispensabili per l'allevamento in natura della fauna

selvatica.

Per l'erogazione dei predetti finanziamenti, l'Assessore della difesa dell'ambiente dovrà acquisire il preventivo parere tecnico di fattibilità del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

MOI, *Segretaria*:

Art. 56

Consorzio del porto di Civitavecchia

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di lire 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l'anno 1983 (cap. 13035).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

MOI, *Segretaria*:

Art. 57

Operatività del Fondo di garanzia fidejussoria
di cui alla legge regionale n. 4 del 1981

L'operatività per il 1983 del Fondo di garanzia fidejussoria, costituito con l'articolo 17, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, è estesa a tutte le operazioni di credito agrario poste in essere dalle cooperative agricole e loro consorzi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

MOI, *Segretaria*:

Art. 58

Copertura finanziaria

Alle nuove e maggiori spese previste dalla presente legge e valutate in complessive lire 107.062.363.690 si fa fronte:

— quanto a lire 64.020.000.000 con le quote spettanti alla Regione sugli stanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 (art. 15);

— quanto a lire 5.000.000.000 con gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (art. 16);

— quanto a lire 740.000.000 con i fondi assegnati dallo Stato con deliberazione assunta dal CIPE in data 20 luglio 1980 (articolo 33);

— quanto a lire 37.302.363.690 con l'utilizzo del maggior gettito delle imposte di fabbricazione, sul consumo dei tabacchi e di bollo, derivante dal loro naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Pubusa, Serri, Onida. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Pubusa - Serri - Onida:

“Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente articolo 58 *bis*:

La presente legge ha efficacia dall'11 maggio 1983.

Sono convalidati gli atti amministrativi, definiti o in corso di perfezionamento, posti in essere con riferimento al testo promulgato il 10 maggio 1983 con il titolo “Legge regionale 10 maggio 1983, n. 12. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1983 (legge finanziaria)”.

Si intendono riferiti alla presente legge i richiami al testo di cui al comma precedente contenuti in successive disposizioni”. (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa per illustrare il suo emendamento.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Mi rimetto al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo numero 58. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

MOI, *Segretaria*:

Art. 59

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle.
Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione.
Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella B.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione.
Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella C.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione.
Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella D.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione.
Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Anche questa legge verrà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione della legge regionale 14 dicembre 1983:
"Provvedimenti a sostegno della produzione e dell'occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983 n. 12 (legge finanziaria)"
(CLXXXIV), rinviata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il riesame della legge regionale 14 dicembre 1983: "Provvedimenti a sostegno della produzione e dell'occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983 n. 12 (Legge finanziaria)" (CLXXXIV), rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Metto ora in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1

Programma straordinario di opere pubbliche
di interesse locale e scovracomunale

Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale, è autorizzata, nell'anno 1983, l'ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08016).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Contributi straordinari ai Comuni
per opere pubbliche

E' autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 30.000.000.000 (cap. 08055-01) per l'esecuzione, da parte dei Comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti secondo i dati del censimento del 1981, di opere pubbliche di loro interesse con particolare riferimento a quelle relative all'approvvigionamento idrico, a quelle igieniche e per la difesa dagli incendi.

Le somme ripartite in quote uguali sono direttamente erogate ai Comuni di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Opere acquedottistiche e fognarie

Per l'attuazione del programma di opere acquedottistiche e fognarie di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è autorizzata la spesa dell'ulteriore stanziamento di lire 14.000.000.000 (cap. 08035-03).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Interventi copertura canali

Per l'attuazione delle opere di copertura o di deviazione di canali correnti all'interno dei centri abitati previste dal paragrafo III.1 del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, è autorizzato lo stanziamento aggiuntivo di lire 8.000.000.000 (cap. 03035); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della stessa legge 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.1/I del citato programma d'intervento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Aree edificabili e loro
urbanizzazione primaria

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 7.000.000.000 (cap. 03036) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III.2 del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, e relativi all'acquisizione da parte dei Comuni di aree edificabili, nonché all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla conta-

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

bilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della stessa legge 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del citato programma d'intervento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Piani per insediamenti
produttivi

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (capitolo 03037) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo II.5, lettera c), del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, numero 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983 e da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinarsi all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della stessa legge 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.2.5/I del citato programma d'intervento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Infrastrutture
nelle terre pubbliche

Nelle more dell'emanazione di provvedimenti organici per la valorizzazione delle terre pubbliche ed il risanamento delle aree degradate è autorizzata, con carico al bilancio della Regione per l'anno 1983 (capitolo 08055-02), la spesa di lire 8.000.000.000 per l'esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche con particolare riguardo a quelle per la prevenzione e per l'estinzione degli incendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Completamento delle strade
di interesse regionale

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 (capitolo 08042) da destinare, nei limiti di lire 2.500.000.000 per territorio provinciale, al completamento, nelle quattro province, di strade di interesse regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Spese per opere di consolidamento

L'esecuzione degli interventi per opere di consolidamento, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, è affidata di norma agli enti locali interessati e, nel caso in cui gli stessi non abbiano gli strumenti tecnici o le possibilità attuative vengono effettuati direttamente dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Contributo straordinario al Comune di Santa Maria Coghinas

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al nuovo Comune di Santa Maria Coghinas, istituito nel corso del 1983, un contributo straordinario di lire 100.000.000 per le spese di gestione (cap. 04176).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

Trasferimento abitati Gairo e Osini

Per l'attuazione di un programma straordi-

nario di interventi per la sistemazione e il consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, nonché per l'urbanizzazione di nuove aree necessarie per il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini, è autorizzata, in conto di future assegnazioni statali, l'anticipazione di lire 2.000.000.000 per il 1983 (cap. 08146-01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12

Edilizia residenziale
Contributi in conto capitale

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, comma decimo, della legge n. 94 del 25 marzo 1982, è autorizzato, ad integrazione delle assegnazioni finanziarie disposte dallo Stato, uno stanziamento straordinario di lire 14.000.000.000 (cap. 08106-01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Programma straordinario di opere pubbliche nei Comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas

Per l'attuazione di un programma straordi-

nario finalizzato alla costruzione di opere pubbliche nei Comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas, istituiti rispettivamente con la legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 e con legge regionale 7 febbraio 1983, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.600.000.000 (cap. 08016-01).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 14

Integrazione fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66

Ad ulteriore integrazione del fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, numero 66, viene disposto lo stanziamento di lire 10.000.000.000 (cap. 09050).

Le disponibilità così costituite e i loro rientri sono esclusivamente finalizzati al finanziamento di programmi di sviluppo con particolare riferimento agli interventi di riconversione, ristrutturazione, diversificazione ed ampliamento delle imprese, ancorché non si tratti di imprese in difficoltà a proseguire l'attività o colpite da eventi congiunturali.

La Giunta, con le procedure previste dall'articolo 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, su proposta dell'Assessore dell'industria, emana le direttive di ammissibilità intese particolarmente a delimitare le ipotesi di inter-

vento secondo criteri di rigorosa differenziazione degli interventi di sviluppo dai casi di risanamento e sostegno occupativo e produttivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Integrazione contributo
in conto occupazione

La Regione è autorizzata ad integrare il contributo di cui all'articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, sulla base dell'andamento degli indici ISTAT dei prezzi.

La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento il meccanismo di adeguamento del predetto contributo, in ragione degli incrementi dei prezzi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Per la concessione delle provvidenze di cui al citato articolo 11 la Regione autorizza, con proprie disponibilità, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 (cap. 03034); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.2.1/I del Programma d'intervento 1982-84, approvato dal CIPE in data 8 giugno 1983.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ARTIGIANATO

Art. 16

Centri pilota artigianato

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13, concernente la revisione dei prezzi contrattuali delle opere finanziate con i programmi esecutivi della legge 11 giugno 1962, n. 588, è estesa al capitolo 07062 istituito con la presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, *Segretaria*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA

Art. 17

Fondo di solidarietà regionale
in agricoltura

E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di lire 4.000.000.000 per far fronte alle esigenze operative dell'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il fondo di solidarietà regionale a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (cap. 06120).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, *Segretaria*:

Art. 18

Prestiti di esercizio
alle aziende agricole danneggiate

Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito il limite d'impegno di lire 4.000.000.000; conseguentemente sono determinate in detto importo le annualità da iscrivere sul competente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 1987 (cap. 06121).

A valere sullo stesso limite d'impegno può essere concesso il concorso interessi sui prestiti con abbuono di quota parte del capitale mutuato, previsti dall'articolo 1, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Si applica, anche in quest'ultimo caso, l'articolo 16 della legge regionale 29 settembre 1982, n. 24.

I tassi a carico delle ditte prestatarie non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni statali vigenti.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, *Segretaria*:

Art. 19

Concorso negli interessi sui mutui
di miglioramento fondiario

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è sostituito dal seguente:

“La predetta agevolazione creditizia può es-

sere accordata a favore degli imprenditori e delle cooperative agricole anche per le opere di miglioramento fondiario e agrario sussidiabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e loro successive modificazioni e integrazioni".

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, il limite d'impegno disposto dall'articolo 17 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è elevato da lire 1.000.000.000 a lire 4.500.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1983 al 2004 (cap. 06060).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, *Segretaria*:

Art. 20

Formazione proprietà coltivatrice

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 2.500.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1983 all'anno 2002 (cap. 06220).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, *Segretaria*:

Art. 21

Acquedotti e strade vicinali

E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa complessiva di lire 10.000.000.000 per la concessione delle seguenti provvidenze:

– contributi per la costruzione di acquedotti rurali – Capitolo 06086-01

lire 1.000.000.000

– contributi per il completamento di strade vicinali – Capitolo 08195

lire 9.000.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22

Contributi per la costruzione laghi collinari

Il premio di incoraggiamento previsto per la costruzione dei laghi collinari dall'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1956, n. 7, potrà essere concesso anche alle opere riguardanti la realizzazione di bacini di raccolta a corona e di bacini di accumulo che abbiano una capienza idrica non inferiore a mtc. 30.000.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della citata legge regionale 21 marzo 1956, n. 7.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, *Segretaria*:

Art. 23

Impianti cooperativi di trasformazione

Gli incentivi che la Regione eroga, ai sensi delle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative agricole e loro consorzi per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento, l'adeguamento tecnologico delle strutture ed attrezzature, nonché per la dotazione delle pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi, anche in forma integrativa alle provvidenze nazionali o comunitarie, fino alla misura del 75 per cento della spesa.

Ad integrazione della somma di lire 1.000.000.000 prevista dall'articolo 21 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è autorizzata, nell'anno 1983, l'ulteriore spesa di lire 1.400.000.000 per la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, *Segretaria*:

Art. 24

Attività promozionali cooperative
a favore dell'agriturismo

Le provvidenze previste dal paragrafo 6.6 del titolo di spesa P-1.06 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, come modificata dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, sono

estese alle attività promozionali realizzate da cooperative e da loro consorzi a favore dell'agriturismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, *Segretaria*:

Art. 25

Fondo regionale di sviluppo
della zootecnia

Il fondo di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è incrementato, nell'anno finanziario 1983, dell'ulteriore stanziamento di lire 6.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, *Segretaria*:

Art. 26

Completamento del frigomacello
di Chilivani

E' autorizzata la spesa di lire 750.000.000 per la realizzazione del secondo lotto del frigomacello di Chilivani-Ozieri. Tale somma sarà utilizzata ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea (FEOGA -

Reg. 355/77) e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile. La somma spettante sarà liquidata nella misura del 50 per cento dopo l'emissione della decisione e, per la rimanente quota dopo il collaudo finale disposto dall'organismo comunitario (capitolo 06243).

Detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I - lettera a) - del programma d'intervento 1982-84, approvato dal CIPE in data 8 giugno 1983.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, *Segretaria*:

Art. 27

Finanziamento all'ETFAS

In conto dei finanziamenti da corrispondere all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una prima quota di lire 20.000.000.000 (capitolo 06282-01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, *Segretaria*:

Art. 28

Contributo sezione speciale ETFAS

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla sezione speciale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in conto dell'esercizio finanziario 1983 ed in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, la somma di lire 450.000.000; la stessa sezione speciale impiegherà detto finanziamento per le proprie spese di funzionamento, escluse quelle relative ad emolumenti a favore del personale (cap. 06283).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 29 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, *Segretaria*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 30

Ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto

Nelle more dell'erogazione da parte dello Stato del conguaglio della quota del fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa all'anno 1982, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, con mezzi propri della regione e sino alla concorrenza di lire 2.000.000.000, i saldi spettanti alle aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno medesimo (cap. 13001).

Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, *Segretaria*:

Art. 31

ARST - Contributi integrativi
per investimenti

E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione, all'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.), di contributi per investimenti, integrativi di quelli previsti dall'articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (cap. 13026).

La misura complessiva dei contributi può essere commisurata all'intera spesa ritenuta ammissibile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, *Segretaria*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 32

Anticipazioni ai Comuni
per l'assistenza e beneficenza

Al fine di consentire ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nelle more delle erogazioni statali previste dalla legge 13 aprile 1983, n. 122, l'Am-

ministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli stessi la somma complessiva di lire 10.000.000.000, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 (capitolo 02131).

Detto stanziamento viene ripartito tra i Comuni in ragione della loro popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT dell'ultimo censimento e previa applicazione dei moltiplicatori 3, 2 e 1, rispettivamente alle seguenti fasce di Comuni:

a) Comuni montani;

b) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

c) altri Comuni.

Il rimborso da parte dei Comuni deve aver luogo entro un anno dalla riscossione delle somme erogate loro dallo Stato ai sensi della precitata legge 13 aprile 1983, n. 122.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, a favore dei Comuni e con i criteri di cui al precedente secondo comma, le disponibilità sussistenti in conto capitoli 02127, 02129 e 02130 che, a tal uopo, con la presente legge, vengono stornate a favore del capitolo 02132 di nuova istituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, *Segretaria*:

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE PARTICOLARE

Art. 33

Valorizzazione e salvaguardia
dei laghi salsi

L'importo indicato nel secondo comma dell'articolo 34 della legge regionale 10 maggio 1983, numero 12, per la realizzazione di un programma di opere relative alla valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi, è elevato da lire

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

6.000.000.000 a lire 12.000.000.000 (cap. 05078-01 - Residui).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MOI, Segretaria:

Art. 34

Programma di formazione
professionale

La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1983, determinata in lire 15.500.000.000 dall'articolo 29 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è elevata a lire 18.000.000.000 (cap. 10001).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MOI, Segretaria:

Art. 35

Attività formative in agricoltura

In attuazione degli obiettivi previsti nei piani pluriennali ed annuali di formazione professionale, che stabiliscono i bisogni formativi in collegamento con le linee di sviluppo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale, la Regione, per lo svolgimento delle attività formative in agricoltura, può stipulare convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 16 della legge regionale 1° giugno 1979,

n. 47, adottando parametri di finanziamento ricavati da progetti esecutivi finalizzati alla domanda dell'utenza ed a costi reali, sulla base delle voci di spesa previste dal regolamento di attuazione della citata legge regionale n. 47 del 1979.

Alle convenzioni di cui al comma precedente dovranno essere allegati i progetti esecutivi delle singole attività corsuali con l'indicazione dei bisogni formativi e dei relativi finanziamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MOI, Segretaria:

Art. 36

Ulteriori attribuzioni del Comitato tecnico
regionale per la finanza

Al Comitato tecnico regionale per la finanza viene attribuita la competenza in merito alla classificazione dei territori montani, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Per l'attuazione di tale nuova competenza la composizione di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1950, n. 32, è così integrata:

1) due rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente;

2) due rappresentanti dell'Assessorato dell'agricoltura, di cui uno esperto in scienze agrarie e forestali;

3) due rappresentanti dell'Assessorato degli enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MOI, *Segretaria*:

Art. 37

Contributi ai Comuni per la redazione
di strumenti urbanistici

L'anticipazione, pari al trenta per cento del contributo riconosciuto ammissibile, prevista dall'articolo 36 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, per la redazione dei regolamenti edilizi e gli annessi strumenti urbanistici generali, nonché per gli studi di disciplina delle zone d'interesse turistico classificate "F" e dei relativi piani particolareggiati di attuazione, è corrisposta anche in relazione ai contributi già disposti in data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MOI, *Segretaria*:

Art. 38

Personale del C.R.A.A.I.

Il termine previsto dall'articolo 36 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, per l'erogazione dei compensi dovuti al personale salariato di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, a seguito delle sentenze della magistratura del lavoro, è prorogato al 31 dicembre 1983.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MOI, *Segretaria*:

Art. 39

Fondo di garanzia
per mutui per edifici di culto

Ad integrazione del fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da ordinari diocesani per la costruzione ed il completamento di edifici di culto e di opere annesse, di cui alla legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, e all'articolo 26 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, è autorizzato, con decorrenza dall'esercizio 1983, l'ulteriore limite d'impegno trentacinquennale di lire 30.000.000 (capitolo 08034).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MOI, *Segretaria*:

Art. 40

Rimborsi ai Comuni per interventi
contro la peste suina africana

E' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di lire 50.000.000 (cap. 12203) a titolo di rimborso ai Comuni che hanno effettuato operazioni di abbattimento dei suini e disinfezione e disinfezione di allevamenti colpiti da peste suina africana ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MOI, *Segretaria*:

Art. 41

Centri per i servizi culturali

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nell'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 150.000.000 per la concessione di contributi di funzionamento a favore dei Centri per i servizi culturali (cap. 11092).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MOI, *Segretaria*:

Art. 42

Tonnara di Carloforte
- anno 1980 -

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Carloforte la somma di lire 50.000.000 (cap. 05094) da riversare ai pescatori che hanno partecipato alle operazioni di calo della tonnara nell'anno 1980.

Nella ripartizione della somma il Comune terrà conto dei criteri indicati dalla commissione delegata dagli stessi pescatori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MOI, *Segretaria*:

Art. 43

Contributo alle cooperative
per la realizzazione di impianti di
stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sino all'importo complessivo di lire 300.000.000 (cap. 05081-01), contributi straordinari per la copertura della differenza tra la spesa sostenuta ed il contributo già erogato in favore delle cooperative beneficiarie di provvedimenti di concessione emessi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi, ai sensi della legge n. 192 del 1977.

La corresponsione del contributo di cui al presente articolo potrà avvenire in un'unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, oppure in corso d'opera mediante acconto non superiore all'80 per cento dell'ammontare delle spese sostenute, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. Il rimanente 20 per cento è corrisposto dopo l'accertamento del regolare completamento delle opere.

Tale contributo straordinario non potrà eccedere l'ammontare complessivo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, detratto quanto già erogato a titolo di contributo ai sensi delle leggi regionali 21 agosto 1980, n. 25, e 5 marzo 1953, n. 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MOI, *Segretaria*:

Art. 44

Agevolazioni creditizie,
cooperative produzione lavoro

La quota di finanziamento destinata all'in-

tervento previsto dall'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, non può eccedere il 30 per cento delle disponibilità complessive della legge stessa: i massimali della spesa ammessa al finanziamento, in deroga agli importi stabiliti dall'articolo 4 della predetta legge, sono fissati rispettivamente in lire 600.000.000 per le singole cooperative e in lire 1.200.000.000 per i loro consorzi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MOI, Segretaria:

Art 45

Contributi agli istituti professionali di stato alberghieri e per il turismo

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1983, ulteriori contributi, per complessive lire 600.000.000 (cap. 11039), ai Comuni sede di Istituti professionali di stato alberghieri e per il turismo, per le finalità e con le modalità indicate dall'articolo 50 della legge regionale 11 maggio 1983, n. 12.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MOI, Segretaria:

Art. 46

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 17

L'articolo 4 della legge regionale 1° agosto

1973, n. 17, è così riformulato:

“L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto, è autorizzato a concedere ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni:

1) contributi per l'attuazione dei piani e programmi previsti dai punti A) B) e C) dell'articolo 3 della presente legge, relativi alla costruzione e all'arredamento di nuovi asili-nido;

2) contributi per la manutenzione straordinaria, l'ampliamento e l'adeguamento degli asili-nido comunali già esistenti, nonché l'eventuale loro adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge;

3) contributi per la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l'arredamento degli asili-nido di proprietà comunale.

L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è autorizzato a provvedere direttamente all'attuazione dei programmi di coordinamento di cui alla lettera e) dell'articolo 3 della presente legge”.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale, e sentita la competente Commissione consiliare, con proprio decreto formula i criteri di erogazione dei contributi di cui al punto 3).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MOI, Segretaria:

Art. 47

Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32

L'articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è sostituito dal seguente:

“L'Amministrazione regionale concede ade-

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

guati indennizzati agli allevatori ed ai conduttori di fondi rustici per eventuali danni provocati al bestiame e alle colture agricole dalla selvaggina o comunque dalla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e delle zone di ripopolamento e cattura".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

MOI, Segretaria:

Art. 48

Fondi "globali"

Nella tabella A, allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, concernente il fondo speciale di parte corrente (cap. 03016), è introdotta la seguente voce:

voce n. 16 *bis* - D.d.L. - Agenzia del lavoro

lire 100.000.000

Nella stessa tabella sono introdotte le seguenti variazioni in aumento alle voci appresso indicate:

voce n. 5 - D.d.L. - Contrattazione triennale personale Amministrazione regionale ed enti strumentali

lire 9.000.000.000

voce n. 23 - D.d.L. - Modalità per la concessione ai cittadini residenti in Sardegna di contributi forfettari per le spese di viaggio e per il periodo di soggiorno per ricoveri fuori della Regione

lire 350.000.000

voce n. 24 - D.d.L. - Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico

lire 120.000.000

In relazione alla conseguente maggiore spesa di lire 9.570.000.000 ed alla utilizzazione delle "altre" riserve della tabella A indicate nel

successivo articolo 49, per complessive lire 780.000.000, il fondo speciale per le spese correnti (fondi regionali - cap. 03016) è incrementato di lire 8.790.000.000.

Nella tabella B, allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, concernente il fondo speciale di parte in conto capitale (cap. 03017), sono introdotte le seguenti voci:

voce n. 1 *bis* - D.d.L. - Interventi per la valorizzazione delle terre pubbliche

lire 2.000.000.000

voce n. 1 *ter* - D.d.L. - Finanziamenti alle comunità montane ed altri enti per il risanamento delle aree degradate

lire 900.000.000

In relazione alla conseguente maggiore spesa di lire 2.900.000.000 ed all'utilizzazione delle "altre" riserve della tabella B indicate nel successivo articolo 49, per complessive lire 33.629.000.000, il fondo speciale per le spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) è ridotto di lire 30.729.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

MOI, Segretaria:

Art. 49

Copertura finanziaria

Alle nuove e maggiori spese previste, per il 1983, dalla presente legge, si fa fronte con le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per lo stesso anno:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento

Capitolo 10106 - (Di nuova istituzione) -

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

Imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122)

lire 152.745.000.000

Capitolo 10302 - Imposta di fabbricazione (legge 3 giugno 1960, n. 529, e art. 37 D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

lire 466.000.000

Capitolo 21330 - Quota assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'applicazione dell'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, concernente provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 28, legge 30 marzo 1981, n. 119 e legge 7 agosto 1982, n. 526)

lire 11.400.000.000

STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione

02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02127 - Spese per il mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi istituti, di cui all'articolo 154 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 16, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria)

lire 1.400.000.000

Capitolo 02129 - Interventi straordinari per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati (art. 16, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

lire 150.000.000

Capitolo 02130 - Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono per conto della Regione all'assistenza mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonché dei minorenni e dei profughi inabili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425, e 28 set-

tembre 1945, n. 646, e al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 (art. 16, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480)

lire 1.750.000.000

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, e art. 48 della presente legge)

lire 780.000.000

mediante utilizzazione delle riserve delle sottoelencate voci della tabella A allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.

voce 1) D.d.L. - Riordinamento dell'Ufficio stampa della Giunta regionale

lire 10.000.000

voce 2) D.d.L. - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi straordinari

lire 30.000.000

voce 4) D.d.L. - Usi civici

lire 10.000.000

voce 6) D.d.L. - Riforma assistenza

lire 50.000.000

voce 7) D.d.L. - Contributi integrativi funzionamento enti regionali

lire 100.000.000

voce 8) D.d.L. - Ordinamento e funzionamento dell'Ufficio del piano

lire 10.000.000

voce 9) D.d.L. - Sulla ricerca scientifica

lire 290.000.000

voce 10) D.d.L. - Indennità e rimborsi ai componenti e comitati di controllo degli enti locali

lire 50.000.000

voce 11) D.d.L. - Norme per la tutela della flora e della vegetazione della Sardegna che rivestono particolare interesse scientifico, naturalistico, paesaggistico, monumentale ed economico

lire 15.000.000

voce 12) D.d.L. - Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigian-

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

nato tipico della Sardegna
lire 25.000.000

voce 13) D.d.L. — Istituzione dell'albo regionale interprofessionale dei tecnici operanti e residenti in Sardegna

lire 10.000.000

voce 14) D.d.L. — Governo e amministrazione delle acque

lire 40.000.000

voce 15) D.d.L. — Regolamento attività estrattiva dei minerali di cava nel territorio della Regione Sarda

lire 10.000.000

voce 16) D.d.L. — Provvidenze per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale

lire 10.000.000

voce 17) D.d.L. — Tutela delle minoranze etniche e linguistiche

lire 10.000.000

voce 18) D.d.L. — Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate

lire 50.000.000

voce 20) D.d.L. — Revisione provvidenze a favore dello sport

lire 50.000.000

voce 25) D.d.L. — Finanziamento collegamenti marittimi veloci

lire 10.000.000

Capitolo 03017 — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, L.R. 10 maggio 1983, n. 12 e art. 48 della presente legge)

lire 33.629.000.000

mediante utilizzazione delle riserve delle sotto elencate voci della tabella B allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.

voce 1) D.d.L. — Interventi per il rilancio degli investimenti e il sostegno dell'occupazione

lire 23.309.000.000

voce 2) D.d.L. — Istituzione del servizio di tutela del suolo

lire 50.000.000

voce 3) D.d.L. — Accelerazione e adeguamento legislazione in agricoltura

lire 100.000.000

voce 4) D.d.L. — Agevolazioni creditizie in materia di commercio

lire 50.000.000

voce 5) D.d.L. — Disciplina dei mercati all'ingrosso in Sardegna

lire 50.000.000

voce 6) D.d.L. — Agri-turismo

lire 20.000.000

voce 7) D.d.L. — Edilizia abitativa

lire 10.000.000.000

voce 8) D.d.L. — Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1973, concernente gestione asili-nido

lire 50.000.000

In aumento

02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02131 — (Di nuova istituzione).
Tit. 1 — Sez. 5 — Cat. 05 — Sett. 07 — Anticipazioni ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 32, 1° comma, della presente legge)

lire 10.000.000.000

Capitolo 02132 — (Di nuova istituzione).
Tit. 1 — Sez. 5 — Cat. 05 — Sett. 07 — Finanziamenti ai Comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 32, ultimo comma, della presente legge)

lire 3.300.000.000

03 — ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, e art. 48 della presente legge)

lire 9.570.000.000

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

Capitolo 03017 — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 2, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, e art. 48 della presente legge)

lire 2.900.000.000

Capitolo 03034 — (Di nuova istituzione) — Tit. 2 — Sez. 6 — Cat. 12 — Sett. 28 — Versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, degli stanziamenti aggiuntivi della Regione per la concessione di provvidenze alle imprese industriali (art. 15 della presente legge)

lire 2.000.000.000

Capitolo 03035 — (Di nuova istituzione) — Tit. 2 — Sez. 6 — Cat. 12 — Sett. 17 — Versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo della Regione per l'attuazione del programma di interventi di copertura o di deviazione di canali correnti all'interno dei centri abitati (art. 4 della presente legge)

lire 8.000.000.000

Capitolo 03036 — (Di nuova istituzione) — Tit. 2 — Sez. 6 — Cat. 12 — Sett. 23 — Versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo della Regione per la concessione ai Comuni di finanziamenti destinati all'acquisizione di aree edificabili ed alla loro urbanizzazione primaria (art. 5 della presente legge)

lire 7.000.000.000

Capitolo 03037 — (Di nuova istituzione) — Tit. 2 — Sez. 6 — Cat. 12 — Sett. 24 — Versamento alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, dello stanziamento aggiuntivo della Regione per la concessione ai Comuni di finanziamenti da erogarsi agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinarsi all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive (art. 6 della presente legge)

lire 5.000.000.000

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI,

FINANZE ED URBANISTICA

Capitolo 04176 — (Di nuova istituzione) — Tit. 1 — Sez. 5 — Cat. 05 — Sett. 2 — Contributo straordinario al Comune di Santa Maria Coghinas per le spese di gestione (art. 10 della presente legge)

lire 100.000.000

05 - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05081-01 — (Di nuova istituzione) — Tit. 2 — Sez. 6 — Cat. 12 — Sett. 15 — Contributi straordinari in favore delle cooperative costruttrici di stabulari (legge 2 maggio 1977, n. 192, e art. 49 della presente legge)

lire 300.000.000

Capitolo 05094 — (Di nuova istituzione) — Tit. 1 — Sez. 6 — Cat. 05 — Sett. 15 — Finanziamento al Comune di Carloforte per contributi da corrispondere ai tonnarotti che hanno partecipato alla tonnara dell'anno 1980 (art. 42 della presente legge)

lire 50.000.000

Capitolo 05102 — Indennizzo agli allevatori ed ai conduttori di fondi rustici per i danni al bestiame e alle colture agricole provocati dalla selvaggina o comunque dalla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e delle zone di ripopolamento e cattura.

lire 70.000.000

06 - ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Capitolo 06060 — Concorsi negli interessi sui mutui contratti per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale per la realizzazione di strutture cooperative occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici e per altre opere di miglioramento fondiario e agrario (artt. 1 e 8, L.R. 8 luglio 1975, n. 30, art. 17 della legge finanziaria e art. 19 della presente legge)

lire 3.500.000.000

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

Capitolo 06086-01 - Contributi per la costruzione di acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e della legge 2 marzo 1974, n. 78 (art. 34 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14; art. 9, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, e art. 21 della presente legge)

lire 1.000.000.000

Capitolo 06107 - (AS) - Somma da versare al fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia (artt. 6, 27 e 29, L.R. 23 gennaio 1981, n. 4; legge 1° luglio 1977, n. 403; art. 18 della legge finanziaria e art. 25 della presente legge)

lire 6.000.000.000

Capitolo 06120 - Somma da versarsi al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 2, L.R. 22 gennaio 1964, n. 3; art. 20, L.R. 10 giugno 1974, n. 12; L.R. 10 aprile 1978, n. 28; L.R. 28 febbraio 1981, n. 12; L.R. 29 settembre 1982, n. 24, e art. 17 della presente legge)

lire 4.000.000.000

Capitolo 06121 - Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (artt. 6 e 26, L.R. 10 giugno 1974, n. 12; L.R. 10 aprile 1978, n. 28; L.R. 28 febbraio 1981, n. 12; L.R. 29 settembre 1982, n. 24, e art. 18 della presente legge)

lire 4.000.000.000

Capitolo 06220 - Somme da versarsi al fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (L.R. 23 novembre 1979, n. 60, e art. 20 della presente legge)

lire 2.500.000.000

Capitolo 06234 - (AS) - Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché l'ampliamento o l'ammoderna-

mento di preesistenti impianti (artt. 9 e 45, lett. g), della legge 27 ottobre 1966, n. 910; art. 1, legge 1° luglio 1977, n. 403; art. 21 della legge finanziaria e art. 23 della presente legge)

lire 1.400.000.000

Capitolo 06243 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 12 - Sett. 10 - Somma da versare alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il finanziamento del secondo lotto del frigomacello di Chilivani (art. 26 della presente legge)

lire 750.000.000

Capitolo 06282-01 - (Denominazione variata) - Contributo per il funzionamento dell'ERSAT - Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - in conto di esercizi decorsi (art. 27 della presente legge)

lire 20.000.000.000

Capitolo 06283 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 10 - Contributo alla Sezione speciale dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - per il suo funzionamento (art. 28 della presente legge)

lire 450.000.000

07 - ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Capitolo 07062 - (Di nuova istituzione) - Tit. 2 - Sez. 6 - Cat. 10 - Sett. 20 - Somme da versare alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, per le spese relative ai compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali (art. 16 della presente legge)

p.m

08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo 08016 - Finanziamenti annuali ai Comuni e agli Organismi comprensoriali per la realizzazione, sulla base di programmi triennali, di opere pubbliche di interesse locale (art. 11, L.R. 6 settembre 1976, n. 45; art. 17 L.R. 12 novembre 1982, n. 38; art. 3 della legge finanziaria e art. 1 della presente legge)

lire 3.000.000.000

Capitolo 08016-01 - (Di nuova istituzione)

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

ne) — Tit. 2 — Sez. 6 — Cat. 12 — Sett. 30 — Spese per opere pubbliche nei Comuni di Quartucciu e Santa Maria Coghinas (art. 13 della presente legge)

lire 1.600.000.000

Capitolo 08034 — Fondo per la prestazione di garanzie per mutui contratti da ordinari diocesani per la costruzione e il completamento di edifici di culto e di opere annesse (art. 4, L.R. 27 novembre 1964, n. 19; art. 26, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, e art. 39 della presente legge)

lire 30.000.000

Capitolo 08035-03 — Spese per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 18, L.R. 12 novembre 1982, n. 38; art. 4 della legge finanziaria e art. 3 della presente legge)

lire 14.000.000.000

Capitolo 08042 — Spese per la costruzione e la sistemazione di strade di interesse regionale e di competenza degli enti locali, spese per i relativi oneri di progettazione, di direzione e di collaudo (artt. 3, 7, 15, 17 e 22, L.R. 13 giugno 1958, n. 4, art. 5 L.R. 27 novembre 1964, n. 19, L.R. 4 ottobre 1955, n. 16 e art. 5 della legge finanziaria)

lire 10.000.000.000

Capitolo 08055-01 — Finanziamenti straordinari ai Comuni per l'esecuzione di opere pubbliche (art. 21 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14, e art. 28 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38 e art. 2 della presente legge)

lire 30.000.000.000

Capitolo 08055-02 — (Di nuova istituzione) — Tit. 2 — Sez. 6 — Cat. 10 — Sett. 30 — Spese per l'esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche (art. 7 della presente legge)

lire 8.000.000.000

Capitolo 08106-01 — (Di nuova istituzione) — Contributi individuali in conto capitale previsti dall'articolo 2, comma 10, della legge 25 marzo 1982, n. 94, per l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni — Quota mezzi propri della Regione (art. 12 della presente legge)

lire 14.000.000.000

Capitolo 08146-01 — (Di nuova istituzione)

ne) — Tit. 2 — Sez. 4 — Cat. 10 — Sett. 23 — Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini — quota fondi regionali — (art. 11 della presente legge)

lire 2.000.000.000

Capitolo 08195 — Spese per la costruzione, la sistemazione e la ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario (art. 1, L.R. 20 dicembre 1962, n. 20, e LL.RR. 20 dicembre 1962, n. 26, 9 aprile 1965, n. 12, legge 27 dicembre 1977, n. 984, e art. 19 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38)

lire 9.000.000.000

09 - ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Capitolo 09050 — Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività produttiva per eventi congiunturali (L.R. 10 dicembre 1976, n. 66; art. 6, L.R. 5 settembre 1977, n. 40; art. 1, L.R. 10 febbraio 1978, n. 6; art. 16, L.R. 30 gennaio 1979, n. 4; art. 37, L.R. 10 maggio 1979, n. 38; artt. 6, 8 e 29, L.R. 23 gennaio 1981, n. 4; art. 30, L.R. 12 novembre 1982, n. 38; art. 26 della legge finanziaria e art. 14 della presente legge)

lire 10.000.000.000

10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10001 — Somma da versare al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 26 gennaio 1976, n. 3; art. 29 della legge finanziaria e art. 34 della presente legge)

lire 2.500.000.000

Capitolo 10045 — Contributi ai Comuni e Consorzi di Comuni, integrativi di quelli previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni ed integrazioni, per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria di asili-nido (art. 4, comma primo, n. 2, lett. b),

L.R. 1° agosto 1973, n. 17)

lire 1.500.000.000

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Capitolo 11039 - Contributi da erogare ai Comuni sede di Istituti professionali di stato alberghieri e per il turismo per interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione degli immobili che ospitano gli istituti stessi e i rispettivi convitti

lire 600.000.000

Capitolo 11092 - Contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (U.N.L.A.) e Società umanitaria - per consentire il regolare svolgimento delle attività di istituto (L.R. 15 giugno 1978, n. 37; art. 48 della legge finanziaria e art. 39 della presente legge)

lire 150.000.000

12 - ASSESSORATO ALL'IGIENE E SANITA'

Capitolo 12203 - Rimborsi ai Comuni che hanno sostenuto spese per operazioni di abbattimento dei suini e disinfezione e disinfestazione di allevamenti colpiti da peste suina africana (art. 14, L.R. 5 febbraio 1982, n. 6, e art. 40 della presente legge)

lire 50.000.000

13 - ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Capitolo 13001 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05 - Sett. 19 - Anticipazione della Regione per la concessione di contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private finalizzati al ripiano dei disavanzi di esercizio (art. 30 della presente legge)

lire 2.000.000.000

Capitolo 13026 - Contributi regionali integrativi alle aziende pubbliche di trasporto per investimenti (art. 9, ultimo comma, L.R. 27 agosto 1982, n. 16, e art. 26 della presente legge)

lire 2.000.000.000

Le spese di cui all'articolo 18 gravano sul capitolo 06121 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 1987, le spese di cui all'articolo 19 gravano sul capitolo 06060 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 2004, le spese di cui all'articolo 20 gravano sul capitolo 06220 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 2002, le spese di cui all'articolo 39 gravano sul capitolo 08034 dei bilanci per gli anni dal 1983 al 2017.

Le spese di cui all'articolo 29 gravano sul fondo da ripartire di cui al capitolo 03058 da istituire nel bilancio per l'anno 1984.

Al precitato capitolo 13001 si applica, per l'esercizio 1983, la normativa prevista dall'articolo 48 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

MOI, Segretaria:

Art. 50

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. All'articolo 50 è stato presentato l'emendamento n. 1. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Pubusa - Serri - Onida:

"Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente articolo 50 bis.

La presente legge ha efficacia dal 29 dicembre 1983.

Sono convalidati gli atti amministrativi, definiti o in corso di perfezionamento, posti in essere con riferimento al testo promulgato il 29

dicembre 1983 con il titolo "Legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31. Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12".

Si intendono riferiti alla presente legge i richiami al testo di cui al comma precedente contenuti in successive disposizioni". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

MOI, *Segretaria*:

Art. 51

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, la Giunta coglie l'occasione della discussione dell'ultimo articolo delle tre leggi sottoposte al riesame del Consiglio per esprimere alcune valutazioni di ordine politico, relative alla discussione che si è sviluppata in questi giorni e che ancora si è svolta stamane in Aula.

La Giunta regionale esprime per intanto una valutazione positiva del dibattito che è intercorso tra le forze politiche, fra i gruppi, che ha interessato singoli consiglieri, strati ampi dell'opinione pubblica. Questa valutazione positiva attiene principalmente a due aspetti: primo, perché riproponendosi per la terza volta una questione che già aveva suscitato in passato elementi e motivi di discussione, il dibattito di questi giorni ha consentito di intravedere per il futuro una soluzione definitiva, che cioè eviti che si riproponga analoga questione in avvenire; secondo, perché il dibattito che si è sviluppato questa volta è stato un dibattito politico attorno a temi istituzionali; un dibattito, come è stato ricordato stamane anche dall'onorevole Onida, puntuale, responsabile, teso, polemico quanto la circostanza meritava e suggeriva, però rivolto a ricercare e a definire i modi di superamento della difficoltà che già si era rappresentata in passato e ancora emerge nel presente.

Certo questo dibattito offriva lo spunto e consentiva che si corresse un rischio abbastanza pericoloso: cioè che potesse avvenire una sorta di decadimento del dibattito stesso. L'occasione poteva anche apparire ghiotta perché attorno ad una questione di grande respiro politico potessero inserirsi elementi di strumentalizzazione di parte, o di recupero di parte, di tematiche che abbiamo potuto invece verificare appartengono al dibattito politico complessivo e di cui responsabilmente i gruppi politici di maggioranza e di opposizione si sono fatti carico.

Perciò ci sentiamo di dissentire comunque anche dall'espressione, che ancora stamane è stata usata, secondo cui si sarebbe rappresentata una sorta di disfida o di duello Sanna-Melis e oggi la maggioranza e la Giunta presenterebbero in Consiglio una sorta di soluzione pasticciata, una soluzione di tregua. Non c'è tregua

perché non c'è stato duello. E meno che mai noi riteniamo che possa parlarsi, in modo proprio e congruo di conflitto istituzionale; non c'è stato e non c'è un conflitto istituzionale tra Giunta e Consiglio. Non c'è e non ci può essere perché una Giunta esiste, sempre e comunque (anche questa Giunta, soprattutto questa Giunta), se fonda la sua fiducia nel Consiglio; diversamente non può esistere. Arbitro della definizione delle opinioni di maggioranza è il Consiglio; arbitro dell'esistenza o della non esistenza di una Giunta è e rimane solo ed esclusivamente il Consiglio; quando il Consiglio però non si rappresenti come una sorta di astrazione, ma come quello che è in realtà, cioè come il consesso degli eletti, come l'insieme dei componenti l'organo istituzionale, cioè l'insieme di tutti i consiglieri, ivi compresa la Giunta, ivi compresa la maggioranza e quindi anche la minoranza e ogni singolo consigliere.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Ardita, come ipotesi!

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Può essere ardita quanto si vuole, ma il Consiglio è questo, cioè l'insieme dei rappresentanti, eletti dal popolo sardo, che compongono l'organo collegiale legislativo. Quindi in questo senso non è esistita e non esiste conflittualità o conflitto istituzionale; è esistita invece una discussione puntuale, seria e impegnata; una discussione che ha manifestato — perché non dirlo, non riconoscerlo? — una grande vitalità delle istituzioni in Sardegna, perché (per la prima volta, io ritengo almeno da quando mi occupo, e non è da ieri, di questioni politiche) le passioni si sono accese e il dibattito politico si è animato non attorno a una questione di contributi a fondo perduto o di mutui agevolati, ma attorno ad una questione di rilievo istituzionale. E questo non può essere che un grande valore positivo; questa attenzione che è andata oltre gli addetti ai lavori, che ha travalicato i gruppi consiliari, che ha interessato larghi strati di opinione e che quindi ha riproposto all'attenzione dell'opinione pubblica la questione politica fondamentale della funzionalità e del valore delle istituzioni autonomistiche.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Bisogna consigliare al Presidente di commettere spesso queste cose per elevare il tono del dibattito...

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Se c'è questa utilità può darsi che si trovi occasione di discutere e di animare la discussione anche attorno ad altre questioni. Ma, andando al merito delle questioni, pare a me — che esprimo questa opinione a nome della Giunta regionale — che i temi che si sono posti, che si sono dibattuti e che hanno costituito oggetto ancora di discussione in aula questa mattina, siano essenzialmente tre.

Primo: se noi ci troviamo di fronte ad una norma chiara, tale da far individuare in modo univoco quali siano o quali fossero i comportamenti da adottare da parte di questa Giunta regionale, come precedentemente da parte di altre.

Secondo: come conciliare nell'immediato e non solo sul piano formale, ma soprattutto sul piano sostanziale, due distinte ma non contrapposte esigenze; l'esigenza di garantire non solo la celerità, ma soprattutto la certezza della spesa, quando questa spesa sia programmata e assentita dal Consiglio regionale; quindi di garantire l'operatività del bilancio e della legge finanziaria, in riferimento a chiare norme di legge (perché legge è anche l'articolo 7 della 335 del 1976 così come legge regionale è l'articolo 66 della legge di contabilità regionale); l'altra esigenza — distinta, ripeto, ma non contrapposta — è quella di assicurare non il massimo, ma — io dico — il totale, rigoroso rispetto delle prerogative del Consiglio regionale, che discendono non solo dalla lettura ma dalla comprensione piena dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 33 dello Statuto. Sono due esigenze distinte ma non contrapposte, non necessariamente confliggenti, delle quali non necessariamente una esclude l'altra.

Terzo: quali indicazioni intendono rendere il Consiglio e le forze consiliari più rappresentative, oltre i ruoli di maggioranza e di opposizione, perché questa questione ormai ricorrente possa essere definitivamente superata?

Quanto alla prima questione (cioè quella del valore delle norme e del significato esatto

delle prescrizioni legislative), la Giunta ha ritenuto, ritiene e conferma dinanzi al Consiglio di non presumere di trovarsi di fronte a una necessaria univocità di interpretazione. Vi è sicuramente, in ordine alle norme di cui trattiamo e alle quali facciamo riferimento, una possibile non duplicità, ma molteplicità di interpretazioni; quindi una disparità di valutazioni possibili; quindi anche una diversità di comportamenti.

La Giunta non si è sottratta e non si sottrae al dibattito, non si sottrae al confronto e opera, unitamente alle componenti consiliari di maggioranza e di opposizione che hanno manifestato sensibilità democratica attorno a queste questioni...

BAGHINO (D.C.). Ma, abbia pazienza, lei viene a parlarci così dopo aver stabilito la linea!

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica*. Questa sensibilità si è manifestata nel tempo e a più riprese, perché questo conflitto possa essere superato; perché che esista un conflitto nella diversa interpretazione delle norme, o meglio derivante dalla diversa interpretazione delle norme, questo è un fatto; è un conflitto reale, ma è un conflitto di interpretazione normativa, non un conflitto istituzionale. Laicamente, onorevole Oggiano, possiamo anche ritenere che chi interpreta una norma alla luce delle esigenze più pressanti che intende soddisfare, e nell'interpretazione più puntuale e più rigorosa dei ruoli istituzionali cui è chiamato, possa anche incorrere in errore; ma questo è un dubbio metodologico, che deve appartenere a tutti e non può caratterizzare esclusivamente questa o quella parte istituzionale. D'altronde abbiamo assistito, soprattutto in queste ultime settimane, ad un grande fiorire di tesi, di interpretazioni, di scuole giuridiche, ognuna delle quali ha sicuramente la sua dignità, e presunzione sarebbe quella di ritenere che solo una interpretazione abbia dalla sua parte tutta la verità e le altre tutto il torto, tutto l'errore.

Io voglio fare alcuni riferimenti semplici alle tesi (che si sono espresse in queste settimane e in questi giorni e che ancora hanno echeggiato nel dibattito in aula) che propendono diver-

samente da come ha opinato la Giunta in questa occasione e in altre circostanze.

Ricordo il parere ascrivibile all'ISGRE, Istituto di studi giuridici regionali di Udine, firmato dal professor Bartole; un parere di grande dignità giuridica, che risponde al quesito su quale sia la sorte e quale sia il destino di una legge rinviata al Consiglio regionale. La risposta al quesito è puntuale e precisa, ma questo parere salta a piè pari in ben 23 pagine non dico l'articolo 7, ma tutta la legge 335; cioè non si pone neppure il problema, almeno in termini teorici, di una possibile eventuale distinzione tra legge di merito rinviata e legge di bilancio, perché solo la legge di bilancio è trattata in modo specifico dalla 335, che pure è norma positiva e fa parte dell'ordinamento giuridico. Questo problema si poteva risolvere nel modo che si vuole, però un parere esteso ed articolato in 23 pagine non può non ricordare almeno che, oltre al precetto costituzionale (articoli 127 della Costituzione e 33 dello Statuto) esiste anche un'altra norma positiva — legge ordinaria, ma norma vigente — che è la legge 335.

Possiamo fare un secondo riferimento all'altrettanto pregevole lavoro prodotto dal Servizio studi del Consiglio regionale; un lavoro di grande rigore anche sul piano scientifico, che però, quando arriva allo scoglio dell'articolo 7 della legge 335, si ferma e, quando deve trattare la questione della gestione provvisoria del bilancio e deve argomentare che questa gestione provvisoria potrebbe esplicitarsi *sine lege*, dice che questa gestione provvisoria può essere definita una sorta di oggetto misterioso; può essere che per lo studioso un istituto giuridico appaia e resti un oggetto misterioso da studiare, da penetrare, da esplicitare, da interpretare successivamente...

BAGHINO (D.C.). Lo stanno attuando in tutte le Regioni.

PRESIDENTE. Consentite alla Giunta di continuare.

BAGHINO (D.C.). Queste leggi, come lei sa certamente, le stanno attuando in diverse Regioni, quindi il nostro Servizio studi avrebbe dovuto rivolgersi a chi consente queste cose per avere

spiegazioni.

(Interruzioni).

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, continui pure il suo intervento.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Qui siamo un po' tutti applicati a capire e a capirci. L'assunto principale del mio intervento era proprio questo: che noi ci troviamo di fronte ad una possibile diversa interpretazione e che, di fronte a ciò, ogni parere (e io sto facendo riferimento ai pareri assunti a fondamento di altre tesi, non di quelle su cui ha concretato la sua propensione e la sua decisione la Giunta regionale) manifesta dei lati deboli. Questo intendevo dire, e ho fatto riferimento appunto anche al lavoro prodotto dal Servizio studi del Consiglio regionale, perché se un istituto giuridico può essere rappresentato o rappresentarsi allo studioso come un oggetto misterioso, tale non può rimanere per l'operatore del diritto, per chi è investito di responsabilità istituzionali e deve applicare o disapplicare la norma. Chi governa deve decidere, deve scegliere, e scegliendo e decidendo certo può sbagliare, però non può fermarsi di fronte alla misteriosità dell'oggetto.

Potrei ancora far riferimento, e per brevità mi limito a questo, al documento che ha costituito l'avvio della discussione nella prima Commissione consiliare, lì introdotto e presentato dal Presidente della Commissione, documento ugualmente puntuale, autorevole per dottrina e per ruolo, ma anche questo documento, quando deve fare i conti con l'articolo 7 della legge 335 e con l'istituto della gestione provvisoria del bilancio e deve operare il raccordo tra questa norma dell'ordinamento, l'articolo 33 dello Statuto e l'articolo 127 della Costituzione, deve dire che questo istituto è un *monstrum* giuridico. Ma dire che un articolo di legge è un *monstrum* è un giudizio politico, e come tale può essere sempre opinabile, laddove invece chi è chiamato a responsabilità di governo, oggi come ieri, deve non solo opinare, ma deve decidere. Questa è la ragione, colleghi del Consiglio, che ha indotto la Giunta regionale con il suo Presidente, o il

Presidente con la Giunta regionale, ad operare una scelta, sapendo che non si operava certamente nell'unico modo possibile, ma in uno dei modi possibili; quindi non lo "zelo amministrativo", ma la responsabilità di governo ha indotto la Giunta regionale ad operare in questo modo, ritenendo di essere totalmente rispettosa delle prerogative del Consiglio regionale.

Il secondo profilo da esaminare, come prima dicevo, è sicuramente quello del come conciliare l'esigenza contingente dell'operatività del bilancio (che, una volta approvato dal Consiglio regionale e non obiettato dal Governo, non è più il bilancio della Giunta ma il bilancio della Regione, da cui nascono diritti, e diritti di terzi, e non solo valutazioni di ordine politico), come conciliare dunque quest'esigenza, che pure esiste, col rigoroso rispetto della norma costituzionale e non solo del ruolo istituzionale, ma anche del ruolo politico centrale del Consiglio regionale. Io credo che sia del tutto inutile non riconoscere che il Consiglio regionale è la sede nella quale questo problema, oltretutto dibattuto, può e deve essere risolto, e che questo è l'organo istituzionale le cui prerogative devono essere interamente garantite. Dobbiamo quindi applicarci alla soluzione del problema, e questo è sempre il tema più difficile, perché altra cosa è dibattere i termini delle questioni, altra cosa è applicarsi ad una soluzione valida.

Alcuni concetti fondamentali devono essere richiamati, perché se almeno attorno ad alcuni concetti essenziali vi è, come pare, convergenza di opinioni, da lì è possibile partire per identificare la soluzione valida. Ora, alcune questioni devono essere affermate: che sia la legge, e non l'arbitrio interpretativo, a consentire la gestione provvisoria del bilancio non rinviato, questo è un fatto pacifico; che la legge (cioè l'articolo 7 della legge 335 fatto proprio dalla nostra legge regionale di contabilità) consenta la gestione provvisoria del bilancio, prescindendo dalla promulgazione, questo è un fatto acquisito, così come pare sia un fatto pacifico che tale gestione provvisoria, se vuol essere una vera gestione e quindi garantita e garantista, non può essere una gestione aleatoria, cioè non può essere caducabile e successivamente revocabile; sennò non

sarebbe una gestione. E perché questa gestione provvisoria non sia aleatoria, ma sia una vera gestione garantita e garantista, è parso che debba fondarsi su leggi, così come prescritto dagli articoli 41 e 42 delle norme di attuazione emanate col D.P.R. n. 250 del 1949, secondo cui anche l'esercizio provvisorio del bilancio regionale deve esplicarsi attraverso la forma, l'involucro della legge.

Certo, si può fare una acuta e quando si vuole puntuale disquisizione sulla differenza tra gestione provvisoria ed esercizio provvisorio del bilancio; però nasce una questione, che è anche una questione politica: la gestione provvisoria è un di più rispetto all'esercizio provvisorio o è un di meno in rapporto alle prerogative regionali? Il punto non è secondario, perché la legge 335 accorda l'esercizio provvisorio, cioè la gestione per dodicesimi, qualora il bilancio venga interamente rinviato, e accorda la gestione provvisoria delle parti non rinviate qualora vengano invece rinviate solo alcune norme. E sarebbe ben curioso se la gestione provvisoria, che è consentita quando non si abbiano il bilancio o la legge finanziaria respinti per intero, fosse un di meno rispetto al caso in cui, essendo stato il bilancio respinto per intero, si autorizza l'esercizio provvisorio che comunque deve avvenire con legge.

Ma siccome noi non siamo un *forum* giuridico ma un consesso politico, gioverà ricordare qual è la genesi politica della legge 335, che è del 1976 e quindi si situa fra la legge-delega 382 sull'attribuzione di nuovi poteri agli enti locali e alle Regioni e la materiale scrittura del D.P.R. 616, che è del 1977. La legge 335 nasce in un momento politicamente alto della rivendicazione regionalistica ed è stata una conquista delle Regioni, quindi una legge che nessuna Regione ha eccepito, perché le Regioni la rivendicavano. Infatti la legge di bilancio è una legge diversa dalle altre, essendo ancorata strettamente al tempo, per cui, col tempo che passa, un Governo che volesse capziosamente rinviare anche una sola norma di una legge di bilancio regionale potrebbe paralizzare sempre e comunque la vita e la vitalità di una istituzione regionale. Questa genesi politica ha il suo valore anche sul piano

interpretativo: può anche darsi che l'istituto giuridico della gestione provvisoria non sia del tutto lineare; anzi senz'altro non lo è, perché questa espressione entra per la prima volta nella legislazione e mantiene quindi questa sua caratteristica di atipicità e anche una carica di equivocità; ma è legge, è norma. Ed è norma — a noi pare di dire per averci pensato a lungo — che non merita di essere tanto bistrattata, proprio perché nasce dalla rivendicazione delle Regioni di avere comunque garantita l'operatività, qualora la loro legge di bilancio non venisse interamente rinviata, ma solo eccepita in singole parti.

Certo, questa non è l'unica distonia di ordine normativo, non è l'unico buco nelle istituzioni e nelle procedure; ce n'è anche altri. Per esempio: se la legge rinviata deve essere riesaminata interamente nel merito, bisognerà pure che ci poniamo il problema del perché usualmente le leggi rinviate vengono assegnate invece alla prima Commissione, che è la Commissione istituzionale e quindi dovrebbe operare una prima valutazione dei motivi giuridici e tecnici di rinvio; altrimenti le leggi dovrebbero tornare nelle Commissioni di merito per essere riistrate ed eventualmente rifatte. Questo è una distonia, un'incongruenza che ci trasciniamo e che dovrebbe costituire oggetto di un chiarimento di carattere regolamentare. Oppure la non esistenza di quel particolare strumento, che suole chiamarsi "messaggio", inviato dal presidente del Consiglio alla Giunta per comunicare che una legge ha percorso interamente l'*iter*; si invoca questo istituto, ma non esiste, tant'è che solo la legge in tutto o in parte rinviata torna al Consiglio regionale, ma non le altre leggi non eccepite dal Governo, che vengono promulgate senza che si effettui alcuna forma di comunicazione o di messaggio.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Solo se sono regolari!

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Ma chi la comunica questa regolarità? Nessuno. Si ha semplicemente conoscenza e il Presidente della Giunta promulga. Questo per dire che esistono ancora vuoti, distonie, incompletezza di norme, che certamen-

te possono essere in queste occasioni identificate perché si operi in merito, perché si ponga rimedio e perché le procedure siano completate e possano essere interamente garantite.

Ho voluto dire queste cose, colleghi del Consiglio, proprio perché risultasse che serie ragioni di ordine tecnico-giuridico e serie ragioni di ordine politico sono state valutate quando il Presidente della Giunta e la Giunta regionale hanno espresso una propensione per la promulgazione della legge. Queste ragioni non volevano e non vogliono essere affatto conflittuali e meno che mai non rispettose delle prerogative consiliari. Ora, se conveniamo (e mi pare che vi sia una larga convergenza dei gruppi politici) sul fatto che vi siano almeno parzialità e incoerenze di ordine normativo, che hanno determinato in passato e anche nel presente questa divaricazione di opinioni e di atteggiamenti, è chiaro che non giova che questa situazione si trascini. Giova invece che il Consiglio, che ne ha la competenza primaria ed esclusiva, identifichi quale deve essere il modo attraverso il quale in futuro dovrà essere regolata la materia, perché ogni approvazione di bilancio e ogni assestamento (la questione potrebbe infatti riproporsi fra pochi mesi) non dia adito allo stesso dibattito e alle stesse difficoltà.

Pare alla Giunta regionale che la scelta fondamentale operata dal Consiglio, e innanzitutto proposta ed approvata nella Commissione consiliare, sia una scelta valida, nel senso cioè che (ferma restando la promulgazione con valore provvisorio della legge di bilancio) il Consiglio regionale riapprovi *in toto* la legge rinviata. Potrebbe anche apparire questa una soluzione in qualche modo compromissoria, però è quello che stiamo facendo. E la Giunta ritiene che questa riapprovazione *in toto* sia una scelta valida, una misura valida, se correttamente intesa, tant'è che il Consiglio stesso ha respinto poco fa un emendamento che proponeva l'abrogazione espressa della legge promulgata.

Bisogna che il Consiglio tutto si preoccupi di quale può essere però la sorte della legge che si appresta a riapprovare; la nuova approvazione da parte del Consiglio regionale non è una approvazione in sanatoria, ma invece una riappro-

zione di garanzia, di garanzia formale; cioè la nuova approvazione salda il tutto recuperando la parte e la gestione provvisoria diviene definitiva. Questo è lo spirito anche della legge 335, perché ammettendo la gestione provvisoria si intende che, se è provvisoria, vi deve essere anche un momento di sanzione e quindi di definitività della gestione, che può essere garantita con la riapprovazione della legge; riapprovazione quindi come sanzione di garanzia e di definitività e non come sanatoria, che presupporrebbe l'illegittimità.

Noi possiamo discettare quanto vogliamo, ma ritenere a cuor leggero che la Regione sarda abbia versato per alcuni anni in situazione di totale illegittimità e che tutta la spesa regionale dall'83 in poi sia una spesa tutta illegittima (ancorché poi i decreti siano stati registrati regolarmente dalla Corte dei Conti e la legge non sia stata da alcuno impugnata, né alcun organo istituzionale l'abbia dichiarata illegittima), ciò esporrebbe ad un rischio di approssimazione nel giudizio politico, rischio al quale la Giunta regionale ritiene che questa Assemblea non possa esporsi. La questione è nata in passato e ne abbiamo discusso altre volte con diverse opinioni, perché serve discutere, anche per imparare (lo dico non solo all'onorevole Oggiano, ma a tutti i colleghi), perché discutendo impariamo. E se qualche parziale errore di sottovalutazione di un qualche aspetto normativo taluno di noi ha compiuto — ma chi non ne ha compiuto? — il dibattito politico, l'applicazione e lo studio, ci servono per risolvere i problemi, perché — al di là, colleghi del Consiglio, delle alterne vicende che collocano i partiti alla maggioranza o all'opposizione — attorno ai fatti istituzionali esiste sicuramente tra le forze autonomistiche una comune consapevolezza, un comune rispetto, una comune considerazione.

Quindi sarà opportuno, e la Giunta si impegna in ciò, proporre una norma di chiarimento, in esito anche ad un approfondimento di studio, che può essere fatto in modo più articolato e più organico, raccogliendo in tempi brevi quanto già si è prodotto. Si può proporre al Consiglio regionale una norma che sia tale da far superare definitivamente e interamente la possibilità del

ripetersi di questi inconvenienti.

Era parso che i gruppi politici già in Commissione avessero espresso l'intendimento di proporre un ordine del giorno che indicasse questi criteri e che impegnasse anche la Giunta a rendere al Consiglio in tempi brevi la formulazione di questa norma. Se non vi sono le condizioni per cui oggi il Consiglio possa pronunciarsi indicando questi criteri, rimane comunque il convincimento fermo della Giunta regionale che questa iniziativa vada assunta e prospettata al Consiglio in tempi utili, perché non si possa e non si debba riproporre questa questione; quindi nei tempi più stretti di due, tre mesi, cioè nel tempo che precede la prossima legge di assestamento del bilancio, proprio perché (al di là e prima delle raccomandazioni, degli inviti, delle sollecitazioni a non farlo più) credo che un'Assemblea legislativa debba innanzitutto darsi le sue leggi, leggi chiare, leggi che garantiscano tutti.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ma che siano soggette ad un controllo di ordine costituzionale!

PRESIDENTE. Onorevole Murru, è la sedicesima volta che interrompe. Le ho contate... Se vuole avere spiegazioni con l'onorevole Cogodi, lo farà dopo. Onorevole Cogodi, prosegue il suo intervento.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Ho praticamente concluso, signor Presidente, colleghi del Consiglio, con questa duplice indicazione: sul piano metodologico la Giunta, in esito a questo studio articolato ed organico, intende proporre al Consiglio (in tempi utili e che precedano la prossima scadenza di approvazione della legge di assestamento del bilancio) una norma di chiarimento e di raccordo che stabilisca procedure certe in materia di approvazione della legge di bilancio, cioè una norma di raccordo tra la nostra legge di contabilità regionale e la norma costituzionale e statutaria; sul piano politico, onorevoli consiglieri, e ho concluso, la Giunta non può che confermare — e non per dovere di ufficio ma per convinzione profonda — di ritenere di avere ben operato; di avere operato cioè in modo legitti-

mo, in modo corretto, ancorché ci rendiamo conto — l'ho detto, l'ho ripetuto — che l'opinione che ha espresso la Giunta regionale, la decisione che la Giunta ha assunto si fonda su una delle possibili interpretazioni, laddove altre interpretazioni sono possibili e altre indicazioni possono essere formulate. Tutti, io credo, posto che i problemi esistono, hanno capo per applicarsi, perché la Giunta di questa questione non ha fatto questione di parte e neppure questione di maggioranza; tutti i gruppi politici hanno spazio per applicarsi e per fornire il loro contributo, che già c'è stato e non mancherà in avvenire, perché il Consiglio nella sua sovranità definisca in modo chiaro ed organico una procedura che eviti per il futuro il ripetersi di questi inconvenienti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per una breve dichiarazione prima del voto conclusivo, spinto non solo dall'esigenza di esporre formalmente, come hanno fatto tutti o quasi gli altri gruppi, la posizione del Gruppo comunista, ma anche — se mi consentite — spinto da una considerazione, o meglio da una preoccupazione: non vorrei cioè che il silenzio del sottoscritto (che, come i colleghi che hanno più di una legislatura ricorderanno, lo scorso anno a nome del Gruppo comunista sollevò, con una lettera riservata all'allora Presidente del Consiglio Rais e con un successivo intervento in Aula, la questione della promulgazione per parti delle leggi finanziarie rinviate) venisse interpretato come un segnale di imbarazzo mio o del Gruppo comunista, o che comunque al silenzio venisse attribuita nell'opposizione o anche all'interno della maggioranza, una qualche valenza politica specifica.

Potrei cavarmela, ma non lo faccio, ricordando che in passato, dopo la seconda promulgazione di una legge finanziaria rinviata, solo il Gruppo comunista, nel silenzio generale (eccetto, voglio ricordarlo, il pronunciamento formale dell'allora Presidente del Consiglio Rais, sia con una lettera inviata all'allora Presidente della Giunta Rojch, sia con una comunicazione resa

all'Aula nella seduta del 1° febbraio 1984) si preoccupò dei problemi che la promulgazione per parti delle leggi rinviata sollevava. Non sarebbe però consona alla delicatezza delle questioni in discussione attardarsi in polemiche strumentali, quando invece è necessario uno sforzo costruttivo e positivo da parte di ciascuno di noi, cosa che peraltro vi è stata, a mio avviso, in molti interventi.

Per evitare allora qualunque ambiguità e per non consentire strumentalismi di alcun genere dico subito che riconfermo, nello spirito e nella sostanza, le valutazioni e le preoccupazioni che allora espressi e che attenevano (voglio ricordarlo, perché è vero che stavolta la discussione ha trovato delle accentuazioni parzialmente differenti) ad un punto in particolare: sulla base dell'articolo 33 dello Statuto (che riprende peraltro, praticamente nell'identico testo, l'articolo 127 della Costituzione, relativo alle Regioni a Statuto ordinario) delle leggi rinviata è destinatario il Consiglio regionale, come del resto è confermato anche dall'articolo 1 delle norme di attuazione emanate col D.P.R. numero 327 del 1950.

Il Presidente del Consiglio quindi, non solo perché vi erano le precedenti prese di posizione dei Presidenti dell'Assemblea che ho ricordato, ma in quanto garante delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri, non poteva che richiamarsi a questa norma statutaria (come ha fatto con la correttezza che, non solo da parte del gruppo di appartenenza, il Gruppo comunista, ma da parte di tutti gli è stata riconosciuta) assegnando all'esame della competente Commissione consiliare la legge finanziaria rinviata.

Se oggi siamo qui a ridiscutere e a rivotare la legge finanziaria di quest'anno, unitamente alle due precedenti leggi rinviata, tenute "in sonno" nella Commissione consiliare competente, lo si deve però al fatto che questa Giunta e questa maggioranza (pur con un atteggiamento — voglio dire anche questo — di disponibilità dei laici e dell'opposizione democristiana) hanno concretamente e politicamente operato perché la legge venisse riesaminata e rivotata subito dal Consiglio. Sappiano invece che per le altre leggi così non è avvenuto; eppure lo stesso professor

Bartole, che su incarico della Presidenza del Consiglio ha espresso un parere su vari aspetti di questo problema, ha ricordato che anche sulle leggi precedenti resta sempre pendente come una spada di Damocle la questione di incostituzionalità, che può essere sollevata in via incidentale per atti amministrativi posti in essere senza la riapprovazione della legge rinviata. Per questo, e non certo per fini strumentali, abbiamo chiesto come maggioranza e come Giunta (non contro la Giunta, anzi con il suo consenso) un riesame complessivo delle tre leggi; tale fatto è in se stesso la riaffermazione del ruolo primario del Consiglio sia da parte dei gruppi consiliari sia da parte dell'esecutivo, che fanno entrambi parte del Consiglio regionale come soggetti primari dell'iniziativa politica.

Resta l'altro aspetto, relativo alla gestione provvisoria, ai tempi e alle modalità entro cui tale gestione può avvenire. Si è parlato in Commissione ed anche in quest'Aula di probabile incostituzionalità della legge 335; se non vado errato anche la Corte dei Conti, nella relazione di quest'anno, ha ipotizzato l'incostituzionalità per lo meno dell'articolo 7 di quella legge. Si è parlato di una prassi (anche questa non prevista dalla legge 335, ma comunque posta in essere da Regioni a Statuto ordinario come l'Emilia e la Toscana) di pubblicazione senza promulgazione, non essendo le leggi rinviata leggi compiute, delle parti non rinviata delle leggi finanziarie. Si è parlato di discutibile omologazione della legge finanziaria alla legge formale di bilancio presa in esame, e non poteva essere altrimenti, da una legge precedente alla istituzione della legge finanziaria. E' un fatto però che è lo stesso Governo, nelle motivazioni del rinvio della finanziaria, a suggerire con una interpretazione estensiva l'applicazione ad essa dell'articolo 7 della legge 335, che invece si riferisce alle leggi di bilancio. Si è precisato peraltro, e non solo da parte della Giunta, che la promulgazione delle parti non rinviata della legge finanziaria non deriva dalla volontà di impedire che il Consiglio ridiscuta le leggi rinviata, come del resto sta facendo, ma dalla preoccupazione di non poter porre in essere atti certi di spesa se non coperti da legge, come prevede appunto in via generale la Costituzione.

Questa preoccupazione sarebbe meno rilevante per il bilancio, ma diventa rilevante per la legge finanziaria, che modifica norme sostanziali, e tanto più in presenza, come ricordavo poc'anzi, di una sollecitazione del Governo alla gestione provvisoria della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 7 della legge 335.

Non voglio però ritornare (li ho soltanto elencati) su questi aspetti controversi e discussi anche qui; preferisco invece sottolineare il fatto che tutti, mi pare, concordiamo (lo ricordava poco fa la stessa Giunta) sull'esigenza di operare perché tali problemi comunque non si ripropongano in nessun caso. Si è detto che gli organi costituzionali dell'autonomia, trovandosi dinanzi ad una normativa censurabile e ad una più chiara e lineare (oltre che giuridicamente più forte, perché di rango costituzionale) qual è il nostro Statuto, possono scegliere. Questo è vero, ma gli organi dell'autonomia, e prima di tutto il Consiglio regionale, hanno anche la possibilità, e direi il dovere, di perseguire una terza via, cioè quella di definire una normativa chiara che eviti ogni conflitto con le previsioni statutarie.

L'impegno che noi comunisti assumiamo è quello di muoverci per definire entro due mesi una nuova normativa (magari attraverso una modifica della nostra legge di contabilità ed anche di parte del regolamento consiliare) che disciplini in particolare tre aspetti. Primo: i tempi della gestione provvisoria del bilancio in caso di rinvio governativo. Secondo: i tempi entro i quali il Consiglio deve rivotare le leggi finanziarie rinviate, per evitare che la gestione provvisoria (con o senza promulgazione, che diventerebbe da questo punto di vista un fatto irrilevante) diventi di fatto definitiva. Non possiamo trascurare infatti che, se è vero che il Consiglio ha il diritto esclusivo di ridiscutere le leggi rinviate in tutte le loro parti, è anche vero che da ciò non può evidentemente derivare l'obbligo di ridiscuterle e di rivotarle in un determinato periodo di tempo, prova ne sia che abbiamo giacenti in Consiglio numerose leggi rinviate anche della passata legislatura. Per evitare che una gestione provvisoria possa diventare in qualche modo surrettiziamente definitiva occorre allora, nel caso specifico delle leggi rinviate di carattere finanziario,

imporre al Consiglio di ridiscuterle e rivotarle in un termine ristretto e predeterminato, o comunque non determinabile da maggioranze che si formano volta per volta, come accade adesso quando si chiede in Aula di fissare i termini per la discussione di una legge. Terzo: le eventuali forme di pubblicità per la gestione provvisoria delle parti non rinviate delle leggi finanziarie.

Credo che tutti, come gruppi consiliari e come esecutivo regionale, possiamo impegnarci in questa direzione, consapevoli che da questa vicenda dobbiamo uscire positivamente, con l'intento di rafforzare — non solo di salvaguardare — le prerogative di tutti gli organi statutari dell'autonomia, da quelle dell'organo nel quale istituzionalmente si forma la volontà legislativa a quelle di chi chiede che ci siano maggiori certezze nella disciplina dell'attività amministrativa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, farò forse il più breve intervento nella storia di quest'Aula, perché il senso di responsabilità della minoranza di fronte all'evidente imbarazzo della maggioranza e il particolare momento politico ci portano a non affondare il coltello nella piaga. Il mio intervento si limita perciò a riproporre in quest'Aula, una massima di Bertrand Russel, che mi è venuta in mente dopo l'intervento dell'Assessore Cogodi, vessillifero di tesi opposte in altre circostanze. Diceva Bertrand Russell (il che dà ragione all'onorevole Cogodi, e me ne complimento con lui): "Solo i morti o gli stolti non cambiano parere". Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente, credo che seguirò l'esempio dell'onorevole Baghino, cioè sarò breve, se non brevissimo come lui è stato. Intervengo sia per ribadire la nostra opinione su questa vicenda sia per fare qualche considerazione, cominciando dall'esame dell'intervento svolto dall'onorevole Cogodi a nome della Giunta. Rilevo subito che io ho notato in que-

st'intervento una grossa contraddizione. Credo che stamattina i colleghi Soro e Oggiano abbiano portato un contributo, anche in termini specialistici, sull'oggetto del contendere; ho ascoltato con attenzione entrambi i colleghi e la Giunta e, a questo punto, credo di avere qualche perplessità.

Non si può affermare, come fa la Giunta, che la valutazione sulla norma giuridica è una valutazione politica e che noi non siamo un *forum* giuridico, ma un *forum* politico, e poi dissertare (con qualche dubbio, come ha detto l'Assessore) sulla fondatezza dell'atteggiamento che la Giunta ha assunto nel procedere alla promulgazione con la rapidità che tutti conosciamo.

Io non sono un giurista, ma credo che, nonostante i giuristi distinguano fra il diritto naturale immutabile e qualcosa che viceversa muta (che è espressione, direbbero i marxisti, dell'opinione delle classi dominanti), sia comunque possibile, al di là di queste posizioni estreme, riferirsi ad un minimo di criteri e di metodi per esprimere giudizi. Ma se il giudizio sulle norme giuridiche diventa politico, allora tutto diventa discutibile e forse questo dibattito è perfettamente inutile: o ci sono criteri di riferimento o non ci sono. E' vero che in questo paese siamo andati anche oltre la opinabilità delle norme giuridiche; ci sono stati anni, che sicuramente i colleghi ricordano, in cui anche le norme fisiche diventavano di destra o di sinistra, in cui lo stesso polmone o il cuore potevano essere organi di destra o di sinistra; era però una fase molto folkloristica, molto libera nelle espressioni, che è stata certamente una esagerazione di cui abbiamo preso atto.

Non si può dire tuttavia che le norme giuridiche non hanno un quadro di riferimento: tutte le valutazioni sono politiche, quindi mi sembra strano che, da un lato, si dica che questo è un *forum* politico e la norma va valutata in termini politici, mentre ci si sforza per il resto dell'intervento di dimostrare che la Giunta ha qualche ragione nell'aver adottato il provvedimento che ha adottato. Io non sono un giurista, ripeto, ed ho apprezzato molto l'intervento dell'onorevole Oggiano, che è un esperto; riaffermo che si può discutere certamente sul fatto che le norme

giuridiche non siano verità assolute e intoccabili, ma è difficile accettare che, quando ci si danno delle regole, queste poi possano essere messe in discussione in ogni circostanza, a seconda del clima e delle posizioni che ciascuno di noi casualmente assume.

Senza fare quindi nessuna valutazione giuridica io voglio ricordare molto brevemente gli eventi che ci hanno condotto a questa situazione. Come capogruppo sono stato convocato con la massima urgenza dal Presidente del Consiglio; un Presidente molto sensibile ai suoi compiti, che, avendo avuto notizia del rinvio della legge finanziaria, ha provveduto a riassegnarla, com'era suo dovere, alla Commissione competente e — nella stessa giornata, credo — ha anche convocato i capigruppo per avere da questi la disponibilità a un riesame immediato delle norme rinviate dal Governo. Presente la Giunta, tra le sette e le nove della stessa sera i capigruppo, credo all'unanimità, hanno affermato la propria disponibilità a un esame immediato della legge rinviata. Ebbene, mentre noi discutevamo di queste questioni la legge era già stata promulgata! Quindi quella riunione è stata una farsa, una riunione perfettamente inutile; non era il caso che i capigruppo si sbracciassero a dichiarare disponibilità perfettamente superflue.

Anche la riunione di oggi è il risultato di una soluzione pasticciata, dettata esclusivamente dalla necessità di non disturbare il manovratore che è la Giunta; una riunione che partorirà o una norma promulgata due volte o norme diverse con due promulgazioni. Io non mi scandalizzo che questo succeda e sono d'accordo che occorrerà chiarire le norme, ma era molto più onesto e molto più serio avere un minimo di rispetto per i capigruppo, che erano impegnatissimi per riesaminare il provvedimento rinviato. Questo ovviamente non è un rilievo che faccio al Presidente del Consiglio, che credo in assoluta buona fede, ma non aveva molto senso approfittare della buona volontà dei capigruppo per convocarli di corsa ad una riunione perfettamente inutile. Perciò come gruppo sottolineiamo la scorrettezza di quanto è avvenuto e l'atteggiamento di totale ignoranza delle esigenze del Consiglio da parte della Giunta. Concludo annunciando ora, per

non intervenire una seconda volta, che per protesta io non voterò il nuovo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Signor Presidente, probabilmente avremmo risparmiato questi pochi minuti se non avessimo avvertito la necessità di sottolineare alcuni fatti nuovi, emersi questa sera con l'intervento del rappresentante della Giunta l'onorevole Cogodi. L'onorevole Cogodi in contrasto — in contrapposizione, direi — con la relazione di maggioranza e con l'insieme degli interventi emersi in aula questa mattina ha riaffermato l'esistenza di una pluralità di interpretazioni in ordine all'articolo 33 dello Statuto, non solo ignorando quanto è avvenuto nella passata legislatura, quando noi abbiamo ritenuto tutti che la dichiarazione di impegno e di intenti dell'onorevole Rais, allora Presidente del Consiglio regionale, avesse ormai escluso ogni possibilità di divaricazioni nell'interpretazione, di quell'articolo dello Statuto, ma ha anche manifestato, all'interno di questa presunta pluralità di interpretazioni la propria opzione, che va in direzione esattamente opposta a quella manifestata dal Presidente del Consiglio regionale in carica, dalla Commissione autonomia del Consiglio regionale, dal relatore di maggioranza onorevole Pubusa, dai gruppi intervenuti nel dibattito in Aula.

L'onorevole Cogodi ha teorizzato due cose nuove. Anzitutto che il giudizio politico su determinati atti e addirittura la stessa interpretazione dello Statuto possono modificarsi in relazione al mutamento del ruolo di governo o di opposizione da parte di qualsivoglia forza politica. In secondo luogo l'onorevole Cogodi ha esposto la sua concezione d'un nuovo sistema giuridico, in cui l'organo esecutivo decide e l'Assemblea legislativa ratifica, prefigurando, nella fattispecie in ordine alla legge finanziaria — o quanto meno in ordine alla legge di bilancio — la possibilità di adottare un provvedimento simile a un decreto legge. Nel sistema parlamentare italiano, peraltro, è possibile che le Camere apportino modifiche o emendamenti in sede di conversione dei decreti legge; nel sistema teorizzato e attuato in questa

sede dall'onorevole Cogodi e dalla Giunta, invece, viene ipotizzata — e concretamente attuata — una decisione su cui l'organo legislativo è chiamato a sancire una mera ratifica: prendi o lascia.

Ci fa specie, conoscendo la lucidità e la cognizione delle cose di diritto dell'onorevole Cogodi, l'approssimazione con la quale in questa sede, stasera, egli ha estrapolato dal D.P.R. 335 tutta una serie di conseguenze che non noi, partito di opposizione, ma il relatore di maggioranza, la prima Commissione e il Presidente del Consiglio regionale avevano ampiamente contraddetto.

Il fatto politico che emerge è una incredibile indifferenza nei confronti delle tesi unanimemente espresse in questa Assemblea, che l'onorevole Cogodi e la Giunta disattendono in modo assoluto e categorico, sfidando il Consiglio regionale.

Già questa mattina abbiamo manifestato il sospetto che l'odierna seduta del Consiglio regionale fosse una farsa, nella quale si sarebbe finto di decidere qualcosa che in realtà non poteva essere deciso e si sarebbe simulata una rivendicazione di potere decisionale, fingendo di ripristinare i poteri e le prerogative stabiliti dallo Statuto regionale. Una simulazione, in realtà, una farsa: siamo venuti qui a ratificare quanto altrove era ormai stato deciso.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Sono parole grosse, conservale per altre occasioni.

SORO (D.C.). Io uso in questa occasione, onorevole Cogodi, le parole e i giudizi che esprime la Democrazia Cristiana.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di lasciar parlare l'onorevole Soro.

SORO (D.C.). E' la D.C. che stabilisce liberamente il tono delle proprie parole e dei propri giudizi, che oggi sono severi perché grave è l'offesa che il comportamento della Giunta regionale, che lei oggi rappresenta, reca all'Assemblea e all'istituto autonomistico. Questa sfida si aggiunge e aggrava quella lanciata dal Presidente della Giunta, che volutamente ignora il Consiglio regionale: una fatto senza precedenti! Nel mo-

mento in cui si decide attorno ad un problema che ha sollevato in conflitto istituzionale, nel quale è direttamente coinvolto l'onorevole Melis, quest'ultimo ignora l'Assemblea elettiva e non partecipa alle sue sedute in dispregio alle più comuni regole di comportamento democratico che questo Consiglio regionale ha conosciuto in passato e ci auguriamo possa conoscere anche in futuro. Noi ci chiediamo cosa impedisca ai partiti della maggioranza di reagire di fronte a questa sfida che l'assessore Cogodi ha portato in Consiglio regionale, smentendo le posizioni che il suo stesso partito aveva precedentemente espresso. Noi non lo comprendiamo, ma vogliamo ribadire con chiarezza, perché resti agli atti, tutto intero, il nostro dissenso nei confronti di questi comportamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto. Non posso che confermare, a nome del mio gruppo, le valutazioni espresse nel corso del dibattito avvenuto questa mattina. Riteniamo — ci si consenta questa presunzione — di aver dato un contributo significativo per un approfondimento e per una migliore conoscenza della grossa tematica che si è sviluppata in queste settimane in relazione al conflitto tra il Presidente della Giunta ed il Presidente del Consiglio. Devo ringraziare tutte la parti politiche che si sono espresse dopo di me (compreso l'oratore che mi ha preceduto), per aver puntualizzato ed arricchito le argomentazioni già contenute nell'intervento svolto dal sottoscritto. Tutta questa vicenda si è rivelata fasulla, in definitiva, una sceneggiata, un polverone, così come si è verificato per altri importanti e grossi fatti: sceneggiate che si sono verificate in seno ad organi del Consiglio (Commissioni, conferenze dei capigruppo) a solo beneficio della stampa e delle televisioni. Non mi voglio dilungare eccessivamente nella disamina dell'ardita interpretazione logica dei fatti giuridici, statuari e politici cui ha cercato di ancorarsi, arrampicandosi sugli specchi della legge 335, l'onorevole Cogodi:

mi si consenta soltanto di leggere brevemente quanto è detto in alcuni resoconti consiliari della scorsa legislatura. In tali resoconti è dato leggere l'intendimento di "Denunciare, nella più alta sede istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, un atto che ha leso i diritti e le prerogative dell'intero Consiglio regionale, che è il solo organo deputato ad istruire ad approvare le leggi, comprese le leggi rinviute. La promulgazione di questa legge" — continua l'oratore — "costituisce un atto di aperta violazione dello Statuto speciale e dell'autonomia, che non prevede il rinvio articolato delle leggi per parti ma nella loro interezza".

Di chi sono queste parole? Non certo dell'onorevole Tullio Murru: sono dell'onorevole Barranu, che le pronunciò nella seduta di mercoledì primo febbraio 1984. Le tesi allora sostenute dal copogruppo comunista non sono conciliabili col pensiero dell'onorevole Cogodi, né se ne può tentare una conciliazione oggi soltanto per comodità politica o per fini di pura strumentalizzazione elettorale. Onorevole Cogodi, io tutte queste cose non le voglio ripetere; mi sono abbastanza dilungato stamattina e sottolineo ancora una volta che tutte le organizzazioni politiche che sono intervenute dopo di me hanno rimarcato questa tesi. Probabilmente, in sede di votazione, si porranno seri problemi di coscienza per diversi esponenti della maggioranza, come l'onorevole Pubusa, presidente della prima Commissione, che ha avuto il compito di illustrare molto acutamente quanto da me detto, con argomentazioni tecnicamente più puntuali delle mie, che studioso di materia giuridica non sono, ma certamente non molto discostanti dalle valutazioni di ordine politico, costituzionale, statutario, e soprattutto di ordine morale che io ho svolto questa mattina nel Consiglio regionale.

Onorevole Cogodi, lei tende ad arroccarsi sulla legge numero 335: tra le altre cose io ho riletto molto attentamente quella legge, che si riferisce ad una gestione provvisoria limitata ai dodicesimi per un mese e non quindi a periodo indeterminato, e allora onorevole Cogodi...

*(Interruzioni dell'onorevole Cogodi
e dell'onorevole Satta).*

Onorevole Cogodi, voglio concludere, se me lo consente: io l'ho ascoltata molto attentamente perché volevo vedere fino a che punto la sua logica poteva trovare accoglienza nella coscienza dei consiglieri e soprattutto nella mia. Lei si sta arroccando su questa legge per dire: "Poiché questa legge è ritenuta da molti costituzionalmente valida, cerchiamo di applicarla concretamente". Io ritengo invece, come ha messo in luce molto acutamente l'onorevole Soro, che sia necessaria una normativa regionale specifica in materia. Questa Assemblea dovrebbe esercitare un controllo su un organo (la Giunta) che meriterebbe di essere controllato da ben altri poteri pubblici; in ogni caso il nostro compito, quale organo legislativo, non può essere ridotto a quello di mera ratifica. Fino a quando una nuova normativa non sarà approvata da questo Consiglio, allo scopo di evitare quelle incertezze e quelle difformità interpretative cui lei ha fatto riferimento, dobbiamo comunque attenerci al diritto positivo. Le norme costituzionali e statutarie vanno rispettate, onorevole Cogodi, e vanno applicate nella accezione illustrata dall'onorevole Barranu neanche un anno fa e così acutamente esposta oggi dall'onorevole Pubusa; una loro interpretazione arbitraria da parte del Presidente della Giunta regionale non può avere nessunissima giustificazione neppure sul piano politico.

L'urgenza di gestire le spese previste si rivela come giustificazione inconsistente, visto che noi, a distanza di poco più di un mese dall'approvazione, stiamo ridiscutendo e riapprovando quella stessa legge numero 5 rimandataci indietro dall'organo di controllo. Non vi è nessun'altra giustificazione se non un pretesto puramente elettoralistico, finalizzato soltanto ad imprimere nella mente degli elettori un clamoroso gesto del Presidente della Giunta. Questo è il fatto politico — di dubbia moralità — che voi avete voluto rappresentare all'opinione pubblica. Stante questa situazione io dissento, per conto della mia parte politica, anche dal progetto che lei vuole portare avanti, finalizzato a porci continuamente di fronte a fatti compiuti, così come di fronte ad un fatto compiuto ci siamo trovati con la pro-

mulgazione della legge rinviata dal Governo. Per tutte queste ragioni, senza ripetere ricche argomentazioni sollevate stamattina da me e dai rappresentanti delle altre forze politiche, noi non possiamo approvare nemmeno il comportamento tenuto dalla Giunta nel corso della discussione di questo provvedimento legislativo. Non possiamo non disapprovare anche sul piano morale questo vostro modo di procedere: apparteniamo ad un organo che merita il massimo rispetto; siamo rappresentanti espressi dal popolo che, in nome del popolo, intendono legiferare e nello stesso tempo cerreggere ed emendare i vostri comportamenti distorti.

Si è fatto riferimento a degli errori: beh, questo è uno degli errori più grossi e più gravi che avete commesso nell'arco dei 36 anni di autonomia speciale della Sardegna. Un errore compiuto non per favorire i sardi, ma per offendere i loro valori morali e sociali. Pertanto noi non solo voteremo contro ma disapproviamo questo vostro modo di procedere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carta. Ne ha facoltà.

CARTA (P.S.D.I.). Molto brevemente: sarò lapidario, signor Presidente. In sede di conferenza dei presidenti di Gruppo il nostro partito si astenne sulla richiesta di convocazione urgente del Consiglio, ritenendo che — una volta promulgata la legge — un riesame da parte del Consiglio non rappresenti la sanatoria di un fatto che indubbiamente è sotto gli occhi di tutti, talmente eclatante che non meriterebbe grandi discussioni. Ciò detto, preciso che non condividiamo l'atto compiuto dalla Giunta nel promulgare la legge rinviata. La Giunta precedente aveva promulgato una legge nelle stesse condizioni, allo scadere dell'esercizio provvisorio: tutto il dibattito che provocò quella promulgazione e tutto ciò che ne conseguì avrebbe dovuto consigliare di non procedere nello stesso modo. Fin dall'inizio di questa vicenda, del resto, pur non volendo innescare polemiche artificiose, io stesso definii inopportuna questa nuova promulgazione, in una dichiarazione richiestami dalla stampa. Indubbiamente pensavamo che con la precedente espe-

rienza si fosse posto un punto fermo sulla questione, almeno fino alla definizione di una nuova normativa più giusta e più equa.

Certo, non siamo favorevoli a meccanismi suscettibili di ostacolare l'opera degli esecutivi. Abbiamo sempre sostenuto che gli esecutivi debbono poter lavorare, perché qualsiasi blocco della loro attività porta sicuramente un danno. Tuttavia, fin quando la normativa vigente non sarà modificata, credo che — dopo l'esperienza dell'anno scorso — sia rimasto ben poco spazio per dubbi sulla sua interpretazione. Ed anche qualora permanessero dubbi di natura interpretativa resta comunque il fatto politico che il Consiglio aveva già sancito e deciso che episodi simili non dovessero più verificarsi. Il ripetersi di fatti come questo rientra in un clima di arroganza che si sta manifestando in Consiglio, come ho già rilevato in sede di discussione del Piano sanitario regionale. L'arroganza dei numeri rischia di provocare lo stravolgimento di istituti che non dovrebbero essere intaccati. Con i numeri si può fare questo e più di questo: però non si scrive sicuramente una pagina gloriosa per un Consiglio regionale in cui il dibattito va sempre più decadendo. E' una situazione rilevata anche da qualche altro consigliere nel corso della discussione sul Piano sanitario, su cui io torno, perché è stata una vicenda giocata, come questa, sul piano dell'arroganza dei numeri.

Queste tesi noi le abbiamo sostenute già in sede di conferenza dei capigruppo, cui io partecipai e dove si decise che la legge doveva tornare in Consiglio. Non era tuttavia la conferenza dei capigruppo la sede nella quale si doveva dibattere quale fosse la forma del riesame: noi eravamo lì, visto che vi era stata una legge rinviata, a dare la nostra disponibilità per tornare in Consiglio con la massima urgenza, perché non intendevamo bloccare il lavoro dell'esecutivo. Alla nostra massima disponibilità politica, la Giunta ha replicato con un atteggiamento del tutto opposto.

Collega Cogodi: forse l'articolo dello Statuto può essere interpretato diversamente; in ogni caso, però, si era posto un punto fermo e lo aveva posto il Consiglio, non una parte politica, dopo un dibattito, direi, abbastanza infuocato. Basterebbe riprendere e rileggere i resoconti di quel

dibattito per valutare quale fosse la valenza politica, al di là della norma giuridica, della posizione assunta dall'Assemblea. Del resto era stato richiesto ed ottenuto anche un parere giuridico. Certo, i pareri giuridici sono opinabili e come tali se ne possono avere in un senso o in un altro; dobbiamo tuttavia porci una domanda: che valore attribuiamo agli indirizzi assunti dalla Presidenza del Consiglio nella scorsa legislatura e dalla Presidenza attuale? Non servono a niente? Gli istituti stanno andando verso un decadimento tale che ormai ogni discorso deve ribaltarsi in un discorso meramente giuridico? Io credo che vi siano atti che hanno una valenza politica e come tali rispondano a precise esigenze di natura politica. Nessuno ha posto in discussione la necessità di consentire all'esecutivo di svolgere i suoi compiti: in tal senso una disponibilità è stata data da tutti i gruppi, indipendentemente dalla collocazione in maggioranza o all'opposizione, perché da tutti era riconosciuta la necessità di attuare celermente la manovra di bilancio. Infatti noi ci siamo astenuti sull'ipotesi di convocazione urgente del Consiglio, perché una volta promulgata la legge, i motivi di urgenza non vi erano più: vi era una legge promulgata che poteva agire ed una situazione di conflitto eventualmente da chiarire, una norma da aggiornare per consentire una corretta gestione delle leggi di bilancio anche quando vi siano parti rinviate dal Governo.

A questo punto non vi era la necessità, né l'urgenza di tornare a dibattere facendo finta che nulla fosse successo. E' successo, a mio parere, qualcosa di grave. Credo che veramente, ed è un giudizio personalissimo, ci si senta umiliati come consiglieri regionali, a dover tornare in questo Consiglio con una simile motivazione d'urgenza; la convocazione d'urgenza deve avvenire per ben gravi motivi e, a nostro parere, questi motivi, una volta promulgata la legge, non esistevano più. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI. (P.S.d'A.z.). Signor Presidente, signori consiglieri, intendo portare nel dibattito la voce e la posizione del Partito sardo. Debbo ri-

levare in premessa che, a mio parere, sono veramente poche le forze politiche che in questo dibattito si possono presentare immuni da errori o da comportamenti contraddittori, passati o presenti. E chi attribuisce ad altri arroganza dimentica che di arroganza è stato precedentemente accusato, perché diversamente oggi saremmo qui ad esaminare soltanto la legge finanziaria dell'85, e non, come stiamo facendo, anche leggi finanziarie degli anni precedenti. Certo: i problemi sono nati in precedenza. Sono stati posti in risalto giustamente dall'allora Presidente del Consiglio, onorevole Rais, e forse per i ritardi dovuti alla scadenza della legislatura o ad altri motivi non hanno trovato quell'approfondimento e quelle soluzioni di certezza giuridica che oggi avrebbero impedito anche questa discussione. E allora, se così è, si deve valutare quale è stato il comportamento della Giunta e delle forze politiche che la sostengono di fronte al rinvio, da parte del Governo, di taluni articoli della legge finanziaria.

Ebbene, è stata fatta una valutazione politica, è inutile che lo si neghi: è stata fatta una valutazione politica da parte delle forze che sostengono l'esecutivo. Non ci sono stati atti di arroganza di un Presidente, come, ancora una volta, taluno insinuava: c'è stata una concorrenza di atteggiamenti e di scelte politiche, manifestatesi attraverso consultazioni tra i responsabili politici e i capigruppo dei partiti che sostengono la maggioranza. E' stata assunta una decisione, ripeto, di carattere politico e ciò non è avvenuto contro il Consiglio né contro le sue prerogative e competenze, sia ben chiaro a tutti.

Come ha detto il rappresentante della Giunta, ciascuna delle strade percorribili era confortata anche da pareri giuridici, tutti opinabili, ma tutti pareri di esperti. Del resto tante altre affermazioni di carattere giuridico che ho sentito stamattina sono opinabili e contraddittorie l'una con l'altra. Si è perciò resa necessaria una decisione politica, che è stata fatta da quelle stesse forze che hanno espresso anche il Presidente del Consiglio: il Presidente di questo Consiglio è stato infatti eletto dalle stesse forze che sostengono la Giunta. Non vi è stata quindi offesa alle istituzioni, né atteggiamenti di contrapposizione isti-

tuzionale: niente di tutto questo è avvenuto. Se taluno ritiene che ci sia stato errore, ebbene gli errori di questo tipo si commettono in concorso; se sbagli ci sono stati non sono sbagli imputabili ad una sola persona né ad una sola forza politica: sono errori derivanti da scelte politiche collettive. Sempreché poi si tratti veramente di errori: per fortuna è stata esclusa totalmente la malafede, almeno questo è un fatto positivo.

Da cosa ha origine la decisione assunta?

Il Governo ha approvato il bilancio senza alcuna osservazione, mentre ha rinviato la legge finanziaria — strettamente collegata al bilancio e necessaria per consentire l'operatività delle funzioni dell'esecutivo — con lo stralcio di sette, otto articoli. Si tratta di articoli che hanno una minima rilevanza, come tutti sappiamo: lo prova il fatto che oggi ci accingiamo a riapprovare la stessa legge finanziaria cassando quegli articoli. Certamente è giusto ribadire la competenza del Consiglio a riesaminare le leggi rinviate dal Governo. E così avviene, certamente così avviene, anche se non voglio dimenticare che tante leggi rinviate dal Governo, per scelta politica (anche questa) di talune forze che prima governavano la Regione, non vengono portate più all'esame né della Commissione né del Consiglio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA EMANUELE

(Segue MELONI). Si parla di rispetto dello Statuto. Certo che lo Statuto va rispettato, però come? Siamo proprio sicuri, da un punto di vista giuridico e istituzionale, che eventuali errori commessi dalla Giunta si sanino con la riapprovazione di una legge già promulgata? Sia ben chiaro che la legge promulgata è legge a tutti gli effetti. A mio parere (e, si badi, io non affermo e non sostengo di essere un vangelo di affermazioni certe e indiscutibili), almeno per quanto concerne gli articoli che non sono stati oggetto di rinvio, certamente era perfetta, perché approvata dal Consiglio e pertanto poteva benissimo essere disposta la promulgazione. E' discutibile, però certamente le cose sono andate così.

Oggi abbiamo invece perduto un'altra occasione, cioè quella di discutere degli articoli rinviati dal Governo. Forse con una fretta inopportuna.

tuna, come lamentava anche il precedente oratore, l'onorevole Carta, abbiamo portato all'esame del Consiglio la riapprovazione pura e semplice della legge già rinviata e promulgata, ignorando totalmente che, a difesa dell'autonomia e a difesa delle scelte del Consiglio regionale, sarebbe stato più opportuno batterci, discutere degli articoli rinviati entrando nel merito dei motivi di rinvio, per difendere questi stessi articoli, se li riteniamo legittimi: tutto questo non si è fatto.

PILI (P.S.I.). Lo devi dire al tuo presidente.

MELONI (P.S.d'Az.). Non lo dico al mio presidente, perché il Consiglio regionale non viene convocato dal mio presidente.

OPPI (D.C.). Lo abbiamo fatto in Commissione.

MELONI (P.S.d'Az.). No, in Commissione non avete fatto niente di tutto questo.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di lasciar proseguire l'oratore.

MELONI (P.S.d'Az.). Questa è la nostra posizione, la posizione del Partito Sardo d'Azione: per la fretta di riapprovare una legge già approvata e già promulgata abbiamo forse perso l'occasione di difendere l'autonomia.

PILI (P.S.I.). Questa è la colpa del Partito Sardo d'Azione. Siete voi che avete rinunciato a difendere l'autonomia regionale su questa legge.

MELONI (P.S.d'Az.). Non è così: non siamo certamente noi che ci ritiriamo di fronte alle battaglie autonomistiche.

PILI (P.S.I.). Pubblicandola avete rinunciato a difenderla.

MELONI (P.S.d'Az.). Io non sto accusando nessuno: sto facendo delle semplici osservazioni, non sto rigettando su nessuna forza politica responsabilità di questo genere. Sia ben chiaro. Allo stesso modo però non vado a dire, dopo

aver dato il via alla promulgazione della legge, che non sono più d'accordo, come altri hanno fatto. A cosa serve la promulgazione di questa legge? L'onorevole Oggiano, questa mattina ha posto in risalto l'invalidità, secondo il suo parere, dell'atto promulgato. In termini giuridici, tuttavia, non basta approfondire gli effetti di questa invalidità, né dire che l'atto è nullo, probabilmente, o annullabile, senza intravedere quale organo superiore, se non forse la Corte costituzionale (e noi sappiamo come si formano i giudizi di costituzionalità o di incostituzionalità di fronte alla Corte), possa stabilire la nullità o meno di questo atto. Un altro intervento ha sostenuto la tesi secondo cui questo atto promulgato non sarebbe né nullo né invalido, ma addirittura inesistente. Qui però entriamo in valutazioni di carattere giuridico certamente opinabili; non ci sono certezze da affermare in questa sede. Non ci sono, soprattutto, certezze da affermare e sostenere pubblicamente prima ancora che la Commissione competente venisse chiamata ad esaminare il problema.

Atto nullo, atto annullabile o atto illegittimo? Ma se noi stiamo esaminando un atto rinviato nel 1983, che ha seguito tutto il suo percorso ed ha prodotto effetti giuridici, tant'è che lo stiamo riconfermando, non si può certo parlare di atto nullo né di atto annullabile né di atto illegittimo né certamente di atto inesistente! La legge dell'83...

OGGIANO (P.S.I.). Se fosse valido, che bisogno avrebbe di essere riconfermato?

MELONI (P.S.d'Az.). Non lo so: infatti è un interrogativo che io mi pongo a titolo strettamente personale, perché non vorrei che l'osservazione — certamente valida — che talune norme costituiscono dei *monstra* giuridici, possa poi estendersi ad altri atti di carattere amministrativo, altrettanto criticabili e altrettanto valutabili come *monstra* giuridici. Questo può essere il rischio che noi corriamo.

Qual è la conseguenza di questo riapprovazione? Giustamente l'onorevole Cogodi ha posto alcuni interrogativi. Qual è la conseguenza della riapprovazione di questa legge già promulgata,

efficace, che ha prodotto e sta producendo effetti? Una sanatoria o una riapprovazione in garanzia? Se l'atto è nullo, annullabile, oppure inesistente, non è niente di tutto ciò. Occorre perciò dare una valutazione più giusta di ciò che stiamo facendo: è un atto politico, è una scelta di carattere politico e su questo come Partito sardo concordiamo. E' la riaffermazione del ruolo istituzionale del Consiglio: questa è la sua validità, unicamente questa. Ne consegue forse che c'è contrasto tra le forze politiche che hanno valutato in tal modo questa vicenda? Da tutto questo consegue piuttosto la presa d'atto che, disattendendo i suggerimenti dell'allora presidente Rais, non si è provveduto a studiare ed attuare delle norme di merito atte a disciplinare quel raccordo — oggi inesistente — tra conseguenze del rinvio da parte del Governo e promulgazione della legge rinviata. Questi sono i problemi da affrontare.

Il Partito sardo quindi rispetta e riafferma la distinzione dei ruoli istituzionali tra Consiglio e Giunta (direi che su questo siamo tutti impegnati, come forze politiche), ma allo stesso tempo ribadisce la necessità di ricercare unitariamente una soluzione definitiva. La mancanza di certezze giuridiche non serve a nessuno, né all'opposizione, né alla maggioranza; allora occorre l'impegno e la ricerca di tutte le forze politiche, perché si diano risposte certe e si emanino quelle norme che, di fronte a situazioni di dubbia interpretazione come questa, consentano alla Giunta regionale e alla Regione nel suo complesso di operare con certezza del diritto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avrei rinunciato volentieri ad un intervento in Aula, questa sera, se le ultime battute di questo dibattito non mi avessero spinto a chiedere la parola. La discussione su queste leggi rinviate mi pone diversi dubbi, che si connettono con le originarie perplessità su una legge finanziaria nata male, condotta peggio e finita nel modo più indecoroso che si potesse immaginare. Non ripeterò quanto sono andato affermando durante la discussione generale sui docu-

menti contabili: arriverò subito al dato che mi lascia estremamente perplesso. Ho ascoltato con estrema attenzione la discussione di questa mattina, rilevandone il notevole livello giuridico; credo tuttavia che lo sforzo per giustificare certe posizioni, soprattutto dal punto di vista giuridico, sottacesse e nascondesse la situazione di estrema difficoltà nella quale sono state assunte le decisioni della Giunta e poi del Consiglio regionale.

Io non voglio citare uomini illustri e certamente non sono in grado di fare citazioni di carattere giuridico: dico solo è una situazione quasi assurda. Noi siamo chiamati a discutere di una legge promulgata, già in vigore: non capisco con quale dignità e con quale senso ciò possa avvenire, dopo che già in quest'aula erano stati posti dei punti fermi su questo argomento, dopo che già in quest'aula in un passato abbastanza recente, erano state espresse posizioni di estrema chiarezza. Le confessioni a voce alta, fatte quest'oggi da qualche collega della maggioranza confermano ampiamente questo disagio. A nostro parere è avvenuto quello che si era già manifestato durante la discussione della legge finanziaria e del bilancio: una cosa è stare all'opposizione, altra cosa è stare al Governo; taluno sostiene una tesi quando sta all'opposizione e una opposta quando sta al Governo. Non se ne scandalizzi nessuno: questo è avvenuto, in quest'aula, anche oggi. E tutto ciò nella più assurda delle situazioni, in cui il Presidente della Commissione autonomia, oggi, definisce inesistente un provvedimento legislativo per giustificare la difficile soluzione adottata con la decisione di ridiscutere il provvedimento in aula. L'Assessore, credo a nome di tutta la Giunta, anche se metà di questa Giunta è assente in questa discussione (forse è un caso, ma certamente rimarchevole e da non trascurare), sostiene a sua volta delle tesi che dalla maggioranza di questo Consiglio sono respinte.

Io non contesto che sia legittimo, per l'Assessore e per la Giunta, proporre e difendere certe tesi. Resta però un fatto politico fondamentale: la maggioranza di questo Consiglio si è espressa in termini chiarissimi contro queste tesi. Dirò di più...

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Questa è una presunzione sua.

MURRU (M.S.I.-D.N.). L'italiano lo comprendiamo tutti.

MORETTI (D.C.). Basta vedere i resoconti di quest'Aula o chiedere a chi è intervenuto se esiste una forza politica che abbia accolto le tesi della Giunta. Qualcuno ha tentato di mantenere i piedi in due staffe, quella del Presidente della Giunta e quella del Presidente del Consiglio: così ha fatto il capogruppo comunista, che forse è il grande artefice di questo pasticcio e quindi sente il dovere di inventare una qualche soluzione. Cionondimeno si è avuta, da parte delle forze dell'opposizione e soprattutto di diverse forze della maggioranza, un'espressione chiara e decisa di posizioni che contrastano con quella esposta dall'assessore Cogodi. Non se l'abbia a male, Assessore: è un dato di fatto, la maggioranza degli intervenuti in quest'Aula ha sostenuto tesi contrastanti con le sue.

La posizione più grave, a mio parere, che a questo punto dovrebbe consentire un cambiamento radicale di questo dibattito e delle decisioni di questo Consiglio, è quella espressa dal Partito sardo, che dice chiaramente che la fretta è cattiva consigliera e che l'approvazione di queste leggi con lo stralcio degli articoli rinviati dal Governo sarebbe un fatto lesivo dell'autonomia del Consiglio. A mio parere questa argomentazione è la più coerente per una forza come il Partito Sardo d'Azione e mi meraviglio che si sia sostenuto esattamente il contrario da parte del Presidente della Giunta e della Giunta stessa. La Giunta ha invece ritenuto che la fretta sia il miglior consigliere e ha promulgato la legge. D'altro canto la maggioranza della prima Commissione ritiene che la maggior parte dei motivi del rinvio governativo sia contestabile da parte del Consiglio regionale. A questo punto, dopo aver letto la relazione di maggioranza della Commissione autonomia, collegandola con il lucido discorso tenuto dal suo Presidente, mi meraviglio che, soltanto per una fretta ingiustificabile, si rinunci a prendere una posizione decisa in difesa

degli articoli oggetto di rinvio. Ci sono motivazioni sufficienti perché tutti i consiglieri e tutte le forze politiche respingano le osservazioni del Governo su alcuni articoli: diverse di queste osservazioni, in particolare, attengono a motivi di merito e non di legittimità.

La nostra forza politica ha espresso decisamente questa posizione, che ci pare la più consona con la difesa della dignità del Consiglio regionale, anche per eliminare, al di là del caso specifico di questa legge regionale, un grave precedente politico e istituzionale. Se quindi il Partito Sardo d'Azione non ha fatto solo una dichiarazione estemporanea, ma è convinto che questa fretta sia un fatto dannoso, noi siamo qui, pronti a ridiscutere questi argomenti, pronti a criticare quello che è stato fatto nel recente *blitz* di mezzanotte. Alcuni di questi provvedimenti, del resto, non li avremmo nemmeno dovuti approvare, perché già la Commissione bilancio di questo Consiglio li aveva emendati. Su questi punti (due o tre, quanti saranno) noi esprimeremo ancora il nostro dissenso, ma su altri punti qualificanti non è pensabile che il Consiglio regionale, per la fretta di concludere una vicenda certamente non edificante, possa a questo punto rinunciare. Pertanto dichiaro la nostra ferma volontà di discutere questi punti, prendendo atto di questa nuova posizione (per lo meno io la apprendo in questo momento) del consigliere Meloni. Evidentemente c'è un fatto politico nuovo in quest'Aula che non si riconosce in maggioranze precostituite che non esistono e neanche nelle posizioni della Giunta regionale. Colleghi che mi ascoltate, se questa discussione su un pasticcio istituzionale dovesse concludersi senza chiarire anche una situazione politica equivoca il pasticcio diventerà incomprensibile. Pensiamo forse di richiamare tutti ad una disciplina di maggioranza formale? Credo piuttosto che l'occasione fornisca una occasione forse irripetibile perché, anche *in extremis*, questo Consiglio regionale riprenda consapevolezza della propria dignità e, superando schematismi artificiosi, ritrovi, sui fatti concreti, soluzioni certamente più positive di quelle che si stanno intravedendo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mura. Ne ha facoltà.

MURA (D.C.). Chiedo al Presidente del Consiglio di voler cortesemente includere nell'ordine del giorno la proposta di legge numero 103, presentata dai consiglieri Mannoni, Onida, Merella, Marracini e Serri il 23 aprile 1985, che ha per oggetto: "Interpretazione autentica degli articoli 15 e 31 della legge regionale 1° agosto 1975 n. 33". L'urgenza deriva dal fatto che il Governo ha rinviato la legge finanziaria, oggetto della odierna discussione del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.). Presidente, chiedo l'inserimento all'ordine del giorno della legge rinviata dal Governo recante: "Disposizioni relative al personale dell'amministrazione regionale e dello Stato impiegato nella campagna antincendi".

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni i due provvedimenti si intendono inseriti all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge: "Interpretazione autentica degli articoli 15 e 31 della Legge regionale 1 agosto 1975, n. 33". (103)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Interpretazione autentica degli articoli 15 e 31 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33". Relatore: l'onorevole Ortu.

E' aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare do la parola al relatore. Poiché il relatore non è presente in aula ci si rimette alla relazione scritta. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, *Segretario:*

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 15 ed il secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, devono essere intesi nel senso che sono fatte salve le assunzioni deliberate dall'Amministrazione regionale antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il personale degli uffici regionali di assistenza tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento.

Conseguentemente sono fatti salvi i regolamenti e i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione regionale relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di cui al precedente comma.

Il transito nei ruoli regionali del personale di cui al primo comma del presente articolo sarà disciplinato con la legge regionale che istituirà l'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare l'articolo verrà votato a scrutinio segreto, essendo unico. La votazione avverrà al

termine della seduta.

Discussione della legge regionale 18/4/1984: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale e dello Stato impiegato nella campagna antincendi", rinviata dal Governo. (CLXXXIX)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale: "Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale e dello Stato impiegato nella campagna antincendi", rinviata dal Governo. Relatore: l'onorevole Serri.

E' aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare, la parola al relatore.

SERRI (P.C.I.). Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretaria:

Titolo: - Disposizioni relative al personale dell'Amministrazione regionale impiegato nella campagna antincendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

L'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato ad istituire servizi di mensa per il personale dell'Amministrazione forestale regionale

addetto alla campagna antincendi svolta dall'Amministrazione regionale.

Potrà usufruire del servizio di mensa il personale impiegato nell'attività connessa al servizio antincendi.

L'organizzazione del servizio di mensa è affidata agli uffici forestali competenti per territorio i quali, per la gestione, potranno avvalersi dei servizi mobili di mensa dei militari dell'Esercito italiano o di altro Corpo militare di stanza in Sardegna. Sono fatte salve le convenzioni stipulate per il servizio di mensa della campagna antincendi 1983.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, a corrispondere ai dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai dipendenti militari del Ministero della difesa che collaborano nell'attività di prevenzione e repressione degli incendi svolta dalla stessa Amministrazione, previa autorizzazione delle rispettive Amministrazioni statali, un premio in relazione alla collaborazione prodotta ed alla qualifica rivestita.

L'ammontare complessivo delle somme da attribuire per le finalità di cui al comma precedente sarà determinato nel piano regionale annuale antincendio.

Sono ratificati altresì i provvedimenti di impegno e di spesa disposti dall'Amministrazione regionale per il pagamento di premi di collaborazione ai vigili del fuoco sino a tutto l'anno 1982.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconnesse alla funzionalità della campagna antincendi 1983, 1984 e 1985, in rapporto all'insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione delle campagne stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in deroga alle vigenti disposizioni e durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 1983, 1984 e 1985, compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale del ruolo unico regionale avente la qualifica di "esperto in scienze forestali", "sottufficiale forestale", "guardia forestale", "capo guardia giurata", "guardia giurata", "capo guardiacaccia" e "guardiacaccia", nonché di tutto il personale dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Azienda foreste demaniale della Regione e del personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, avente la qualifica di "esperto forestale".

I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti al personale previsto nel comma medesimo che sia stato effettivamente impegnato nella campagna antincendi.

La disposizione del primo comma è estesa al personale del ruolo unico regionale, nonché al personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, limitatamente ad un numero di 20 unità complessive che siano state assegnate a compiti amministrativi o tecnici riconnessi allo svolgimento della campagna antincendi.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Pili - Casula - Soro - Oppi - Meloni - Catte:

"All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma: Nelle more dell'istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, in considerazione dell'esiguità dell'organico dell'area della vigilanza e delle sempre più pressanti esigenze di servizio riconnesse ad attività di prevenzione e repressione dei reati in danno all'ambiente, il personale con qualifica di Sottufficiale forestale, Guardia forestale, Capo guardia caccia, Guardia caccia e Guardia giurata, è autorizzato ad effettuare prestazione di lavoro straordinario sino ad un massimo di 50 ore mensili". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Al personale indicato nel primo comma dell'articolo 3, in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario ivi previsto, è corrisposto un compenso forfettario pari a lire 7.000 per ogni giornata di effettivo servizio con l'uso del mezzo aereo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Ai fini indicati nell'articolo 3, e limitatamente allo stesso periodo di tempo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione statale onde avvalersi della disponibilità di agenti del Corpo forestale dello Stato. La convenzione disciplina le modalità di impiego degli agenti e gli oneri a carico del bilancio regionale per la corresponsione agli stessi dell'indennità di missione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.500.000.000 per il 1985 ed in lire 900.000.000 per gli anni successivi; le stesse spese fanno carico ai capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanzia-

rio 1985 numeri 02016 (art. 4), 02050 (art. 3), 05040 (art. 5) e 05043 (art. 1) ed a quelli corrispondenti sui bilanci per gli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo 12106 - Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 5. L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122)

lire 1.500.000.000

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18, e art. 4 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 100.000.000

Capitolo 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; L.R. 27 agosto 1982, n. 22; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18, e art. 3 della presente legge)

lire 1.000.000.000

05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

In aumento

Capitolo 05040 - Spese per il personale ad-

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

detto ai servizi di sicurezza antincendi nelle campagne e premi per l'effettiva collaborazione prestata (art. 1, lettera A) e B); L.R. 21 luglio 1954, n. 28; L.R. 18 maggio 1982, n. 11, e art. 5 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 280.000.000

Capitolo 05043 - Spese per la difesa dagli incendi boschivi (art. 7, legge regionale 18 giugno 1959, n. 13; R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; L.R. 18 maggio 1982, n. 11; art. 79 della legge finanziaria e art. 1 della presente legge)

lire 120.000.000

PRESIDENTE. All'articolo 6 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Catte - Orrù:

"L'articolo 6 è così sostituito: Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 1.500.000.000 per il 1985 ed in lire 900.000.000 per gli anni successivi; le stesse spese fanno carico ai capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985, 02016 (art. 4), 02050 (art. 3), 05040 (art. 5) e 05043 (art. 1) ed a quelli corrispondenti sui bilanci per gli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° Giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981,

n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18, e art. 4 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 100.000.000

Capitolo 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; L.R. 27 agosto 1982, n. 22; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18, e art. 3 della presente legge)

lire 1.000.000.000

05 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

In aumento

Capitolo 05040 - Spese per il personale addetto ai servizi di sicurezza antincendi nelle campagne e premi per l'effettiva collaborazione prestata (art. 1, lettere A) e B); L.R. 21 luglio 1954, n. 28; L.R. 18 maggio 1982, n. 11, e art. 5 della presente legge) (spesa obbligatoria)

lire 280.000.000

Capitolo 05043 - Spese per la difesa dagli incendi boschivi (art. 7, legge regionale 18 giugno 1959, n. 13; R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; L.R. 18 maggio 1982, n. 11; art. 79 della legge finanziaria e art. 1 della presente legge)

lire 120.000.000

Alle sopracitate spese si fa fronte con lo storno della corrispondente somma di lire 1.500 milioni dal Capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio ed è in corrispondenza ridotta la riserva prevista dal punto 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985". (1)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Mannoni.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), Assessore della programmazione bilancio e assetto del territorio. La Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione delle leggi regionali rinviate CXCI, CLXXIX, CLXXXIV, CLXXXIX e della proposta di legge n. 103.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, delle leggi rinviate numeri CXCI, CLXXIX, CLXXXIV, CLXXXIX e della proposta di legge numero 103.

Risultati delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della

votazione a scrutinio segreto della legge rinviata numero CXCI:

presenti	64
votanti	62
astenuti	2
maggioranza	32
favorevoli	41
contrari	21

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge rinviata numero CLXXIX:

presenti	64
votanti	41
astenuti	23
maggioranza	21
favorevoli	36
contrari	5

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge rinviata numero CLXXXIV:

presenti	64
votanti	41
astenuti	23
maggioranza	21
favorevoli	36
contrari	5

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 103:

presenti	64
votanti	59
astenuti	5
maggioranza	30
favorevoli	55
contrari	4

IX LEGISLATURA

XLI SEDUTA

23 APRILE 1985

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge rinviata numero CLXXXIX:

presenti	64
votanti	63
astenuti	1
maggioranza	32
favorevoli	57
contrari	6

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte a tutte le votazioni i consiglieri: Aresti - Asara - Atzeni - Becciu - Casula - Chessa - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Ladu G. - Ladu S. - Loretto - Marracini - Meloni - Mereu S. - Moretti - Morittu - Mulas - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Pili - Piretta - Planetta - Puligheddu - Rais - Randazzo - Rojch - Sanna C. - Serra - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu.

Si è astenuto: il Presidente Sanna Emanuele.

Si sono astenuti nella quarta votazione e hanno preso parte alle altre i consiglieri: Baghino - Manunza - Oppi - Zurru.

Si sono astenuti nella seconda e nella terza votazione e hanno preso parte alle altre i consiglieri: Barranu - Canali - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Ladu L. - Lai - Lorelli - Moi - Muledda - Orrù - Ortu V. - Palmas - Pes - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Satta - Sciolla - Serri - Uras.

Si è astenuto nella prima votazione e ha preso parte alle altre il consigliere Catte).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulle questioni sorte in ordine al riesame della legge finanziaria rinviata dal Governo, ritengo necessario informare il Consiglio dei passi da me tempestivamente compiuti affinché rimangano agli atti di questa Assemblea.

Dopo la comunicazione del rinvio della legge finanziaria da parte del Governo, pervenuta il giorno 10 del corrente mese e dopo aver immedia-

tamente provveduto all'assegnazione della legge alla prima Commissione permanente e alla immediata convocazione della conferenza dei presidenti dei gruppi, ho appreso che il Presidente della Giunta regionale aveva deciso di promulgare la legge rinviata priva delle norme sulle quali il Governo aveva formulato rilievi.

Il 12 aprile ho quindi inviato al Presidente della Giunta regionale la seguente lettera:

“La promulgazione della legge finanziaria della Regione per il 1985, disposta dalla S.V. — secondo quanto si apprende dal comunicato diramato in proposito da codesta Presidenza — “depurata” di alcune disposizioni delle quali il Governo, con nota di rinvio, aveva dichiarato la illegittimità, è atto che obiettivamente contrasta con quanto previsto dallo Statuto Sardo in ordine al perfezionamento del procedimento legislativo.

L'articolo 33 di tale documento costituzionale, infatti, prevede che la promulgazione possa avere luogo soltanto dopo l'espletamento di tutte le precedenti fasi del procedimento di formazione delle norme e quindi, in caso di rinvio governativo del testo approvato dall'Assemblea, dopo il previsto nuovo esame da parte della stessa, l'approvazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo spirare dei 15 giorni entro i quali il Governo può impugnare, nei modi consentiti, la nuova deliberazione.

La promulgazione è, per natura giuridica, atto dichiarativo di efficacia rispetto ad un oggetto, la legge, il cui procedimento di formazione deve già essere correttamente concluso.

D'altra parte la legge è una realtà “inscindibile”, in cui le diverse disposizioni sono il frutto di reciproca connessione e conformazione, una realtà che si decide (nella votazione finale) e si interpreta come fenomeno unitario.

Ciò vale a maggior ragione — e non meno — per le leggi di contenuto contabile, che non possono non essere condizionate dai principi fondamentali in materia di bilancio, come il pareggio, l'unicità, l'inscindibilità.

In proposito, è necessario ricordare quanto contenuto nelle dichiarazioni di questa Presidenza di cui alla nota n. 421/S.S. del 17 gennaio 1984, relative alla promulgazione “parziale” del-

la legge finanziaria della Regione dello stesso anno, e della quale fu data formale comunicazione in Aula nella seduta del 1 febbraio 1984 dal Presidente Rais.

Occorre subito aggiungere, tuttavia, che il rinvio della legge finanziaria, e quindi l'impossibilità di promulgarla legittimamente, non determina il blocco della spendita dei fondi previsti dal bilancio.

Infatti il Governo, nel rinviare la legge, ha ammesso la possibilità di una "gestione provvisoria" delle disposizioni della stessa non toccate dalle censure di illegittimità; gestione provvisoria che non presuppone la promulgazione delle norme.

Ciò emerge con evidenza dal testo dell'articolo 7 della L. n. 335/1976, che è alla base della citata indicazione governativa, articolo che (al terzo comma) configura tale gestione come ipotetica situazione preliminare all'atto di promulgazione.

La possibilità di attivare pressoché integralmente la spendita dei fondi previsti dal bilancio regionale è perciò immediatamente del tutto aperta, indipendentemente da un atto di promulgazione (parziale) della legge finanziaria connessa al bilancio.

La legittimità dei singoli atti di spesa resterebbe garantita dal riferimento al principio fissato dalla L. n. 335/1976 e dalla legge di approvazione del bilancio regionale, vistata dal Governo con la semplice condizione che non si disponga dei capitoli cui si riferiscono le disposizioni della legge finanziaria colpite dalle osservazioni governative.

E', del resto, questa una prassi adottata in una serie di altre situazioni (Provincia di Bolzano, Regioni Lazio e Emilia Romagna), e che trova conforto negli orientamenti positivi che in proposito hanno adottato i competenti organi di controllo amministrativo (Corte dei Conti).

E' necessario, inoltre, sottolineare che la promulgazione parziale della legge finanziaria in questione si manifesta lesiva delle garanzie autonome insite nelle richiamate norme statutarie.

Infatti il Consiglio regionale, nei confronti di un rinvio governativo, può decidere di resistere, riapprovando le norme nella stessa forma, o modificando la legge (anche integralmente, al

limite) secondo un nuovo "sistema", che può ugualmente contrastare con le osservazioni del Governo.

La promulgazione del testo della legge, privato delle disposizioni "contestate", equivale, invece, in questo caso, ad una acquiescenza alle indicazioni governative.

E' importante, perciò, sottolineare il fatto che la decisione adottata da codesta Presidenza, rappresenta la violazione di una prerogativa fondamentale dell'Assemblea: e cioè dalla facoltà di decidere discrezionalmente che atteggiamento assumere nei confronti del rinvio di una legge regionale e quindi di come sostanziare, secondo una competenza statutariamente esclusiva, il potere legislativo.

Il completamento dell'*iter* della legge contestata, in ottemperanza alle disposizioni statutarie, potrebbe, comunque, avvenire in tempi brevi: nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo è stata manifestata ampia disponibilità per un esame rapidissimo in Commissione delle questioni sollevate dal Governo e per l'immediato trasferimento in Aula delle norme che così verranno definite.

Il recente atto di promulgazione, pertanto, potrebbe opportunamente — e senza danno alcuno sul piano amministrativo — essere revocato.

Un atto di prudenza, in questo senso, appare la premessa necessaria per evitare il reiterarsi di una inammissibile violazione delle prerogative costituzionali dell'Assemblea, che questa Presidenza non può non tutelare nel modo più fermo."

Il Presidente della Giunta, in data 16 aprile 1985 ha risposto con la seguente lettera:

"La lettera della S. V. del 12 aprile 1985 sottolinea la violazione delle prerogative costituzionali dell'Assemblea, garantite dallo Statuto Sardo per effetto di un atto riconducibile ai poteri esclusivi del Presidente della Giunta: la promulgazione parziale della L.R. 14.3.1985, chiamata "Legge Finanziaria 1985", divenuta ora L.R. 11.4.1985 n. 5.

Mi permetto di richiamare alla Sua cortese attenzione che spetta al Presidente della Giunta

“vigilare sulla tutela dello Statuto, delle attribuzioni e delle prerogative della Regione”.

L'art. 15 dello Statuto infatti individua gli Organi della Regione, mentre l'art. 35 conferisce al Presidente della Giunta la responsabilità di rappresentante dell'istituzione regionale.

Atti contrari allo Statuto da parte del Presidente della Giunta dovrebbero essere eventualmente deliberati e contestati dal Consiglio regionale.

Nemmeno nella decorsa legislatura le dichiarazioni dell'allora Presidente Rais, contenute nella nota n. 421/SS e comunicate all'Assemblea nella seduta del 1° febbraio 1984, sortirono effetto deliberativo, giacché legavano il dibattito politico sulla questione interpretativa ai risultati di uno studio che, successivamente reso in data 24.8.1984, rimane una opinione, seppure autorevole.

Tuttavia la Giunta, interpellata in proposito, ha ravvisato l'opportunità, per superare le perplessità interpretative evidenziate anche in questa occasione, di attivare uno studio articolato ed organico, che individui una normativa capace di dare certezza alla operatività delle norme finanziarie e di bilancio approvate dal Consiglio e non censurate dal Governo.

L'art. 33 dello Statuto, pur nella sua autonomia, richiama integralmente l'art. 127 della Costituzione, che la L. 19.5.1976 n. 335 cita nel consentire la gestione in via provvisoria del bilancio regionale, limitatamente alle parti o ai capitoli non coinvolti nel rinvio governativo o nell'impugnativa per le Regioni a Statuto Ordinario.

La *ratio* che ha ispirato la legge citata è quella di evitare la paralisi della gestione finanziaria delle Regioni, pur nel rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa.

Ed è altresì nota la disposizione di rinvio recettizio contenuta nell'art. 66 della L.R. n. 11/1983 che recita “per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità dello Stato, e successive sue integrazioni e modificazioni e di ogni altra norma speciale statale o regionale”.

Tale rinvio, in uno all'interpretazione sistematica delle norme, configura una procedura

specificata in ordine alla definizione delle leggi finanziaria e di bilancio della Regione Sarda.

La legge finanziaria adegua annualmente la normativa sostanziale inerente la spesa alle effettive esigenze ed alle possibilità finanziarie della Regione; raccorda cioè in concreto il sistema annuale e quello pluriennale al fine di superare il divieto, contenuto nell'art. 81 della Costituzione, di introdurre nuove e maggiori spese nella legge di bilancio.

Sono, quindi, provvedimenti intimamente riconnessi al bilancio regionale che condizionano l'intera gestione finanziaria della Regione; talché la legge finanziaria si pone quale supporto normativo necessario per dare attuazione ai nuovi obiettivi programmatici recepiti nel bilancio pluriennale ed annuale.

Non si può sostenere che la legge finanziaria sia un tutto unico, una realtà inscindibile perché per sua natura essa rappresenta invece un insieme, elencativo e non consequenziale, di singole norme che regolano le singole parti della manovra operativa dell'intero bilancio regionale.

E' apparso peraltro opportuno dare garanzia di certezza giuridica ai provvedimenti fondati sulle leggi finanziaria e di bilancio, promulgando le stesse in ottemperanza a principi generali che trovano puntuale riscontro, nel caso di specie, nel dettato dell'art. 7 della Legge n. 335/76.

Vanno richiamati al riguardo gli articoli 41 e 42 del primo gruppo di norme di attuazione (D.P.R. n. 250/49), che richiedono espressamente la forma dell'atto legislativo sia per il bilancio, sia per l'esercizio provvisorio, sia per il rendiconto regionale.

Certamente la promulgazione è per sua natura giuridica un atto dichiarativo di efficacia che attesta delle regolarità dell'*iter* procedimentale di una legge, ma non è un atto discrezionale.

Una volta adottato non può essere revocato come invece la lettera della S.V. suggerisce”.

Al di là delle interpretazioni giuridiche che possono essere date dell'articolo 7 della legge numero 335 del 1976, che prevede la gestione provvisoria del bilancio, sulla quale questa Presidenza ha già espresso chiaramente la sua opinione nella lettera che ho testè letto, questa Presi-

denza non poteva che attenersi alla precisa prescrizione dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna, e riportare, come si è fatto, la legge rinviata all'esame del Consiglio, che ha esercitato in piena autonomia e sovranità la sua potestà legislativa costituzionalmente garantita.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (D.C.). Per chiedere al Presidente della Giunta, tramite qualche rappresentante della Giunta che glielo riferisca, quando intenda rendere all'Assemblea dichiarazioni in ordine all'opportunità politica delle candidature di assessori regionali e di responsabili direttivi dell'Amministrazione e di enti regionali. Ricordo che in passato sia i gruppi consiliari, sia la Presidenza della Giunta (quale responsabile dell'Amministrazione regionale), hanno espresso un orientamento negativo, talché alcuni Assessori regionali, avendo ritenuto di accettare candidature perché designati dai partiti, immediatamente hanno fatto seguire richieste di affidamento *ad interim* del loro assessorato al Presidente della Giunta. Mi riferisco, per la passata legislatura, ai casi dell'onorevole Rais e dell'onorevole Erdas.

Chiedo al Presidente (pregandolo di voler cortesemente fornire risposta in tempi brevi) se almeno, analogamente a quanto fu fatto dal presidente Ghinami nel 1980, abbia invitato i coordinatori dei servizi degli Assessorati, i direttori e i funzionari addetti ai Comitati di controllo e alle segreterie particolari a utilizzare le ferie ordinarie loro spettanti fino al periodo conclusivo delle elezioni, evitando così il ricorso all'aspettativa retribuita che ha sempre provocato notevoli inconvenienti nel funzionamento dell'amministrazione. Chiedo inoltre se gli risulti che siano state presentate candidature di qualche membro della Giunta regionale e se, nel caso affermativo, abbia invitato gli interessati a provvedere alla presentazione della richiesta di affidamento dell'*interim* al Presidente della Giunta. Vorrei sapere infine se corrisponde al vero la notizia della candidatura dello stesso Presiden-

te, apparsa sulla stampa. Pur non esistendo in questo momento alcuna norma giuridica che renda incompatibile la candidatura dei componenti della Giunta regionale, tuttavia ci sembra, al di là della volontà dei singoli (che a volte viene superata da una precisa deliberazione dei partiti a cui appartengono), che non debba mancare una sensibilità politica tale da impedire il realizzarsi di un pateracchio elettorale per la contemporanea presenza nelle diverse liste di Assessori, che nel periodo immediatamente precedente le elezioni potrebbero adottare provvedimenti amministrativi erogatori di contributi, di finanziamenti e di altre provvidenze, in sé legittimi — qui non vogliamo avanzare sospetti di nessun genere — ma che inevitabilmente potrebbero essere inquinati da interessi legati alle vicende elettorali. Abbiamo già detto che non intendiamo assolutamente porre ipoteche di alcun genere sul diritto costituzionalmente garantito all'esercizio dell'elettorato passivo, che non trova limiti di carattere giuridico, se non nelle norme penali e in alcuni casi ben individuati e gravissimi. Il nostro è un atteggiamento che punta all'esaltazione della sensibilità politica di coloro che amministrano la cosa pubblica, sensibilità che deve condurre ad un comportamento lineare, limpido, spontaneo, per sollevare ogni dubbio dal capo di chi esercita un qualsiasi tipo di potere, specie a livello regionale. La questione morale è ancora presente in maniera acuta nell'opinione pubblica, a causa di molteplici episodi, assolutamente inaccettabili, di scorrettezza amministrativa.

Ricordo peraltro che la legge impone agli Assessori e ai consiglieri regionali che intendano candidarsi al Parlamento la dimissione dagli incarichi ricoperti e dallo stesso Consiglio: in questo stesso senso si era orientato a suo tempo il Presidente della Giunta Ghinami. Torno perciò a dire che in questo momento il problema da me sollevato è squisitamente di natura politica e morale ed intende proporre e favorire l'instaurarsi di una consuetudine che in un secondo momento potrebbe anche essere sancita e suggellata da una norma di legge. Mi sia anche consentito un altro richiamo alla incompatibilità esistente tra cariche sindacali e incarichi politici. Vorrei anche dire, e mi preme sottolinearlo, che le mie

considerazioni non intendono rivolgersi a singole persone che ricoprano attualmente incarichi politici o amministrativi di alto livello, verso i quali ho un gran senso di rispetto. Intendo piuttosto porre e affermare il principio di una corretta prassi politica che faccia chiarezza nei comportamenti e non offra a nessuno appigli per sospetti infondati. Purtroppo debbo ammettere che questo discorso viene fatto fuori tempo massimo, quando cioè i giochi delle candidature sono ormai conclusi; il Presidente del resto sa bene che, sia in una lettera inviata dal mio gruppo, sia nella conferenza dei capigruppo, noi abbiamo sollevato per tempo questo problema. Credo comunque che a nessun candidato possa essere impedito, a seguito di questo dibattito, con una apposita dichiarazione pubblica, di affermare la propria volontà di ritirare la candidatura o comunque di mettere a disposizione l'incarico ricoperto per il periodo elettorale.

Concludendo, chiedo a nome del Gruppo democristiano che il Presidente, se ancora non lo avesse fatto, inviti i componenti della Giunta che fossero candidati a voler mettere a disposizione il loro mandato, motivando la richiesta non tanto in base a norme di legge, che purtroppo ancora

non esistono, ma in base alla sensibilità politica (da altri a suo tempo dimostrata) verso un'esigenza di costume morale che sta diventando sempre più sentita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica. Signor Presidente, la richiesta è direttamente rivolta al Presidente della Giunta; in questa sede perciò la Giunta non può che assumere l'impegno di riferire immediatamente al Presidente, che a sua volta deciderà e comunicherà al Consiglio le proprie determinazioni in merito.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio saranno riconvocati a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 21 e 20.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas